Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Lunedì, 29 dicembre** — **Numero 302**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1161** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1894, n. 68, sull'ordinamento dei servizi civili e militari della Colonia eritrea;

Visto il decreto governatoriale 30 giugno 1906, n. 520, col quale, per le modificazioni apportate ai detti servizi, venivano approvate in via provvisoria le norme amministrative e contabili relative alla gestione del bilancio della Colonia eritrea;

Riconosciuta la necessità di disciplinare definitivamente l'amministrazione della Colonia eritrea in relazione alle attuali speciali condizioni della colonia stessa;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento dell'Eritrea;

Sentito il governatore;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, d'accordo coi ministri del tesoro e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per la gestione amministrativa e contabile della Colonia eritrea rimanendo abrogata ogni precedente contraria disposizione.

Art. 2.

Il governatore dell'Eritrea stabilirà con suo decreto le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nel citato regolamento che andrà in vigore il primo del mese successivo a quello in cui le dette norme saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — SPINGARDI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

PARTE PRIMA.

Amministrazione e contabilità generale

TITOLO I.

Demanio e beni patrimoniali

Art. 1.

I beni della colonia si distinguono in demaniali e patrimoniali.

I beni demaniali, in beni di demanio pubblico, e in beni di demanio disponibile, e sono costituiti dai beni in potere del Governo a titolo di sovranità, secondo il diritto consuetudinario locale.

Art. 2.

I beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili.

I beni patrimoniali non si possono alienare che in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

I beni patrimoniali si distinguono in immobili e mobili.

Art. 4.

I beni immobili patrimoniali sono amministrati dal Governo della colonia per mezzo della Direzione di finanza.

Art. 5.

I beni immobili patrimoniali sono descritti a cura della Direzione suddetta in un registro di consistenza colle seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, la qualità;
b) i connotati catastali e l'estimo;
c) i titoli di provenienza;
d) l'estensione;
e) la rendita annuale media;
f) il valore fondiario approssimativo;
g) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
h) l'uso speciale cui sono adibiti.

Art. 6.

I diritti, le servitù e le azioni che, secondo le norme generali, si considerano come immobili, sono annotati nel registro di consistenza insieme al relativo fondo; sono invece descritti a parte qualora non riguardino immobili patrimoniali.

Art. 7.

Un riassunto del registro di consistenza è trasmesso annualmente alla ragioneria della colonia, alla ragioneria generale dello Stato e alla Corte dei conti.

Art. 8.

Tutti gli aumenti, le diminuzioni e le trasformazioni che si avverino nel valore e nella consistenza dei beni immobili patrimoniali debbono essere annotati nel registro di consistenza a cura della Direzione di finanza che li comunica semestralmente all'ufficio di ragioneria della colonia.

Un riepilogo di queste variazioni è comunicato annualmente alla ragioneria generale dello Stato e alla Corte dei conti, nell'occasione della trasmissione del riassunto di cui è detto all'art. 7.

Art. 9.

Tutti gli oggetti e materiali mobili della colonia, a qualunque categoria appartengano, sono dati in consegna ad agenti responsabili.

La consegna è fatta per mezzo d'inventari.

I detti materiali si distinguono in:

a) materiali di dotazione;
b) materiali di consumo.

Sono materiali di dotazione gli apparecchi da guerra, le macchine, gli utensili, i mobili e quanto altro abbia una speciale destinazione permanente.

Sono materiali di consumo le materie prime, il vestiario, le derrate, il combustibile e gli oggetti in genere che costituiscono provviste di magazzino, sia per l'uso ordinario sia per la riserva.

Art. 10.

Sono agenti consegnatari:

a) il magazziniere generale della colonia per tutti i materiali e generi che siano destinati o al completamento delle dotazioni esistenti in colonia, o a provvedere ai consumi ordinari e straordinari di ogni genere, in quanto non si tratti di consumi riferentisi a servizi per i quali sia provveduto in modo speciale;

b) il Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali limitatamente ai materiali di dotazione e ai quadrupedi in consegna ai reparti di truppa italiana ed indigena;

c) il ragioniere d'artiglieria pei materiali gestiti dal comando locale d'artiglieria;

d) il consegnatario nominato dal direttore del genio pei materiali del genio;

e) i capi dei servizi sotto indicati, per le dotazioni di materiali speciali occorrenti per l'esecuzione dei servizi medesimi e per i materiali di consumo relativi:

1° il direttore dell'esercizio della ferrovia;
2° il capo dei servizi postali e telegrafici;
3° il capo dei servizi di dogana e porto;
4° i capi di stabilimenti sanitari;
5° il capo servizio della manutenzione stradale;

f) il cancelliere del tribunale per le armi confiscate e per i corpi di reato in genere;

g) l'economo per la mobilia e gli oggetti di arredamento, per le vetture, salmerie, carreggio, bardature, finimenti ed altri materiali per servizi di uffici e di alloggi dell'Amministrazione, esclusi i servizi di cui alla lettera *e)*;

h) ogni altro funzionario che per la ragione del servizio od ufficio cui è preposto sia dichiarato consegnatario diretto di materiali di qualsiasi specie appartenenti all'Amministrazione;

Art. 11.

I quadrupedi occorrenti per i vari servizi della colonia sono in consegna ai singoli capi di servizio; quelli delle vetture e delle salmerie del Governo e degli uffici regionali sono in consegna all'economato.

L'ufficio di ragioneria tiene un apposito registro di tali quadrupedi, annotandovi le variazioni in base agli elenchi che i consegnatari debbono volta per volta trasmettere all'ufficio di ragioneria con i documenti giustificativi.

Art. 12.

L'ufficio di ragioneria provvede alla formazione dei nuovi inventari, alla conservazione di quelli esistenti, alle modificazioni da recarvisi e alla registrazione delle variazioni.

Alle verifiche periodiche od eventuali necessarie a stabilire l'accordo delle scritture con la realtà degli oggetti, provvede la Direzione di finanza.

Art. 13.

Negli inventari per i beni mobili devono essere indicati:

a) gli stabilimenti o località in cui si trovano;
b) la denominazione o descrizione degli oggetti secondo la loro diversa natura o specie;
c) la quantità degli oggetti secondo le varie specie;
d) la classificazione per i materiali pei quali sia determinata;
e) l'unità di misura;
f) il valore.

Art. 14.

I beni mobili si inscrivono in inventario per il loro prezzo di acquisto, quando il valore per il quale essi debbono far carico ai consegnatari non sia stabilito da speciale tariffa.

Art. 15.

Gli inventari debbono essere fatti in due esemplari, firmati dal consegnatario e vidimati dalla ragioneria.

L'Ufficio di ragioneria e i consegnatari conservano rispettivamente uno dei detti esemplari.

Di tali inventari parziali annualmente l'ufficio di ragioneria compila un riassunto del quale, a cura del Governo della colonia, viene trasmesso un esemplare alla ragioneria generale dello Stato ed uno alla Corte dei conti.

Art. 16.

I consegnatari sono personalmente responsabili degli oggetti mobili ricevuti in consegna, fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico.

Gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni e le variazioni di valore debbono essere giustificate da regolari documenti.

I consegnatari non sono direttamente e personalmente responsabili dell'abusiva e colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso ad uffici o servizi, se non in quanto abbiano omesso di adoperare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle loro attribuzioni.

Art. 17.

Ogni consegnatario di oggetti mobili tiene in evidenza la situazione della contabilità del materiale di cui risponde, secondo la qualità, le destinazioni e le classificazioni risultanti dal relativo inventario; nota a debito gli oggetti di nuova introduzione e a credito quelli estratti, e tutte le variazioni e le trasformazioni, così per la quantità, come per la qualità e specie, e per il valore.

A tale effetto, oltre all'inventario, egli tiene un registro di entrata e di uscita in corrispondenza coll'inventario medesimo.

L'Ufficio di ragioneria tiene quei libri e registri che occorrano per aver sempre in evidenza la gestione di ciascun consegnatario.

Art. 18.

I laboratori ed opifici dell'Amministrazione coloniale non possono assumere lavori od ordinazioni per conto di privati ed enti diversi dall'Amministrazione, nè debbono servire per produzioni o riparazioni di materiali non inerenti al servizio pel quale furono istituiti.

Solo in casi eccezionali, e quando non sia possibile provvedere diversamente, potranno, coll'autorizzazione speciale scritta, data volta per volta dal governatore, essere incaricati dei lavori per conto dei privati.

Detti laboratori ed opifici sono destinati, in via normale, a provvedere ai lavori di riparazione e di manutenzione dei materiali propri del servizio cui i laboratori appartengono; e soltanto in via eccezionale alla produzione di oggetti nuovi.

Ogni prodotto nuovo degli stabilimenti predetti deve esser oggetto di apposita valutazione, quando questa non sia determinata da tariffa speciale. La valutazione avviene sulla base del costo del materiale effettivamente consumato e del costo della mano d'opera occorsa, tenendo conto degli assegni complessivi dell'operaio in rapporto al numero di ore impiegate, ed il tutto aumentato del 25 per cento a titolo di quota spese generali. Il detto prodotto deve essere portato in carico dal consegnatario che lo riceve, come ogni altro oggetto acquistato, e l'importo, secondo la valutazione, deve essere imputato allo stanziamento di bilancio cui si riferisce l'acquisto dell'oggetto e reintegrato a quello nel quale è prevista la spesa del laboratorio.

Art. 19.

Semestralmente, i consegnatari fanno pervenire all'ufficio di ragioneria un prospetto indicante:

a) tutte le variazioni eseguite negli inventari col corredo di un elenco dei documenti giustificativi;

b) la situazione della contabilità del materiale mobile, risultante dalle introduzioni, trasformazioni, e le rimanenze.

Un riepilogo di tali variazioni sarà trasmesso annualmente alla ragioneria generale dello Stato e alla Corte dei conti, nell'occasione della trasmissione del riassunto di cui all'art. 15.

Art. 20.

Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dell'Amministrazione coloniale.

Art. 21.

Gli oggetti mobili di qualsiasi specie divenuti inservibili, o che più non siano necessari alla Amministrazione ed i quadrupedi riformati, sono alienati secondo le norme del titolo seguente.

TITOLO II.

Contratti e servizi ad economia

Art. 22.

A tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti la colonia, si provvede o col mezzo di contratti o ad economia.

I contratti debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo i casi nei quali è consentito dal presente regolamento di prescinderne.

Art. 23.

Si può prescindere dagli incanti:

a) per l'acquisto e la macinazione dei cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti, quando venga riconosciuto, con speciale decreto motivato del governatore, che non riuscirebbero convenienti gli appalti per mezzo di pubblico incanto, e non convenga provvedere ad economia;

b) per l'acquisto di quadrupedi;

c) per le confezioni e riparazioni del corredo militare;

d) per i contratti relativi a lavori o provviste di ogni genere per importo non superiore a L. 8000;

e) per tutti gli altri contratti per servizi o forniture di carattere continuativo di importo non maggiore di L. 20.000 annue, anche se la spesa totale sia ripartita in un periodo non più lungo di nove anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite sopraindicato;

f) per la vendita degli oggetti fuori d'uso o dei quadrupedi riformati, nonchè per quelle dei residui o rifiuti dei vari servizi, quando il valore di stima delle cose da vendere non superi le lire 8000, fatta qui pure l'avvertenza di cui alla lettera *e)*;

g) per l'esecuzione dei lavori o di forniture per le quali occorrano impianti o materiali speciali non posseduti dalle ordinarie imprese.

Art. 24.

Allorchè, nei casi contemplati dall'articolo precedente, si prescinde dai pubblici incanti, si fa luogo alla licitazione privata. E quando non sia possibile promuovere il concorso di più offerte, o speciali ragioni di convenienza lo consiglino, si procede col metodo della trattativa privata.

Art. 25.

Si può procedere a trattativa privata eziandio nei seguenti casi:

1° per l'acquisto o l'affitto di cose per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubblici incanti;

2° per le forniture di ogni genere, per i trasporti o per i lavori quando una evidente urgenza non permetta gl'indugi degli incanti o delle licitazioni private;

3° per le provviste di materie, derrate, ed oggetti in genere che per la loro natura o per l'uso speciale a cui sono destinati, debbono essere acquistati sul luogo di produzione, o forniti direttamente dai produttori o proprietari;

4° per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali debba commettersi ad artisti speciali;

5° quando l'asta o licitazione privata sia andata deserta e non siansi raggiunte offerte nei limiti fissati dall'Amministrazione. In questo caso però non possono essere variate che a vantaggio dell'Amministrazione le condizioni del contratto.

Art. 26.

Tutti i progetti dei contratti da stipularsi in colonia debbono essere sottoposti all'esame dell'Avvocatura del Governo, per il parere sulla regolarità formale e legale, salvo nel caso accennato dall'art. 28.

Per i progetti di contratti il cui importo sia superiore alle lire 40.000, se da stipularsi ad asta pubblica o a licitazione privata, o superiore alle L. 8000, se da stipularsi a trattativa privata, deve essere sentito il parere del Consiglio d'amministrazione della colonia.

Le opinioni espresse dai singoli membri dovranno risultare dal verbale.

Nei decreti di approvazione dei contratti suddetti dovrà essere inserita la formula « Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione della colonia ».

Art. 27.

Il Consiglio d'amministrazione deve dare nuovo parere sopra un contratto già esaminato, quando il contratto stesso si voglia rescindere o variare per causa non prevista dal contratto stesso.

Parimente il Consiglio deve pronunziarsi qualora sorga la necessità di apportare ad un contratto in corso di esecuzione mutamenti od aggiunte che ne facciano elevare l'importo oltre i limiti indicati nell'articolo precedente.

Art. 28.

I capitoli d'oneri sono generali e speciali.

Quelli generali contengono le norme da applicarsi a tutti i contratti della stessa natura e sono approvati dal governatore sentiti l'Avvocatura del Governo della colonia ed il Consiglio d'amministrazione.

Quelli speciali si compilano, quando ne sia il caso, per disciplinare l'esecuzione di particolari contratti.

Per i progetti di contratti che hanno a base i soli capitoli d'oneri generali non è necessario il parere dell'Avvocatura del Governo.

Art. 29.

I progetti di contratto devono essere corredati dai relativi capitoli d'oneri, e, in mancanza, contenere le precise norme e condizioni di esecuzione con la descrizione dei lavori, opere e forniture da eseguirsi.

Art. 30.

Sulla inapplicabilità o sul condono totale o parziale delle penalità stabilite dai contratti, delibera il governatore sentita l'Avvocatura del Governo.

Però, quando la somma in controversia o che l'Amministrazione condona supera le L. 500, deve essere sentito il parere del Consiglio d'amministrazione.

Art. 31.

I contratti debbono avere termine e durata certa e non si possono stipulare per un periodo illimitato.

Art. 32.

I contraenti obbligazioni verso l'Amministrazione debbono prestare reale e valida cauzione nella misura fissata nei capitoli d'oneri o nel contratto; in ogni caso in misura non inferiore al ventesimo dell'importo del contratto stesso.

È riservata al governatore della colonia, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione, la facoltà di rinunziare alla prestazione della cauzione in casi eccezionali, qualora risultasse altrimenti impossibile all'Amministrazione di provvedersi delle cose o materie che formano oggetto del contratto.

Art. 33.

Le cauzioni debbono prestarsi in numerario o in titoli dello Stato; però si possono, in casi speciali, con l'autorizzazione del governatore e sentito il parere del Consiglio d'amministrazione, costituire cauzioni con prima ipoteca su beni stabili, valutati a non più di un terzo del loro prezzo di stima.

Qualora la cauzione sia prestata con titoli, questi sono computati al valore nominale, sempreché il valore stesso sia inferiore al corso medio della Borsa di Roma dell'ultimo semestre.

Art. 34.

Nei decreti di approvazione dei contratti deve essere indicato l'ammontare preciso, o almeno quello approssimativo, della entrata o della spesa che ne deriva all'Amministrazione e l'articolo del bilancio e l'esercizio cui detto ammontare deve essere imputato.

Art. 35.

È vietato stipulare nei contratti provvigioni di banca o interessi, a favore dei fornitori o intraprenditori, sulle somme che questi fossero eventualmente obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti stessi.

È altresì vietato stipulare nei contratti esenzioni di dazi, gabelle e imposte vigenti.

Art. 36.

Non si può stipulare nei contratti l'obbligo di pagamenti in conto se non in ragione dell'opera prestata o delle materie, o cose fornite, e tali acconti non possono, per i contratti il cui importo non oltrepassi le lire 50.000 eccedere i nove decimi delle somme giustificate, depurate dalle ritenute che per espressi patti contrattuali dovessero eseguirsi sulle somme stesse, ed i diciannove ventesimi per i contratti di importo eccedente detta somma di lire 50.000.

È consentito però al governatore, in casi speciali, sentita l'Avvocatura della colonia, di eseguire pagamenti in acconto, per forniture o prestazioni già eseguite, oltre i limiti predetti, ed anche di concedere anticipazioni per forniture e lavori a ditte di notoria solidità.

Art. 37.

Nei contratti che riguardano forniture e prestazioni di carattere continuativo sottoposti a liquidazioni periodiche, si può consentire il pagamento integrale per il periodo scaduto, sempre quando sia stato definitivamente accertato dalla competente autorità il credito del fornitore o imprenditore.

Art. 38.

Si possono cedere agli appaltatori materiali e oggetti di proprietà dell'Amministrazione, sia prelevati dai magazzini, sia provenienti da demolizioni, trasformazioni o sostituzioni di fabbricati, macchine e altri oggetti mobili.

Si possono altresì cedere oggetti fuori d'uso in permuta di quelli nuovi della stessa specie da acquistare, facendo fissare il prezzo di cessione mediante regolare perizia.

Il prezzo ricavato da tali cessioni non può in nessun caso essere portato in diminuzione della spesa, ma deve essere integralmente introitato e imputato a bilancio.

Art. 39.

Gli atti per lavori addizionali debbono essere approvati con le medesime formalità con le quali fu approvato il contratto principale.

Art. 40.

Deve essere udito il parere dell'Avvocatura del governo, prima dell'approvazione di atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l' oggetto della controversia.

Qualora ciò che l'Amministrazione promette, abbandona o paga superi le L. 2000, sarà sentito anche il parere del Consiglio d'Amministrazione. Oltre il limite di L. 8000, sarà sentito anche il parere del Consiglio coloniale.

Tali pareri debbono essere richiesti anche nei casi di transazione per somme inferiori rispettivamente a L. 2000 e a L. 8000, qualora per lo stesso contratto siano già intervenute altre transazioni per effetto delle quali si raggiungano e si oltrepassino i limiti predetti.

Art. 41.

Per i procedimenti relativi agli incanti il Governo della colonia determina, con disposizione permanente, i funzionari delegati a presiedere alle aste ed a fungere da ufficiale rogante.

Quando si debbano fare contratti con formalità d'incanto, l'ufficiale incaricato fa pubblicare l'avviso d'asta.

Art. 42.

L'avviso d'asta si pubblica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'incanto, il quale deve aver luogo in giorno feriale.

È in facoltà del governatore di ridurre questo termine fino a cinque giorni, quando l'interesse del servizio lo richieda.

Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto di approvazione del contratto.

Art. 43.

L'avviso d'asta deve indicare:

1° l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire;

2° l'oggetto dell'asta;

3° la qualità e, ove d'uopo, i prezzi parziali o totali secondo la natura dell'oggetto;

4° il termine prefisso al loro compimento, se trattasi di lavori, il tempo e luogo della consegna e quelli del pagamento per le vendite o per gli affitti;

5° gli uffici presso i quali si può avere cognizione dei capitolati d'oneri e delle altre condizioni d'appalto;

6° i documenti comprovanti l'idoneità e le altre condizioni da giustificare per poter essere ammessi all'asta e il termine in cui tali documenti debbono essere presentati;

7° il modo con cui seguirà l'asta;

8° il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta;

9° se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta a offerta di ribasso o di aumento.

Art. 44.

Gli avvisi d'asta debbono essere pubblicati nei principali centri abitati della colonia a mezzo delle autorità locali e nel Bullettino ufficiale. Quando l'ammontare dei contratti raggiunga le L. 100.000, ed anche per somme inferiori, qualora il governatore lo ritenga opportuno, gli avvisi debbono essere inseriti, almeno due mesi prima del giorno dell'incanto, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e l'asta può essere tenuta simultaneamente in colonia e nel Regno, nei luoghi indicati nell'avviso d'asta.

Le pubblicazioni e inserzioni suddette sono necessarie per la regolarità dei contratti. I certificati della seguita pubblicazione e affissione devono essere rilasciati dalle competenti autorità o trovarsi nelle mani dell'ufficiale che presiede all'asta allorchè questa viene aperta.

Art. 45.

Nel caso di aste simultanee, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso, le autorità delegate ricevono le offerte e aprono i pieghi che le contengono, in presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato a presiedere all'incanto.

Art. 46.

Sono escluse dal fare offerte per i contratti di qualsiasi specie le persone che, nell'eseguire altre imprese, si siano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione coloniale, rese colpevoli di negligenza o di malafede.

L'esclusione deve risultare da un atto dell'Amministrazione dalla quale dipende il servizio per cui è avvenuto il fatto suaccennato, e tali atti sono comunicati anche alle altre Amministrazioni del Regno e da queste alla colonia per mezzo del Ministero delle colonie.

Art. 47.

Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso, il funzionario che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta.

Dall'apertura dell'asta alla cessazione dell'accettazione delle offerte, deve trascorrere almeno un'ora. Trascorsa un'ora senza che siano presentate offerte di due concorrenti, o di uno nel caso indicato nel successivo art. 53, l'asta viene dichiarata deserta e si compila analogo processo verbale da trasmettersi al Governo della colonia.

Art. 48.

Allorchè si deve procedere ad un secondo esperimento, nei nuovi avvisi d'asta si avverte che si farà luogo all'aggiudicazione definitiva quando anche vi sia un solo offerente.

In mancanza di oblatori al secondo esperimento d'asta il funzionario che presiede può ricevere offerte private, per sottoporle alla deliberazione del Governo della colonia, ovvero per aggiudicare l'appalto se ne abbia ricevuta la facoltà, osservata sempre la prescrizione dell'ultimo comma dell'art. 25.

Art. 49.

Aperta l'asta, il funzionario che presiede richiama l'attenzione dei concorrenti presenti sull'oggetto dell'incanto; dà conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne siano; quindi dichiara che il contratto deve eseguirsi sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nei capitoli d'oneri dei quali dà lettura seduta stante quando i concorrenti non dichiarino di averne già esatta e completa conoscenza.

Art. 50.

L'asta si tiene per mezzo di offerte segrete che sono poi confrontate seduta stante con la scheda segreta previamente compilata dal governatore, chiusa con sigillo speciale. Detta scheda viene deposta, dall'autorità che presiede all'asta, alla presenza degli astanti, sul banco degli incanti, all'atto dell'aprirsi dell'adunanza.

Le offerte condizionate e quelle fatte pervenire con telegramma sono ritenute nulle a tutti gli effetti.

Art. 51.

Quando l'interesse dell'Amministrazione lo richieda, il Governo della colonia può determinare che le offerte segrete da presentarsi all'asta possano essere trasmesse al funzionario che presiede, per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, accompagnate in piego a parte, dal documento comprovante l'eseguito deposito, di cui al n. 8 dell'art. 43.

L'apertura delle buste contenenti tali offerte segrete ha luogo nel modo di cui al precedente articolo.

Art. 52.

Quando trattisi di alienazione di beni mobili, di quadrupedi riformati, di materiali di demolizioni o fuori d'uso, si può procedere all'asta anche a mezzo di pubblico banditore.

In dette aste la gara è a viva voce e dura fintanto che il funzionario che presiede all'asta non fa dare il segnale di aggiudicazione dal banditore.

In questa specie d'asta l'aggiudicazione è definitiva al primo incanto.

Art. 53.

Nelle aste l'aggiudicazione può essere dichiarata definitiva a primo incanto, anche se vi sia un solo offerente, se così è indicato nell'avviso d'asta. In questo caso l'aggiudicazione ha luogo seduta stante.

Art. 54.

Quando alle aste ad offerte segrete due o più concorrenti presenti all'asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione tra essi soli e si dichiara aggiudicatario il miglior offerente.

Ove nessuno di coloro che fecero offerte eguali sia presente, ovvero se le offerte eguali si riferiscano ad offerenti presenti o assenti, ovvero ancora se i presenti non vogliono migliorare l'offerta, la sorte decide chi fra di loro debba essere l'aggiudicatario.

Art. 55.

Il funzionario che presiede l'asta, ricevute tutte le offerte e decorso il termine di almeno un'ora, di cui all'art. 47, ed accertatosi, facendo richiesta ad alta voce agli astanti, che non ve ne siano altre e che sia stato da tutti esibito il documento dell'eseguito deposito, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge a voce alta e intelligibile le offerte ricevute, e quindi prende cognizione, senza darne comunicazione ai concorrenti, della scheda segreta preparata dall'Amministrazione.

Se dal confronto fatto risulti al funzionario che presiede all'asta che il prezzo fissato in detta scheda segreta sia stato migliorato o almeno raggiunto dai concorrenti, o che, nei casi in cui la scheda contempli anche il ribasso massimo, tale ribasso non sia stato superato, aggiudica l'appalto al migliore offerente.

In caso contrario, e solo quando trattisi di esperimento unico e definitivo, esso dichiara l'incanto di nessun effetto e comunica ai concorrenti il contenuto della scheda segreta dell'Amministrazione.

Fino a che l'asta non sia stata dichiarata aperta, possono essere ritirate dai concorrenti le offerte trasmesse in precedenza. Dopo la apertura dell'asta, l'offerta non può essere ritirata, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia decorsa l'ora o che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Art. 56.

Quando sia dichiarato nell'avviso d'asta che l'aggiudicazione non è definitiva al primo incanto, si procede ad un secondo e definitivo esperimento sotto l'osservanza di tutte le norme e forme del primo esperimento, partendo dall'offerta del concorrente che rimase provvisoriamente aggiudicatario, ed avvertendo che l'offerta di aumento o di ribasso dovrà essere non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

Nel caso in cui nessuno si presenti a fare tale offerta, ovvero se l'offerta o le offerte presentate siano inferiori al ventesimo del prezzo suddetto, l'appalto rimane aggiudicato definitivamente a colui che era rimasto provvisoriamente aggiudicatario.

Art. 57.

I concorrenti all'asta possono farsi rappresentare da procuratori muniti di regolare e autentico atto di procura speciale. In tal caso l'offerta, l'aggiudicazione e il contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario.

La procura, presentata in originale o in copia autentica, si unisce al verbale d'asta. I mandati di procura generale sono validi per l'ammissione alle aste, solo quando contengono esplicitamente la clausola di potervi concorrere.

Si possono anche fare offerte per conto di persone da nominare, purchè l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a suo nome.

Ove l'aggiudicazione abbia luogo a favore di chi fece l'offerta per persona da nominare, se ne fa speciale menzione nel verbale d'incanto, e l'offerente può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione ovvero entro il termine di tre giorni da quello del deliberamento, rimanendo però l'aggiudicazione subordinata all'approvazione del governatore.

Se la persona da nominarsi è presente al momento dell'aggiudicazione, la dichiarazione è da essa accettata apponendo la sua firma al verbale d'incanto, e qualora non sia presente e la dichiarazione di essa non sia fatta dall'offerente seduta stante, deve la persona dichiarata presentarsi entro il termine di tre giorni per accettare e firmare la sua dichiarazione.

Non sono valide le dichiarazioni per le persone escluse dagli incanti o licitazioni ai termini dell'art. 46, e per quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti.

Quando l'offerente non faccia la dichiarazione entro tre giorni o la persona dichiarata non accetti o non abbia i requisiti per concorrere all'asta, l'offerente è considerato, per gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.

Art. 58.

Terminata l'asta si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte, e vi si uniscono le offerte ricevute.

Tale processo verbale è sottoscritto dall'autorità che ha presieduto all'asta, dall'aggiudicatario se presente, da due testimoni e dall'ufficiale pubblico che l'autentica. Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta e i giornali in cui fu inserito.

A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale appone una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato desumendoli dai certificati pervenuti.

Nel caso di offerte segrete ricevute simultaneamente in più luoghi o a mezzo della posta, il funzionario che presiede l'asta procede, in seduta pubblica, all'apertura dei pieghi contenenti le offerte, ad esso trasmesse nei modi di cui agli articoli 45 e 51, ed aggiudica l'appalto al migliore offerente. Ove l'aggiudicatario non sia presente, gli viene notificato l'esito dell'asta o dell'avvenuta aggiudicazione.

I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono di regola ricevuti dalle tesorerie. Possono, in casi speciali, essere pure ricevuti dal funzionario che presiede l'asta.

Chiusi gli incanti, detti depositi vengono restituiti a tutti i concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari, che, se già a mano del funzionario che presiede all'asta, sono versati in tesoreria per essere costituiti in depositi provvisori.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto non oltre il termine di un mese, tranne nei casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.

Art. 59.

La licitazione privata ha luogo:

a) invitando, a mezzo di avvisi particolari, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le offerte, coloro che si presumono dall'Amministrazione idonei per l'oggetto della licitazione;

b) inviando alle persone o ditte che si presumono idonee per

l'oggetto della licitazione uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo entro un termine prefisso, munito della propria firma e colla indicazione del prezzo per il quale sarebbero disposte a eseguire l'appalto.

Nel primo caso, le persone invitate presentano le loro offerte in busta chiusa.

Il funzionario che presiede alla licitazione, trascorsa un'ora dall'apertura dell'adunanza, alla presenza dei concorrenti, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte, e al loro confronto, quando sia il caso, con la scheda preventivamente preparata dal Governo della colonia.

Se nell'invito sia stato dichiarato che la licitazione è definitiva a primo e unico esperimento, l'aggiudicazione avviene a favore dell'offerente che abbia migliorato o almeno raggiunto il limite fissato dalla Amministrazione nella scheda segreta, restando esclusi dall'aggiudicazione quegli offerenti che avessero offerto un ribasso superiore al massimo che eventualmente fosse stato stabilito dalla scheda.

Ove nell'invito sia stato dichiarato che si proceda a un secondo esperimento, si fa luogo seduta stante, o in altro giorno stabilito nell'avviso d'invito, alla nuova licitazione con le stesse norme.

Nel secondo caso, il funzionario che deve aggiudicare l'appalto, nel giorno e nell'ora indicati, procede in seduta pubblica alla apertura delle obbligazioni ricevute, e dichiara aggiudicatario il migliore offerente.

Delle operazioni predette si stende apposito processo verbale di deliberamento nel quale debbono essere indicate tutte le persone o ditte invitate a concorrere e l'esito della licitazione.

Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.

Tutte le disposizioni procedurali relative agli incanti, di cui agli articoli 46, 49, 50, 57 e 58 del presente regolamento si applicano alle licitazioni.

Art. 60.

I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito a pubblici incanti o a licitazioni private, equivalgono per ogni effetto legale alla stipulazione contrattuale. Il deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di incanto per il motivo che non siasi da lui firmato il verbale d'asta.

Art. 61.

La trattativa privata ha luogo quando si tratta con una determinata persona.

Art. 62.

I contratti a trattativa privata si possono fare:

1° per mezzo di obbligazione stesa appiè del capitolato;

2° con un atto separato di obbligazione sottoscritto da colui che fa l'offerta;

3° per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio quando si tratti con case commerciali;

4° per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal rappresentante il Governo della colonia.

Art. 63.

I contratti che siano preceduti da pubblici incanti si stipulano dal funzionario che ha presieduto l'asta, assistito dall'ufficiale rogante, di cui all'art. 41.

I contratti in seguito a licitazione o a trattativa privata si stipulano da un pubblico ufficiale delegato dal governatore; la delegazione deve risultare da un atto scritto.

Art. 64.

I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge.

Le spese contrattuali sono a carico del contraente o appaltatore.

Art. 65.

Quando il Governo della colonia lo ritenga opportuno o l'altra parte contraente ne faccia domanda, i contratti possono essere stipulati per mano di notaio.

Art. 66.

Gli atti di aggiudicazione definitiva e i contratti stipulati si intendono soggetti, per quanto riguarda l'Amministrazione coloniale e nel suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione, e non sono quindi eseguibili se non dopo che siano stati approvati con decreto del governatore.

Art. 67.

Tutti i contratti stipulati nell'interesse dell'Amministrazione coloniale, debbono, dopo l'approvazione del governatore, essere rimessi in originale con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono alla Direzione di finanza, la quale ne prende nota in apposito registro continuativo e li conserva in archivio.

Le copie che occorrono sono vidimate dalla Direzione stessa.

Art. 68.

Qualora, per ragioni di urgenza o di opportunità, il Governo della colonia non ritenga possibile o conveniente provvedere a mezzo di appalto a servizi, lavori, acquisti o forniture, vi provvede direttamente ad economia. È sentito il parere del Consiglio d'amministrazione qualora la spesa da farsi, tenuto anche conto di precedenti impegni per lo stesso oggetto, superi le L. 6000.

Le norme per i servizi, lavori, acquisti e forniture da farsi in economia sono stabilite con regolamenti speciali approvati dal governatore, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Art. 69.

I lavori, i servizi, le provviste e le forniture cui è provveduto o con appalto o in economia sono soggetti a collaudazione parziale o finale nei modi stabiliti per i diversi servizi.

Pei lavori e forniture il cui importo non superi le L. 10.000 può tener luogo di collaudo un certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'autorità che ordina o dirige le forniture e i lavori medesimi.

Art. 70.

Le cautele e le norme per il sindacato da esercitare, e il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali, non che i documenti da produrre in appoggio alle medesime, sono stabiliti con istruzioni speciali.

TITOLO III.

Bilanci

Art. 71.

La gestione del bilancio speciale della Colonia eritrea è affidata al governatore sotto l'alta vigilanza del Ministero delle colonie.

Il progetto del bilancio di previsione è compilato sotto la direzione del Governatore e secondo le sue istruzioni.

Art. 72.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina al 30 giugno dell'anno seguente.

La contabilità dell'esercizio finanziario comprende:

a) il conto del bilancio;

b) il conto generale del patrimonio della colonia.

Art. 73.

Il governatore trasmette al Ministero delle colonie:

1° entro il mese di ottobre, il rendiconto generale consuntivo

dell'esercizio scaduto, con una relazione illustrativa della situazione finanziaria della colonia;

2° entro il mese di gennaio, il bilancio di previsione dell'esercizio seguente, con la ripartizione degli stanziamenti dei vari articoli a seconda delle differenti causali.

Art. 74.

Sono materia del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

2° le spese impegnate, siano o no liquidate, per lo stesso periodo di tempo;

3° le riscossioni degli agenti, i versamenti nella tesoreria e i pagamenti effettuati nel periodo suindicato.

Art. 75.

Le entrate e le spese del bilancio sono classificate in tre parti distinte:

1° entrate e spese effettive;

2° movimenti di capitali;

3° partite di giro.

Nella prima parte, si descrivono le entrate e le spese effettive che rappresentano vere entrate e vere spese, ed importano aumento o diminuzione nella sostanza patrimoniale.

Nella seconda parte si inscrivono gli importi delle operazioni che concernono trasformazioni della sostanza patrimoniale. Fra le dette operazioni si comprendono quelle finanziarie che il Governo della colonia abbia facoltà di eseguire, in base a leggi speciali.

Nella terza parte si inscrivono le entrate e le spese che nel bilancio hanno effetto puramente figurativo, essendo l'Amministrazione ad un tempo debitrice e creditrice.

Art. 76.

Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie e le spese ordinarie in fisse e variabili e in spese obbligatorie e d'ordine.

Tanto le entrate quanto le spese sono inscritte in bilancio in articoli distinti secondo che varia la materia in amministrazione.

Le spese obbligatorie e di ordine sono specialmente indicate in bilancio.

Art. 77.

Al termine di ciascun esercizio, gli eventuali avanzi di bilancio sono destinati ad accrescere le assegnazioni di uno o più articoli di spese straordinarie, o a costituire un nuovo stanziamento nella parte straordinaria del bilancio dell'esercizio stesso da servire per i bisogni vari della colonia.

Art. 78.

Nella parte attiva del bilancio si inscrive per memoria uno speciale articolo con la denominazione: « Entrate eventuali per reintegrazione e ricupero di fondi nel bilancio passivo ».

Devono essere reintegrate:

1° le somme versate nella tesoreria coloniale per ricupero, restituzione di somme indebitamente pagate, o in compenso di materiali e generi ceduti a pagamento;

2° le somme sopravanzate dalle anticipazioni corrisposte ad uffici e funzionari per provvedere ad acquisti, servizi o altro;

3° l'ammontare delle consistenze dei materiali di consumo alla fine di ogni esercizio;

4° le somme pagate a carico del bilancio e rifuse da altre Amministrazioni.

Nel conto consuntivo, l'ammontare dei reintegri è dimostrato in sede distinta per ciascun articolo.

Art. 79.

Non possono reintegrarsi le somme provenienti da vendite di materiali fuori d'uso o di quadrupedi riformati e di materiali venduti perchè non più necessari all'Amministrazione, le multe inflitte ai fornitori e impresari per inadempimento agli obblighi contrattuali e le multe inflitte per punizione al personale in servizio della colonia.

Art. 80.

Nella parte del bilancio relativa ad entrate nella categoria « Movimento di capitali » è inscritto *per memoria* un articolo con la denominazione: « Riscossione di somme costituenti debiti dell'Amministrazione coloniale, ovvero a pareggio parziale o totale di crediti dell'Amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione ».

Analoga inscrizione è fatta nella parte del bilancio relativa alle spese, colla denominazione: « Pagamento di somme costituenti crediti dell'Amministrazione coloniale, ovvero a pareggio parziale o totale di debiti dell'Amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione ».

Art. 81.

Tutte le somme costituenti entrate o spese riguardanti la colonia devono figurare nel bilancio.

Egualmente figurano in bilancio le somme riscosse e pagate per qualsiasi altro titolo, quand'anche non costituiscano realmente entrate o spese effettive.

Art. 82.

Le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna detrazione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Parimente le spese devono figurare in bilancio per intero e senza essere diminuite di qualsiasi entrata.

Art. 83.

Il conto dei residui è distinto da quello della competenza del bilancio in corso, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza e viceversa.

I residui passivi non pagati in un quinquennio s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Qualora spirato il quinquennio si debba provvedere al pagamento, in seguito a domanda dei creditori, la somma sarà riproposta in un capitolo speciale del bilancio in cui deve essere effettuato il pagamento.

Art. 84.

Il governatore con suo decreto motivato ha facoltà di stornare fra gli articoli del bilancio somme non destinate a spese obbligatorie e d'ordine.

Per gli effetti di questa disposizione, al bilancio di previsione è unito l'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 85.

Ove nel corso dell'esercizio il complesso delle entrate, sia per maggiori che per nuovi redditi, si verifichi in somma superiore a quella prevista, il di più non può essere destinato durante l'esercizio ad accrescere gli stanziamenti del bilancio passivo.

Art. 86.

Se durante l'esercizio si manifestasse la convenienza di variare gli stanziamenti della spesa in relazione ai mutati accertamenti del complesso delle entrate, il Ministero delle colonie, su proposta del governatore, vi provvede presentando al Parlamento speciale disegno di legge.

Art. 87.

Sono materie del conto patrimoniale:

1° la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio precedente;

2° le variazioni verificatesi nella consistenza stessa durante l'esercizio indipendentemente dalla gestione del bilancio;

3° le variazioni dipendenti dalla gestione del bilancio.

Art. 88.

Il conto patrimoniale di cui all'art. 72 è compitato dall'ufficio di ragioneria, sulla base del registro di consistenza dei beni immobili e degli inventari dei beni mobili, e tenuto conto dei riepiloghi delle variazioni avvenute nella consistenza del patrimonio.

Art. 89.

Il rendiconto generale consuntivo è compilato dall'ufficio di ragioneria, sulla base dei conti generali trimestrali trasmessi al Ministero delle colonie.

Il rendiconto generale consuntivo per cura del Ministero delle colonie è trasmesso al Ministero del tesoro, e da questo alla Corte dei conti per la parificazione e per l'ulteriore corso.

Art. 90.

Al rendiconto generale consuntivo devono allegarsi:

1° il conto di cassa;

2° la situazione finanziaria alla fine dell'esercizio.

Alla situazione finanziaria sono uniti gli elenchi illustrativi delle partite che costituiscono le somme rimaste da riscuotere o da pagare al 30 giugno in conto dell'esercizio che si chiude e di quelli precedenti.

Art. 91.

Nella situazione finanziaria sono inscritte così nell' attivo come nel passivo due partite per l'importo dei crediti e dei debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio in dipendenza della gestione di fondi imputabili agli stanziamenti di bilancio di cui è detto all'art. 80.

TITOLO IV.

Ragioneria

Art. 92.

Alla diretta dipendenza del governatore funziona l'ufficio di ragioneria.

Il capo ragioniere è nominato dal governatore ed è scelto fra i funzionari civili delle Amministrazioni dello Stato con grado non inferiore a capo sezione.

Art. 93.

È compito della ragioneria:

a) di assicurare che la gestione del bilancio così per le entrate come per le spese, si svolga in conformità del bilancio e delle norme contabili stabilite dal presente regolamento;

b) di allibrare le entrate nei loro stadi di previsione, riscossione e versamento;

c) di allibrare le spese pure nei loro distinti stadi di previsione, impegno, liquidazione e pagamento;

d) di tenere in evidenza la consistenza patrimoniale e le relative variazioni per qualsiasi causa;

e) di seguire, mediante conti analitici, il dare e l'avere dei contabili dell'entrata, dei funzionari delegati a pagare spese con fondi avuti in anticipazione, e dei consegnatari del materiale;

f) di raccogliere gli elementi per compilare i rendiconti generali trimestrali ed il rendiconto generale consuntivo, e di compilare i conti stessi.

E ciò oltre le funzioni speciali di controllo demandate alla ragioneria dal presente regolamento e da altre disposizioni vigenti.

TITOLO V.

Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori, ed altri pubblici ufficiali

Art. 94.

Sotto la denominazione di agenti dell'Amministrazione coloniale si comprendono;

a) tutti coloro che per qualsiasi titolo sono incaricati di riscuotere le varie entrate della colonia e di versarne le somme nella tesoreria coloniale;

b) il tesoriere che riceve le somme dovute alla colonia o le altre di cui questa diventa debitrice, che eseguisce i pagamenti delle spese per conto della colonia stessa, e che disimpegna quegli altri servizi speciali affidatigli dal governatore;

c) tutti coloro che sia individualmente sia in forma collettiva hanno un maneggio qualsiasi di denaro della colonia e sono consegnatari di generi, oggetti e materiali ad essa appartenenti;

d) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti o riscuotono somme per conto della colonia.

Art. 95.

Gli agenti non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori e materie se non in conformità delle norme vigenti in colonia, e dal giorno in cui ha principio la loro gestione.

La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio e termina nel giorno della cessazione di esso. L'assunzione deve constare da processi verbali e inventari, dai quali risulti la eseguita consegna dell'ufficio e il debito che l'agente assume al principio della gestione.

Con eguali atti si accerta il termine della gestione, il credito o il debito dell'agente cessante.

Art. 96.

Gli agenti che maneggiano denari o valori della colonia debbono uniformarsi alle leggi e alle istruzioni relative al corso legale e alle specie di monete che riscuotono e pagano. Essi non possono fare il cambio delle specie che ricevono senza esserne autorizzati.

Art. 97.

Tutti gli agenti indicati nell'art. 94 sono responsabili della loro gestione personale nonchè della percezione dei diritti e della riscossione di crediti della colonia liquidati da essi stessi o dalle autorità competenti. Ove si avvalgano nel proprio ufficio di cassieri, impiegati o commessi, rispondono di essi anche se la loro assunzione sia stata approvata dall'autorità competente.

Tale responsabilità non varia nè diminuisce per la vigilanza, sindacato e riscontro che venisse esercitato da altre autorità sulla loro gestione.

Art. 98.

Gli agenti che hanno obbligo di riscuotere entrate dovute alla colonia a scadenza determinata debbono pagare del proprio le somme non riscosse, quando non giustifichino, entro un trimestre dalla data della scadenza delle singole rate, l'iniziamento degli atti coercitivi contro i debitori morosi e non comprovino con validi documenti la inesigibilità delle partite.

Quando detti agenti paghino del proprio, subentrano all'Amministrazione coloniale nel diritto di azione verso i debitori.

Art. 99.

Per gli uffici che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte e i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi.

I contabili principali non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuratezza.

Art. 100.

Le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di danaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, non sono messe a discarico degli agenti contabili se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi e non comprovino di non essere imputabili del danno nè per negligenza, nè per indugio frapposto nel richiedere

provvedimenti necessari per la conservazione del danaro e delle cose avute in consegna.

Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti o nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro o delle cose mobili.

Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto del governatore.

Tale decreto però, mentre è diretto a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti puramente amministrativi, non produce alcun effetto di legale liberazione, rimanendo integro e impregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente.

Art. 101.

I funzionari della colonia che in qualsiasi modo abbiano funzioni di controllo di vigilanza sulle Casse e sui magazzini della colonia, sono responsabili dei valori che per loro colpa o negligenza andassero perduti.

A tale effetto sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale può porre a loro carico il valore perduto, in tutto od in parte.

Art. 102.

Le istanze per responsabilità dei funzionari indicati nell'articolo precedente vengono promosse dal procuratore generale presso la Corte dei conti all'appoggio dei documenti e degli elementi che gli sono comunicati dalla colonia, o direttamente quando la responsabilità emerga dall'esame dei conti, da fatti e da documenti sottoposti in qualunque modo al sindacato, al giudizio o alla vigilanza della Corte medesima.

Art. 103.

Nel caso di responsabilità dei funzionari della colonia, il governatore può adottare tutti i provvedimenti amministrativi consentiti dalle norme vigenti in colonia; ciò indipendentemente e senza pregiudizio del procedimento giudiziario dinanzi alla Corte dei conti, e qualunque possa essere il risultato del procedimento stesso.

Art. 104.

Gli agenti della riscossione, consegnatari di materie, o altre persone che per qualsivoglia titolo o sotto qualunque denominazione sono gerenti del danaro o hanno in consegna materie, valori e oggetti appartenenti alla colonia, non sono soggetti a cauzione.

Con ispezioni saltuarie si provvede all'accertamento della regolarità della gestione delle entrate e della consistenza dei magazzini.

TITOLO VI.

Entrate

—

Art. 105.

Le entrate della colonia sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che essa ha diritto di riscuotere in virtù di leggi generali e speciali, di contratti e di qualsivoglia altro titolo, da cui derivino diritti a suo favore.

Art. 106.

Gli uffici centrali del Governo della colonia, ciascuno per la parte di propria competenza, curano che l'accertamento e l'integrale riscossione di tutte le entrate avvengano secondo gli ordini del governatore e le norme vigenti.

Ogni agente di riscossione deve essere alla dipendenza di un ufficio centrale di Governo.

Art. 107.

La riscossione delle entrate è fatta per mezzo di agenti designati dal governatore, nei modi e nelle forme prescritte, sotto la loro personale responsabilità.

Le somme dovute alla colonia, la riscossione delle quali non sia specialmente affidata a detti agenti, sono versate direttamente in tesoreria.

Art. 108.

Le entrate si conteggiano in lire italiane.

Nessun titolo di credito verso la colonia, può essere ricevuto in conto di debiti verso la colonia stessa.

Gli agenti di riscossione che ne accettino sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo illegalmente ricevuto.

Art. 109.

Quando sia ammesso di riscuotere entrate in valute diverse dalla lira italiana, i contabili delle riscossioni accettano le valute speciali al tasso legale o al corso della giornata, a seconda che si tratti di debito espresso in valuta speciale o in lire italiane. In questo secondo caso, la differenza tra il tasso legale e il corso della giornata delle valute speciali è introitata a titolo di provento eventuale.

Il tasso legale delle valute speciali deve sempre essere più elevato del corso ordinario delle valute; quando eventualmente il corso della giornata fosse superiore al tasso legale, le valute speciali non possono essere ricevute in soddisfacimento di debiti espressi in lire italiane.

Art. 110.

Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nella tesoreria della colonia nelle stesse valute in cui sono state esatte.

Art. 111.

Gli agenti di riscossione debbono eseguire normalmente ogni 15 giorni i versamenti delle somme riscosse, ed ogni volta che il numerario in cassa sia superiore:

alle L. 5000 per la dogana;
alle L. 1000 per gli altri uffici.

Gli agenti aventi sede in Asmara, eseguono direttamente i versamenti nella tesoreria coloniale; quelli aventi sede in altre località, nell'ufficio postale del luogo o viciniore, acquistando vaglia postali a favore del tesoriere.

Gli agenti di riscossione aventi sede lontana dalla località ove esiste la tesoreria coloniale o l'ufficio di posta, debbono effettuare i versamenti allorchè abbiano in cassa fondi eccedenti i bisogni normali per il pagamento delle spese di cui fossero incaricati e sempre nei termini fissati dal governatore con istruzioni speciali.

Art. 112.

Qualunque versamento da farsi nella tesoreria, deve essere accompagnato da una fattura indicante:

a) la persona, ditta o ufficio al quale deve essere intestata la quietanza;

b) la causale del versamento;

c) l'indicazione delle monete e dei valori che si vogliono versare.

Sulla fattura la Direzione di finanza appone la autorizzazione per il rilascio delle quietanze e l'indicazione dell'imputazione della somma a bilancio. Detta autorizzazione vale come ordine di riscossione.

Art. 113.

Gli agenti di riscossione sono sottoposti alla vigilanza della ragioneria della colonia, la quale, quando scorga irregolarità di qualsiasi natura, ne riferisce al governatore per i provvedimenti del caso.

Art. 114.

Per la periodica dimostrazione delle riscossioni e dei versamenti, e per l'esercizio dell'autorità e della vigilanza degli uffici centrali del Governo, gli agenti di riscossioni e gli altri uffici dovranno

rispettivamente rendere i conti nel modo stabilito dall'art. 119.
Gli uffici centrali di Governo si assicurano che le percezioni degli agenti siano fatte in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 115.

Gli agenti di riscossione debbono rilasciare quietanza delle somme che riscuotono, nelle forme prescritte dalle norme vigenti per i diversi servizi.

Le quietanze sono staccate da speciali fogli o fascicoli di bollettario a madre e figlia, con numero continuativo per ogni esercizio forniti dal consegnatario responsabile.

Le quietanze debbono contenere la indicazione della persona che paga, della somma riscossa, in cifre e in lettere, dell'oggetto e della data di riscossione e debbono essere sottoscritte dall'agente di riscossione o da chi, per speciale disposizione, è autorizzato a rappresentarlo.

Art. 116.

I bollettari debbono essere tenuti colla più scrupolosa esattezza.

I fogli o fascicoli di bollettario incominciati rimasti in bianco alla fine del trimestre, debbono essere annullati con linee trasversali; a tergo della ultima matrice di quietanza rilasciata per ogni specie di bollettari o fascicolo, l'agente di riscossione deve far risultare in tutte lettere e munire della sua firma il totale generale delle somme riscosse.

Nei casi di qualunque alterazione o distruzione di fogli o fascicoli, il Governo della colonia può sottoporre l'agente a provvedimenti di disciplina, salvo l'eventuale giudizio della Corte dei conti.

Art. 117.

Il tesoriere della colonia per i versamenti che riceve, tanto dai debitori diretti quanto dagli agenti di riscossione, deve rilasciare quietanza staccata da un bollettario a madre e figlia, munito del bollo a secco del Ministero del tesoro.

Le quietanze di tesoreria debbono essere sottoscritte dal tesoriere e dal controllore, al quale spetta di consegnarle o trasmetterle alle parti interessate.

Art. 118.

In nessun caso è permesso al tesoriere di dare copia delle quietanze.

Qualora avvenga lo smarrimento o la distruzione di una quietanza vi si supplisce, a richiesta della parte interessata, con un certificato desunto dalla relativa matrice.

Ove la quietanza non sia stata perduta per fatto dell'Amministrazione, occorre che, su domanda e a spese della parte interessata, sia pubblicato apposito avviso sul Bollettino ufficiale della colonia. Trascorso un mese dal giorno della pubblicazione dell'avviso, senza che sia stata rinvenuta la quietanza, si rilascia il chiesto certificato, qualora non siano state fatte opposizioni, o queste siano riconosciute infondate.

Art. 119.

Al termine di ogni trimestre, e non più tardi del giorno 20 del mese successivo, gli agenti di riscossione compilano e trasmettono al competente Ufficio centrale di Governo il conto delle riscossioni e dei versamenti fatti nel trimestre, redatto sopra apposito stampato, in tre esemplari.

Tale conto, verificato da detto Ufficio, agli effetti di cui all'articolo 114, è passato nel più breve tempo, e non oltre la fine del mese stesso, all'ufficio di ragioneria, per le operazioni di sua competenza.

Al conto sono allegate:

a) le matrici dei fogli di bollettari;

b) le quietanze per i versamenti fatti dalla tesoreria coloniale durante il trimestre al quale il conto si riferisce.

Art. 120.

Debbono pure essere allegati, a giustificazione delle riscossioni eseguite, i documenti necessari a rendere possibile e completo il controllo.

Il capo dei servizi postali allega al conto la dimostrazione particolareggiata delle carte valori distribuite nel trimestre agli uffici postali e perciò considerate esitate.

Il direttore dell'esercizio della ferrovia allega la dimostrazione dei biglietti venduti per passeggeri dalle varie stazioni durante trimestre.

Al conto dell'ultimo trimestre dell'esercizio tutti gli agenti di riscossione debbono unire le dimostrazioni, anche negative, delle entrate riferentisi all'esercizio e non riscosse al 30 giugno, indicando le causali e possibilmente il nome dei debitori.

Art. 121.

L'ufficio di ragioneria eseguita la verifica contabile e trovati i conti regolari, ne restituisce un esemplare, col visto di approvazione, per discarico degli agenti di riscossioni.

Art. 122.

Le somme dovute alla colonia per entrate non riscosse entro lo esercizio vengono classificate in crediti:

a) la cui riscossione può considerarsi certa;

b) incerti, perchè controversi o di dubbia esazione;

c) riconosciuti assolutamente inesigibili.

Le due prime categorie figurano nel rendiconto consuntivo come residui attivi, i crediti della terza categoria vengono annullati con decreti del governatore.

Art. 123.

Per l'annullamento dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, superiori alle L. 2000, ma non alle L. 8000, il governatore sente il parere del Consiglio d'amministrazione; e se oltrepassano le L. 8000 sente anche il parere del Consiglio coloniale.

TITOLO VII.

Spese

Art. 124.

Sono spese della colonia quelle che leggi generali o speciali, decreti, regolamenti, contratti o altri consimili titoli legali pongono a suo carico, per sopperire ai servizi e per soddisfare i debiti da essa contratti.

Art. 125.

L'ordinazione delle spese spetta esclusivamente al governatore il quale vi provvede o in principio dell'esercizio coll'assegnare i fondi necessari al funzionamento di ciascun ufficio o servizio della colonia, o durante l'esercizio con provvedimenti speciali per le spese da farsi a carico dei fondi, ai quali già non sia stata data una specifica destinazione.

I capi di ufficio o di servizio sono ordinatori secondari delle spese a carico degli stanziamenti loro rispettivamente assegnati.

Art. 126.

Per le somme che siano da pagarsi con fido del bilancio coloniale e che per la loro natura non costituiscano spesa definitiva a carico del bilancio, e cioè per le somme imputabili allo stanziamento di cui è detto all'art. 80, deve intervenire speciale provvedimento del governatore, da prendersi sentito il parere del Consiglio d'amministrazione, salvo nei casi seguenti:

a) che si tratti di pagamenti per somme non superiori a L. 2000;

b) che si tratti di anticipazione di stipendi nei casi previsti dalle disposizioni vigenti;

c) che si tratti di anticipazione di somme o di pagamenti di spese per conto di altre Amministrazioni.

Spetta alla Direzione di finanza di provvedere alla liquidazione ed al ricupero delle somme pagate a carico dello stanziamento anzidetto.

Art. 127.

I fondi stanziati in bilancio determinano i limiti della facoltà del governatore nell'impegnare o nell'ordinare le spese.

Tanto per le spese ordinarie dipendenti da contratto, quanto per le spese straordinarie, ripartite per legge in più esercizi finanziari, può l'impegno contrattuale comprendere più anni, sempreché il pagamento da farsi in ciascun esercizio corrisponda alla quota di spesa che la legge stabilisce potersi eseguire nell'esercizio stesso.

Agli effetti degli impegni la direzione di finanza deve dare notizia alla ragioneria di tutti i contratti, convenzioni od atti qualsiansi dai quali derivino oneri a carico della colonia, affinchè il capo ragioniere, non incontrandovi difficoltà, vi apponga il suo visto e prenda nota degli impegni.

Ove per difetto di fondi o per qualsiasi altro motivo di irregolarità il capo ragioniere non creda di poter apporre il suo visto, ne riferirà al governatore secondo quanto è prescritto pei pagamenti ai successivi articoli 130 e 131.

Art. 128.

La liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli o documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori della colonia, o compilati nelle forme stabilite dal presente regolamento e da quelli speciali per i vari servizi.

I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per provviste del materiale mobile, che viene affidato ai consegnatari di cui è menzione all'art. 10, debbono portare a corredo un certificato o contenere una dichiarazione di assunzione in carico sugli inventari.

L'esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione della spesa e che debbono corredare l'ordinazione di pagamento, deve essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori. L'altro o gli altri esemplari che l'Amministrazione deve conservare nei propri atti debbono sempre rilasciarsi in forma di semplici copie autentiche.

La emissione di duplicati di tali documenti può solo aver luogo in casi eccezionali e di imprescindibile necessità e con forme e cautele tali da togliere la possibilità di un duplicato pagamento.

Art. 129.

Gli ordini di pagamento a carico del bilancio coloniale sono emessi dal governatore, o, per sua delegazione, dal funzionario all'uopo designato. Tale delegazione deve risultare da atto inserito nel Bollettino ufficiale della colonia.

Le richieste per l'emissione degli ordini di pagamento sono dirette al governatore o al funzionario da esso delegato, il quale le passa all'ufficio di ragioneria per il rilascio dei relativi ordini.

Art. 130.

Accertata la causa legale della spesa e riconosciuto che sia regolarmente imputata ai residui o alla competenza e stia nei limiti delle assegnazioni del bilancio, e che per le spese da pagare o da rimborsare sia regolare la liquidazione e la giustificazione, il capo ragioniere dà corso alla richiesta di emissione dell'ordine di pagamento, o del ruolo di spese fisse, e lo sottopone alla firma del governatore o di chi deve firmarlo in luogo di esso.

Art. 131.

Qualora il capo ragioniere non creda, per qualsiasi motivo di irregolarità, dare seguito ad un ordine di pagamento o ruolo, deve subito riferirne direttamente al governatore, il quale se ciononostante giudichi sia da approvare la emissione del titolo di pagamento, ne darà ordine in iscritto al capo ragioniere che dovrà eseguirlo.

Art. 132.

Con ordini di pagamento diretti si provvede a soddisfare:

a) le spese per prestazioni, forniture ed acquisti d'importo superiore a L. 300;

b) le indennità di viaggio o di missione, e le somme per rimborso di spese relative a missioni e servizi, in quanto non debbano essere conteggiate su speciali rendiconti;

c) le indennità di equipaggiamento, i compensi, le gratificazioni e i sussidi che siano accordati dal governatore e le altre spese di ogni genere, ad eccezione di quelle continuative o fisse, inerenti al personale:

d) le somme dovute al tesoro dello Stato per ritenuta ordinaria sugli stipendi d'organico di cui sono provvisti i funzionari coloniali;

e) le somme dovute al tesoro dello Stato per tassa ordinaria sugli stipendi d'organico e per imposta di ricchezza mobile sugli stipendi predetti e sugli assegni imponibili di cui sono provvisti i funzionari coloniali;

f) le altre spese per le quali non sia stabilita una diversa forma di pagamento.

Art. 133.

Con note annuali di spese fisse si provvede al pagamento:

a) degli stipendi ed assegni ai funzionari ed impiegati;

b) degli assegni ai capi e notabili indigeni;

c) degli assegni agli ex-militari pensionati indigeni.

Art. 134.

Con ordini di pagamento per anticipazione di fondi si provvede a fornire i mezzi necessari:

a) per sopperire alle spese da farsi in economia;

b) per pagare gli stipendi ed assegni agli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali;

c) per sopperire alle paghe ed altre spese relative alle truppe

d) per mettere in grado le persone alle quali sono affidate funzioni o servizi straordinari di far fronte alle spese che incontrano nel compimento degl'incarichi ricevuti.

Di regola le anticipazioni ai funzionari delegati sono commisurate al fabbisogno di non più di un mese.

Art. 135.

Gli ordini di pagamento sono staccati da apposito bollettario si compongono di matrice, ordine, contromatrice e avviso di ricevuta di contromatrice.

Art. 136.

Gli ordini di pagamento tanto individuali quanto collettivi, hann un numero d'ordine progressivo per esercizio e debbono contener le seguenti indicazioni:

- l'esercizio cui la spesa si riferisce;
- il numero dell'articolo di bilancio cui va imputata la spesa
- il cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a dare quietanza;
- l'oggetto preciso della spesa;
- la somma da pagarsi, scritta in lettere e in cifre;
- la data dell'emissione;
- il luogo in cui deve farsi il pagamento;
- la valuta con la quale il pagamento deve eseguirsi.

Art. 137.

Le matrici degli ordini di pagamento rimangono presso l'uffici di ragioneria e gli ordini sono rimessi all'ufficio richiedente, perch li faccia pervenire ai creditori, oppure al tesoriere, se si debbon convertire in quietanza o in vaglia del tesoro.

Le contromatrici sono rimesse al controllore della tesoreria,

quale, accertata la disponibilità dei fondi necessari al pagamento, vi appone il visto e ne dà ricevuta all'ufficio di ragioneria.

Le contromatrici degli ordini ammessi a pagamento sono dal controllore passate al tesoriere, se pagabili ove ha sede la tesoreria, e trasmesse agli uffici postali incaricati dei pagamenti per conto della tesoreria.

Il tesoriere e i funzionari pagatori, a presentazione degli ordini ne eseguono il pagamento, dopo avere accertata la corrispondenza con la relativa contromatrice munita del visto del controllore, ritirandone quietanza.

La contromatrice si unisce all'ordine estinto.

In nessun caso il tesoriere o i funzionari pagatori debbono pagare ordini, se non sia loro pervenuta la relativa contromatrice.

Art. 138.

Alle richieste di emissione di ordini di pagamento diretti debbono unirsi i documenti di spesa regolarmente liquidati.

Per le spese in dipendenza di contratto o di determinazione governatoriale, si deve allegare copia del contratto o della determinazione; qualora tali spese siano continuative, le copie predette sono unite alla prima richiesta, facendo nelle successive riferimento a quella cui furono unite.

Art. 139.

Riconosciuta la validità e la regolarità dei documenti l'ufficio di ragioneria compila i relativi ordini di pagamento, che, muniti del visto del capo ragioniere, sono presentati per la firma al governatore o al funzionario da esso all'uopo delegato.

Art. 140.

Le note annuali di spese fisse sono compilate dalla ragioneria e trasmesse, dopo munite della firma del governatore o del suo delegato, e del visto del capo ragioniere, al controllore della tesoreria coloniale, con l'indicazione dell'assegno da pagarsi a ciascun inscritto e dell'articolo di bilancio sul quale deve fare imputazione.

Sono compilate tante note quanti sono i ruoli amministrativi tenuti dalla ragioneria, in armonia all'art. 133.

Il controllore conserva negli atti del proprio ufficio le note suindicate e, per le spese che debbono essere pagate in località differenti da quella ove ha sede la tesoreria, trasmette un estratto delle note all'ufficio postale della località ove il pagamento deve essere eseguito.

Per le spese fisse da soddisfarsi direttamente dalla tesoreria, il controllore confronta colle note i titoli che debbono presentare i creditori, ne fa il discarico sulle note stesse, li vidima e li passa al tesoriere per il pagamento. Per le spese fisse il pagamento deve farsi in località diversa da quella ove ha sede la tesoreria, il capo dell'ufficio postale, dopo aver confrontati i titoli necessari con l'estratto delle note ricevute dal controllore della tesoreria ed averne ivi fatto il discarico, eseguisce il pagamento.

E' vietato agli uffici postali di soddisfare spese fisse che non siano comprese negli estratti delle note loro comunicate dal controllore della tesoreria.

Art. 141.

Le note annuali di spese fisse debbono indicare per ogni partita la somma dovuta al lordo, le ritenute e le rate da pagarsi effettivamente al creditore per l'anno in corso.

Debbono altresì indicare il luogo dove il pagamento deve essere effettuato.

La ragioneria tiene in evidenza sopra apposito registro il conto individuale dei pagamenti fatti a ciascun stipendiato in base alle note di spese fisse per accertare la regolarità dei pagamenti eseguiti.

Art. 142.

Le variazioni alle partite di spese debbono risultare da elenchi che sono comunicati nei modi e con le forme stesse prescritte per le note principali.

Se la variazione importa un aumento o una diminuzione alla somma da pagare, il controllore della tesoreria ne fa annotazione nel conto cui si riferisce la variazione, e provvede in conseguenza. Se la variazione importa la cessazione della partita il relativo conto corrente viene chiuso e non può riaprirsi senza una nuova nota.

Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità e di aspettativa, pensioni e assegni congeneri, di cui all'art. 133, si pagano a mesi maturati.

Tuttavia il pagamento potrà incominciare il giorno 27 del mese cui si riferiscono le mensualità; e, venendo a cessare, in colui che ha riscosso prima della scadenza del mese, il diritto agli assegni, non si promuove azione per la restituzione del più percetto.

Art. 143.

Il pagamento delle spese fisse autorizzato con la nota di cui all'art. 133, viene effettuato sulla presentazione alla tesoreria e agli uffici postali, da parte dei creditori, dei documenti che ad essi vengono rilasciati dalla ragioneria.

Tali documenti sono:

a) il libretto per la riscossione degli assegni per i funzionari e per gli impiegati civili della colonia;

b) il certificato d'inscrizione per i capi e notabili indigeni per gli interpreti, scrivani e ordinanze indigene, per gli stipendiat indigeni vari e per gli ex-militari indigeni.]

I titolari dei libretti debbono preventivamente compilare e firmare, nella parte contenente la dichiarazione della somma da riscuotere o quella da versare a sconto debiti verso la colonia e per qualsiasi altro motivo, lo scontrino del mese cui si riferisce l'assegno da staccarsi dal fascicolo annesso al libretto.

Art. 144.

Dopo che gli scontrini e i certificati siano stati confrontati con le note dal controllore della tesoreria e con gli estratti delle note dai capi degli uffici postali, e, dopo riconosciuta la esattezza delle somme da pagare, il tesoriere o il capo dell'ufficio postale fa apporre dai titolari dei libretti la quietanza per la somma al netto delle ritenute sugli scontrini presentati, e dai titolari dei certificati d'inscrizione la quietanza su appositi elenchi nominativi. Eseguisce quindi i pagamenti dopo staccati e ritirati gli scontrini quietanzati e dopo apposto sui certificati d'iscrizione l'annotazione di eseguito pagamento, e restituisce agli interessati i libretti o i certificati.

Art. 145.

Il pagamento degli stipendi ed assegni agli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali ha luogo presso le Casse dei reparti su presentazione di scontrino da staccarsi dal libretto di riscossione, e da compilarsi e firmarsi nel modo indicato all'art. 143.

Art. 146.

Gli ordini di pagamento per anticipazione di fondi, compilati in conformità del disposto degli articoli 135 e 136, debbono essere intestati alla qualità ufficiale del funzionario delegato, quando si riferiscono a spese relative al normale funzionamento dei servizi; e quando trattisi di funzioni e servizi straordinari debbono essere intestati al nome del funzionario o della persona cui è stato affidato l'incarico, facendo seguire a tale intestazione la precisa indicazione dell'incarico stesso.

Art. 147.

Alle richieste di emissione di ordini per anticipazione di fondi per le spese che non si riferiscono al normale funzionamento dei servizi deve essere unita la relativa autorizzazione governatoriale.

Art. 148.

Gli ordini ammessi a pagamento non possono essere annullati o variati, per qualsiasi ragione, se non dall'ufficio che li ha emessi.

Quelli da annullarsi o che per qualunque ragione non si debbano e non si possano più pagare, sono restituiti all'ufficio di ragioneria.

Art. 149.

La giustificazione delle anticipazioni deve risultare da regolari rendiconti documentati. Tali rendiconti sono compilati trimestralmente pei servizi normali continuativi.

Per le anticipazioni date per funzioni e servizi straordinari, il rendiconto è presentato trimestralmente o ad incarico compiuto, ed in ogni caso sempre alla chiusura dell'esercizio finanziario nel quale furono concesse le anticipazioni.

Art. 150.

Quando per trasloco od altra causa al funzionario al quale sono intestati gli ordini di anticipazione ne succede un altro, si compila apposito processo verbale in cui si indicano:

a) il rendiconto al quale si riferisce l'ultima dichiarazione di regolarità rilasciata dall'ufficio di ragioneria e la somma per la quale fu accordata;

b) l'ammontare delle spese comprese nei rendiconti eventualmente trasmessi dal funzionario cessante all'ufficio di ragioneria e dei quali non fosse ancora pervenuta la dichiarazione di regolarità;

c) i titoli di spesa che per ogni ordine di anticipazione esistessero tuttavia presso l'ufficiale delegato cessante;

d) il numerario effettivo giacente presso il medesimo e del quale si effettua la consegna.

I titoli di spesa sono descritti partitamente, e della validità e legalità dei medesimi è sempre responsabile il funzionario che ha ordinato la spesa.

Copia di detto verbale è allegata al primo rendiconto che il funzionario subentrante trasmette all'ufficio di ragioneria.

Art. 151.

L'ufficio di ragioneria tiene in evidenza in apposito registro e distintamente i conti dei funzionari delegati ai quali si accordano anticipazioni di fondi, addebitandoli delle somme loro pagate con gli ordini di pagamento relativi, o accreditandoli a misura che i rendiconti da essi presentati siano riconosciuti regolari, mediante rilascio delle relative dichiarazioni.

Nei detti conti si tiene nota degli eventuali versamenti eseguiti in tesoreria per esuberanza di fondi, che si portano a credito dei funzionari delegati.

Art. 152.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione fino a che non ne abbiano ottenuto regolare discarico.

Essi non possono farne uso diverso da quello per il quale furono accordate, e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili.

Sono altresì personalmente responsabili della regolarità delle spese liquidate e dei pagamenti fatti e a tale effetto sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 153.

Il governatore può, ove lo ritenga opportuno, ordinare ispezioni o verificazioni di Cassa presso i funzionari che gestiscono anticipazioni.

Art. 154.

I funzionari che ricevono i fondi in anticipazione hanno l'obbligo di tenere esatto conto in apposito giornale di cassa di tutte le somme introitate e di tutte le spese liquidate e pagate.

Detto giornale deve in ogni momento dare l'esatta situazione di cassa, e i documenti giustificativi delle spese devono essere conservati insieme al numerario.

Art. 155.

Entro dieci giorni dai termini di cui all'art. 149 i funzionari delegati compilano in duplice esemplare il rendiconto delle spese soddisfatte e, corredandolo dei relativi documenti giustificativi, lo trasmettono al Governo della colonia.

Nel rendiconto si dimostra il conto di cassa con la rimanenza al primo giorno del trimestre, le anticipazioni ricevute, le spese soddisfatte e la rimanenza di cassa alla fine del trimestre, il tutto distintamente per le valute ordinarie e per quelle anticipate, secondo le anticipazioni ricevute.

Al rendiconto dell'ultimo trimestre dell'esercizio, tutti i funzionari delegati debbono allegare una dimostrazione delle spese rimaste da pagare al 30 giugno in conto dell'esercizio scaduto, perchè l'ufficio di ragioneria possa tenerne conto nell'accertamento dei resti da pagare.

Art. 156.

I competenti uffici di Governo esaminano i rendiconti in linea amministrativa e quindi li trasmettono all'ufficio di ragioneria per i successivi controlli e per il rilascio della dichiarazione di regolarità.

Art. 157.

Il rilascio delle dichiarazioni di regolarità non pregiudica menomamente l'eventuale procedimento e il giudizio di responsabilità a carico di funzionari dinanzi alla Corte dei conti.

Art. 158.

Alla fine di un esercizio o di una speciale gestione, qualora il totale delle spese pagate risulti inferiore all'ammontare delle anticipazioni, le somme rimaste sono a cura dell'ufficio di ragioneria, fatte versare in tesoreria, a titolo di reintegro al bilancio passivo. Quando trattisi di gestioni continuative e si sia al termine dell'esercizio, il versamento della somma sopravanzata può aver luogo mediante commutazione in quietanza di ordine di anticipazione sul nuovo esercizio.

Art. 159.

I creditori devono, alla presenza di chi paga, stendere la quietanza sul titolo di pagamento, apponendovi il proprio nome e cognome.

Se non possono o non sanno scrivere, i creditori appongono nello spazio destinato alla firma l'impronta del dito pollice destro. Il pagamento avviene alla presenza di due testimoni conosciuti dal pagatore che sottoscrivono.

Per gli assegni, premi ed altre simili spese per i militari di truppa italiana ed indigena, il pagamento è giustificato da espressa dichiarazione dell'ufficiale pagatore.

Art. 160.

Quando nell'erogazione di somme a carico dello stanziamento di cui all'art. 80, il pagamento avviene dietro rilascio di ricevuta stesa su foglio da restituirsi all'atto in cui sarà rimborsata la somma pagata, il pagamento è da ritenersi documentato sufficientemente con il rilascio di copia della ricevuta dichiarata conforme su attestazione personale del governatore.

Il documento originale è, in tali casi, trattenuto dal governatore.

Art. 161.

Alle spese di qualsiasi natura da soddisfarsi in Italia provvede in via ordinaria direttamente il Governo coloniale con ordini di pagamento commutabili in vaglia di tesoro e in vaglia postali.

In via eccezionale vi provvede, in seguito ad autorizzazioni speciali, il deposito coloniale in Napoli, coi fondi ricevuti in anticipa-

zione per le spese ordinarie. Ciò a deroga del prescritto col 2° comma dell'art. 152.

Dello ammontare delle spese pagate a tenore di quanto è detto in precedenza, il deposito dà notizia al Governo della colonia, trasmettendo i titoli relativi ai pagamenti eseguiti per il reintegro da darsi all'articolo di bilancio sul quale gravò l'anticipazione, e per il carico ai singoli stanziamenti cui le spese si riferiscono.

Art. 162.

Al pagamento delle spese relative a provviste forniture, prestazioni, ecc., eseguite all'estero, si può provvedere per mezzo di tratte sul Governo della colonia, e soltanto da chi ne abbia ottenuto dal governatore speciale autorizzazione, indicante il limite massimo della somma per la quale le tratte possono essere emesse.

I traenti, contemporaneamente alla emissione delle cambiali, debbono darne avviso al Governo della colonia, e regolarle in modo che questo possa provvedere alla estinzione di esse mediante regolari ordini di pagamento; e in ogni caso le cambiali non possono essere rilasciate a meno di cinque giorni vista.

Art. 163.

Il Governo della colonia, all'atto della presentazione delle tratte di cui all'articolo precedente, provvede alla loro estinzione.

Le tratte vengono poi ritirate al momento che si consegna l'ordine di pagamento alle persone che le hanno presentate.

Art. 164.

Gli ordini di pagamento non soddisfatti al 30 giugno sono annullati, salvo a sostituirli, ove occorra, nell'esercizio successivo con imputazione ai residui.

Art. 165.

Nel caso di smarrimento o di distruzione di un ordine di pagamento non estinto, deve essere informata la ragioneria della colonia, la quale fa eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e per il rinvenimento del titolo smarrito. Qualora le ricerche riescano infruttuose, la ragioneria può richiedere la pubblicazione dell'avvenuto sul Bollettino ufficiale della colonia a spese del creditore. Trascorso un mese dalla fatta pubblicazione, la ragioneria promuove la emissione di un duplicato del titolo smarrito o distrutto che è spedito con le stesse formalità e indicazioni prescritte per l'originale.

Sulla matrice di questo, e in tutti i registri ove esso è allibrato, deve farsi menzione del rilascio del duplicato.

Art. 166.

Le spese di giustizia che occorrono tanto nei giudizi penali, quanto in quelli civili per persone ammesse al gratuito patrocinio e che essendo dovute a terzi debbano pagarsi immediatamente, sono soddisfatte dalla cancelleria del tribunale dietro ordini o decreti spediti dalle competenti autorità giudiziarie sulle note delle spese conformi alle tariffe in vigore, e secondo le prescrizioni vigenti.

L'ufficio di cancelleria trasmette trimestralmente alla ragioneria, oltre il rendiconto delle spese di cui sopra, la dimostrazione del movimento delle partite inscritte a campione dalla quale risulti:

a) la nota dei crediti che esistevano al principio del trimestre;

b) le somme addebitate nel trimestre, distintamente per pagamenti effettivamente eseguiti e per diritti di cui sia stata ordinata la inscrizione a credito;

c) le somme riscosse a sconto totale o parziale delle partite con riferimento alle quietanze rilasciate;

d) la situazione delle partite alla fine del trimestre.

I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati, e sono tenuti al risarcimento del danno che la colonia venisse a soffrire per gli errori o le irregolarità delle loro disposizioni.

Art. 167.

Per le ritenute derivanti da multe contrattuali, debiti verso la colonia, assegnazioni giudiziarie, cessioni volontarie, ecc., si provvede mediante ordini diretti in conto delle somme dovute dall'Amministrazione. Tali ordini sono commutati in quietanza di tesoreria quando riguardano crediti dell'Amministrazione o multe inflitte dall'Amministrazione stessa, o sono intestati ai terzi sequestratari o cessionari, quando riguardano crediti dei sequestratari o cessionari stessi.

Art. 168.

Nei casi permessi dalla legge, i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dall'Amministrazione coloniale, e qualunque altro atto che abbia per scopo di impedirne o trattenerne il pagamento, debbono essere notificati al direttore di finanza, nella forma delle citazioni, quando si tratti di somme per le quali siano ancora da emettere ordini di pagamento a favore del creditore. Il direttore di finanza comunica tali atti alla ragioneria per gli effetti di cui al seguente art. 174.

Quando invece si tratti di ordini diretti già emessi e non ancora pagati ovvero di somme da pagarsi coi fondi delle anticipazioni, la notifica degli atti suddetti può essere fatta direttamente agli uffici pagatori. In detti atti si deve indicare il titolo e l'oggetto del credito che si vuole colpire.

Art. 169.

Quando gli atti di pignoramento, sequestro, opposizione, cessione e delegazione sono notificati agli ufficiali pagatori, questi sospendono il pagamento delle somme dovute, dandone immediatamente comunicazione al direttore di finanza al quale trasmettono detti atti per accertarne la validità.

Art. 170.

Le cessioni o delegazioni debbono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

Art. 171.

Per le somme dovute dall'Amministrazione coloniale per somministrazioni, forniture o appalti di opere pubbliche, non sono ammessi atti di pignoramento, cessione o sequestro durante la esecuzione delle opere stesse, salvo che il Governo coloniale non riconosca che il sequestro, pignoramento o cessione non possa nuocere all'andamento o alla perfezione dell'opera.

Art. 172.

Quando gli atti, di cui nei precedenti articoli, contenessero citazioni a comparire davanti all'autorità giudiziaria per fare la dichiarazione delle somme dovute, il Governo della colonia fa pervenire al giudice competente la dichiarazione delle somme di cui deve eseguirsi il pagamento.

Questa dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte dal Codice di procedura civile.

Art. 173.

Su tutti gli atti di pignoramento, sequestro od opposizione notificati all'Amministrazione coloniale, deve essere sentito il parere dell'avvocato del Governo della colonia.

Le somme dovute dall'Amministrazione coloniale e per le quali siano stati notificati gli atti prodotti, sono, qualora penda controversia, costituite in deposito provvisorio in tesoreria, e ne viene ordinato il pagamento a favore dei creditori pignoranti o sequestranti quando siano regolarmente notificate all'Amministrazione le relative sentenze esecutive di assegnazione.

Art. 174.

L'ufficio di ragioneria, in base alle comunicazioni ricevute secondo è detto nel primo capoverso dell'art. 168, tiene in evidenza,

in apposito registro, i conti delle cessioni, dei sequestri e dei pignoramenti, in modo che ad ogni momento possa rilevarsene la situazione nell'interesse, tanto dell'Amministrazione, quanto dei singoli creditori sequestranti o pignoranti.

TITOLO VIII.

Resa dei conti amministrativi e dei conti giudiziali

—

Art. 175.

Il controllo amministrativo sulla gestione del bilancio della colonia spetta al Ministero delle colonie.

In relazione al disposto del presente regolamento, il Governo della colonia trasmette trimestralmente al Ministero predetto il conto generale della gestione del bilancio coloniale.

Art. 176.

Il conto generale trimestrale di cui nell'articolo precedente comprende:

1° la dimostrazione delle entrate riscosse e dei versamenti eseguiti in conto competenza e residui;

2° la dimostrazione delle spese pagate in conto competenza e residui;

3° il conto di cassa con l'elenco delle quietanze rilasciate e degli ordini di pagamento estinti;

4° la dimostrazione dello stato nel quale si trovano i vari articoli di bilancio dopo eseguita l'applicazione delle entrate e delle spese di bilancio quali risultano dai conti della tesoreria coloniale.

Al conto generale sono allegati:

a) i conti degli agenti di riscossione con annesse le matrici dei fogli di bollettario consumati o le quietanze delle somme versate in conto dei proventi coloniali;

b) la nota delle somme direttamente versate nella tesoreria coloniale coi relativi titoli giustificativi;

c) i rendiconti giustificativi delle anticipazioni presentati per I trimestre dai funzionari delegati e riveduti dall'ufficio di ragioneria;

d) la nota delle somme pagate con ordini diretti corredata dei documenti giustificativi;

e) le matrici delle quietanze rilasciate dalla tesoreria coloniale;

f) gli ordini di pagamento estinti, con le relative contromatrici, e le note di spese fisse soddisfatte dalla tesoreria coloniale.

Art. 177.

Il Ministero delle colonie, eseguito il controllo di sua spettanza trasmette alla Corte dei conti il conto generale trimestrale con gli allegati relativi per il rilascio delle dichiarazioni di regolarità.

Art. 178.

La resa dei conti amministrativi del patrimonio avviene nei modi indicati agli articoli 7 e 8 per ciò che si riferisce al patrimonio immobiliare, agli articoli 15 e 19 per ciò che si riferisce al patrimonio immobiliare.

Art. 179.

Tutti gli agenti della colonia che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, e che ricevono somme dovute alla colonia, o altre delle quali la colonia stessa diventa debitrice o hanno un maneggio qualsiasi di pubblico danaro, ovvero debito di materie ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti, oltre ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione. Sono eccettuati i funzionari delegati a pagare spese con fondi ricevuti a titolo di anticipazione, i quali rendono i loro conti amministrativi periodici all'Amministrazione della colonia, nei modi stabiliti dal presente regolamento. I detti funzionari però quando fossero imputati di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico loro affidato o di morosità nella presentazione dei conti periodici amministrativi, diventano passibili di speciale giudizio dinanzi alla Corte dei conti.

Art. 180.

Il conto giudiziale è reso alla Corte dei conti, per mezzo del Governo della colonia, entro tre mesi successivi alla chiusura dello esercizio cui si riferisce.

Art. 181.

Il conto viene presentato dall'agente che trovasi in carica alla chiusura dell'esercizio, tenendo distinti i fatti delle singole gestioni. Nel caso che in un esercizio più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi risponde della propria gestione e s'intende legalmente liberato solo dopo che sia stato approvato il conto giudiziale presentato dall'agente in carica alla chiusura dello esercizio, nel quale sono conglobati i conti delle singole gestioni.

Se l'agente per qualsiasi causa, affidi, sotto la sua responsabilità, il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorchè questa sia accettata dal Governo della colonia, non si interrompe la durata della sua gestione e il contabile deve perciò comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di tempo nel quale fu dalla detta persona sostituito.

Art. 182.

Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si provvede:

a) mediante istanza del pubblico ministero presso la Corte dei conti, nei modi previsti dagli articoli 35 e seguenti della legge 14 agosto 1862, n. 800;

b) o mediante compilazione del conto fatta d'ufficio dall'Amministrazione della colonia.

In questo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati a sottoscriverlo entro un termine stabilito con atto dell'ufficiale giudiziario competente se essi risiedono in Italia o se risiedono nella colonia con atto dell'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio del giudice della colonia stessa o di chi lo può sostituire in conformità dell'art. 58 del R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, sull'ordinamento giudiziario della colonia. E dopo ciò il conto sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Si avrà come riconosciuto il conto se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'Amministrazione.

La presentazione del conto e in difetto la notificazione del conto compilato d'ufficio costituiscono gli agenti dell'Amministrazione in giudizio avanti la Corte dei conti. Però nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno arrecato all'erario per fatto od omissione imputabili a colpa o negligenza del contabile o di altri funzionari, la Corte dei conti può pronunziare anche prima del giudizio sul conto.

Art. 183.

In tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trovi nella impossibilità di osservare le disposizioni stabilite per il rendimento del conto giudiziale, o di dare la giustificazione delle partite, può essere ammesso a giustificarsi avanti la Corte dei conti.

Art. 184.

Il conto giudiziale degli agenti di riscossione e dei consegnatari di materiali deve dimostrare il carico al principio dell'esercizio o della gestione, le variazioni in aumento o diminuzioni avvenute e la rimanenza da esigere, nonchè l'introito, l'esito ed il resto.

Per la giustificazione delle partite inscritte nel conto giudiziale i contabili allegano i necessari documenti e fanno riferimento a quelli che già avessero posto a corredo dei conti amministrativi.

Gli agenti di riscossione nel conto giudiziale debbono dimostrare e documentare le differenze tra le somme ricevute in carico per la riscossione e quelle effettivamente riscosse.

Art. 185.

Prima della trasmissione alla Corte dei conti, i conti giudiziali debbbono essere parificati dall'ufficio di ragioneria.

I moduli e la documentazione dei conti giudiziali sono proposti dal Governo della colonia, riveduti dalla ragioneria generale dello Stato e quindi sottoposti all'approvazione della Corte dei conti.

PARTE SECONDA.

Norme speciali per la gestione delle entrate e delle spese

TITOLO I.

Entrate

Art. 186.

Per le entrate che siano da riscuotere in seguito a speciali imposizioni annuali (tributi, tasse demaniali, tasse sui fabbricati, commercianti e simili) vengono compilati ruoli che sono resi esecutivi dal Governo della colonia e sono comunicati agli uffici incaricati della esazione e alla ragioneria.

L'ammontare dei ruoli esecutivi fa carico all' ufficio incaricato della esazione; durante l'esercizio i ruoli sono tenuti al corrente delle variazioni approvate dal Governo e comunicate alla ragioneria.

L'ufficio di ragioneria discarica trimestralmente gli uffici delle somme che vengono riscosse in base ai ruoli, e tiene in evidenza i conti di carico e scarico di ciascun ufficio per ogni ruolo singolo.

Art. 187.

Per le entrate che siano da riscuotere a scadenza fissa in dipendenza di contratti o atti speciali (canoni, affitti e simili) la direzione di finanza compila un ruolo generale che tiene al corrente colle relative variazioni, e determina quale ufficio debba curare le esazioni a tempo opportuno, comunicando l'estratto del ruolo e le variazioni all'ufficio stesso e alla ragioneria.

La ragioneria dà carico e scarico agli agenti delle somme risultanti dagli estratti di ruolo e dalle variazioni, tenendo le partite in evidenza nel modo stesso indicato all'articolo precedente.

Art. 188.

Le somme dovute alla colonia per qualsiasi altro titolo, oltre quelle indicate ai due articoli precedenti, o che non debbono essere versate direttamente in tesoreria dei debitori, sono riscosse dall'ufficio o servizio competente all'atto dell'accertamento.

Art. 189.

Nessuna somma dovuta alla colonia per qualsivoglia titolo può essere riscossa da uffici o servizi se non contro rilascio di ricevuta da distaccarsi da speciali bollettari numerati o bollati dalla ragioneria e dati regolarmente in carico ai vari agenti di riscossione.

Tengono luogo di bollettari le carte-valori postali, i biglietti ferroviari per passeggeri ed in generale le marche da bollo adottate nella colonia per far fede dell'eseguito pagamento di diritti o di corrispettivo di pubblici servizi.

Art. 190.

I modelli dei bollettari da adoperarsi dai singoli uffici o servizi per le varie riscossioni, sono determinati dalla Direzione di finanza e e sono stampati a cura dell'economato della colonia.

L'ufficio di ragioneria numera e bolla le singole bollette e dà in carico all'economo i bollettari per le distribuzioni ai vari agenti di riscossione, i quali rilasciano all'economo ricevute per ciascuna distribuzione.

Trimestralmente, l'economo trasmette alla ragioneria il rendiconto dei bollettari e stabilisce la consistenza alla fine del trimestre, giustificando colle ricevute degli agenti di riscossione le distribuzioni fatte, delle quali l'economo viene scaricato.

L'ufficio di ragioneria tiene in evidenza il conto dei bollettari di ciascun agente, caricando le quantità che risultano distribuite dall'economo e scaricando quelle consumate in ciascun trimestre, giusta quanto risulti dai rendiconti.

I bollettari già dati in carico all'economato o agli agenti, e che eventualmente non siano più da adoperare per cambio di modello o per qualsiasi altro motivo, sono restituiti alla ragioneria che procede all'annullamento, redigendo verbale e dando scarico cui spetti.

Art. 191.

Le carte-valori postali, i biglietti ferroviari e le marche da bollo d'ogni genere sono dalla ragioneria date in carico mediante verbale a quantità ed a valore rispettivamente al capo del servizio postale, al direttore dell'esercizio ferroviario e all'economo, i quali ne forniscono gli uffici postali, le stazioni ferroviarie e gli uffici e servizi cui le varie marche da bollo occorrano, osservando le norme seguenti:

a) il capo del servizio postale considera esitate le carte-valori postali all'atto stesso in cui le distribuisce agli uffici, i quali ne pagano l'importo a mezzo vaglia postale; tale importo è versato in tesoreria a titolo di proventi postali;

b) il direttore dell'esercizio della ferrovia costituisce le dotazioni dei biglietti ferroviari alle singole stazioni, a cura dotazioni dei biglietti ferroviari alle singole stazioni, e cura corrispondano esattamente per l'esercizio ai consumi avvenuti;

c) l'economo considera esitate le marche da bollo all'atto stesso in cui ne fa la distribuzione agli uffici e servizi, i quali ne pagano l'importo a mezzo di vaglia postali; tale importo è versato in tesoreria a fine di ogni mese con imputazione agli articoli di bilancio nei quali l'entrata è prevista a seconda della specie delle marche cedute;

d) i capi d'ufficio postali per le carte-valori postali e gli uffici e servizi vari per le marche da bollo curano che la consistenza di carte-valori e marche inesitate a fin d'esercizio sia la minore possibile, opportunamente regolando le richieste; quando si trovassero ad averne quantità di molto esuberanti ai bisogni prevedibili dell'esercizio, ne fanno restituzione all'economo che ne paga l'importo, riassumendole in carico; la restituzione non è ammessa nel mese precedente quello della chiusura dell'esercizio.

Art. 192.

Il capo del servizio postale, il direttore dell'esercizio della ferrovia e l'economo rendono conto alla ragioneria trimestralmente dei movimenti nelle carte-valori postali, nei biglietti ferroviari e nelle marche da bollo, stabilendo la consistenza alla fine del trimestre e giustificando opportunamente i movimenti avvenuti.

Le carte valori postali, i biglietti ferroviari e le marche da bollo in deposito sono dal capo del servizio postale, dal direttore dell'esercizio della ferrovia e dall'economo custodite in cassa forte speciale, nella quale è conservato un registro della consistenza e dei movimenti che avvengano.

Quelle in distribuzione sono custodite con le stesse cautele prescritte pel danaro.

L'ufficio di ragioneria tiene in evidenza i conti dei depositari delle carte-valori postali, dei biglietti ferroviari e delle marche da bollo, con norme analoghe a quelle prescritte per i bollettari.

Art. 193.

Nei conti trimestrali delle entrate, le varie partite debbono figurare separatamente secondo che si riferiscano alla competenza dell'esercizio o ai residui dell'esercizio precedente.

Le partite sono descritte nei conti una per una in corrispondenza colle bollette rilasciate, e quelle relative alla competenza dell'esercizio sono iscritte in colonne separate per ciascuna categoria d'entrata.

Art. 194.

I versamenti in tesoreria da parte dei debitori debbono essere volta per volta autorizzati dalla Direzione di finanza, alla quale chi deve eseguirli ha obbligo di presentare o far pervenire insieme alla relativa distinta i documenti tutti necessari a comprovare la regolarità delle operazioni alle quali i versamenti si riferiscono.

Quando si tratti di somme provenienti da vendite di materiali dichiarati fuori d'uso e di quadrupedi riformati, oltre ai verbali di vendita, devono essere prodotte le autorizzazioni delle autorità competenti.

L'autorizzazione della Direzione di finanza è apposta sulla distinta di versamento con annotazione relativa all'imputazione delle entrate.

I documenti giustificativi delle partite versate in tesoreria da debitori diretti, sono dalla Direzione di finanza rimessi alla ragioneria che deve porli a corredo del rendiconto generale trimestrale.

TITOLO II.

Spese (escluse le spese militari)

Art. 195.

Prima che incominci l'esercizio finanziario il governatore, in base agli stanziamenti del bilancio di previsione, determina quali sono le autorità, capi d'ufficio o di servizio che debbono assumere la responsabilità della gestione dei fondi che si riferiscono al normale andamento dei vari servizi, e partecipa loro l'ammontare degli stanziamenti fatti per ciascun servizio, comunicando in pari tempo le norme speciali che fossero da osservare per la gestione.

Art. 196.

Gli ordini di pagamento, così a titolo di anticipazione come a favore direttamente dei creditori, da imputarsi a carico degli stanziamenti della cui gestione sono responsabili le autorità, capi d'ufficio o di servizio suddetti, non debbono essere emessi che in seguito a loro richiesta.

Art. 197.

I commissari regionali pagano coi fondi ricevuti in anticipazione tutte le spese imputabili agli stanziamenti ordinari fatti pel servizio dei commissariati, anche quando le somme da pagare fossero superiori a L. 300 e fossero dovute ad una sola persona o ditta.

I titoli di spesa sono nei rendiconti dei commissariati raggruppati e riepilogati per ciascuno degli stanziamenti destinati a provvedere ai vari bisogni, e sui riepiloghi mensili è fatta indicazione dello stanziamento cui la spesa si riferisce, delle somme imputate a tutto quel mese e della somma residuale.

Art. 198.

Le altre autorità, capi ufficio e servizio pagano le spese coi fondi ricevuti in anticipazione quando si tratti di somme inferiori o pari alle L. 300, e con ordini diretti quando trattasi di somme superiori alle L. 300 dovute ad un solo creditore.

Delle somme fatte pagare con mandati diretti tengono nota in apposito memoriale e alla fine d'ogni trimestre, nel trasmettere il rendiconto dell'impiego dei fondi ricevuti in anticipazione, vi allegano una dimostrazione dello stato in cui si trovano gli stanziamenti che hanno in amministrazione, tenendo conto sia delle somme pagate ed inscritte a rendiconto, sia di quelle fatte pagare con ordini diretti a tutto il trimestre.

Art. 199.

Le autorità, capi d'ufficio e di servizio che, a tenore dell'art. 195, debbano assumere responsabilità di gestione di stanziamenti di spesa, divengono ordinatori delle spese che sono da imputare a tali stanziamenti, spese che debbono essere regolate in guisa che gli stanziamenti fatti riescano sufficienti a tutti i bisogni dell'esercizio. Non occorrono perciò speciali autorizzazioni del governatore per la erogazione delle somme imputabili a detti stanziamenti, ma le spese debbono sempre riferirsi alle occorrenze ordinarie dei singoli servizi. Quando, pur dovendo far carico sugli stanziamenti in amministrazione e pure essendovi la necessaria capienza, la spesa da ordinare e pagare esca per sua natura dalle occorrenze ordinarie, chi ha la responsabilità della gestione deve procurarsi la necessaria speciale autorizzazione del governatore.

Nessuno ha facoltà di dar commissioni di materiali e generi in Italia e all'estero, se non col consenso del governatore e pel tramite del Governo.

Gli storni di somme da uno ad altro degli stanziamenti speciali dati in amministrazione come sopra è detto, sono ordinati dal governatore.

Art. 200.

Le spese che eventualmente dovessero, in seguito a speciali autorizzazioni del governatore, essere pagate dalle autorità, capi d'ufficio o di servizio per causali che non dovessero far carico agli stanziamenti loro in amministrazione, vengono integralmente rimborsate a cura della Direzione di finanza, alla quale volta a volta, o periodicamente se così fosse prescritto, debbono essere rimessi i documenti giustificativi delle spese soddisfatte.

La Direzione di finanza, verificata la validità dei documenti giustificativi e riconosciuto regolare il motivo per cui il pagamento fu fatto, provvede, richiedendo o facendo richiedere da chi spetti la emissione dell'ordine di pagamento a rimborso.

Art. 201.

Le spese varie relative al personale, quelle cioè che non sono fatte pagare con ruolo di spese fisse perchè dipendenti da causali eventuali, sono pagate agli aventi diritto a cura dell'economato, con fondi che la Direzione di finanza fa somministrare all'economo a titolo di anticipazione. Il rendiconto dell'impiego di tali fondi è rimesso alla ragioneria pel tramite della Direzione di finanza.

Al versamento annuale al tesoro dello Stato delle somme dovute per ritenuta ordinaria erariale sugli stipendi provvede la Direzione di finanza, in base ai ruoli da compilarsi dalla ragioneria.

Art. 202.

Provvede direttamente la Direzione di finanza a richiedere l'emissione degli ordini di pagamento a carico degli stanziamenti di bilancio, pei quali la responsabilità della gestione non sia specialmente affidata ad autorità, capi di ufficio o di servizio vari. La liquidazione delle spese relative a tali ordini è sempre fatta dagli uffici competenti, a seconda della natura delle spese da soddisfare.

Art. 203.

Gli impegni a carico degli stanziamenti di bilancio che sono destinati a provvedere a bisogni da accertarsi volta per volta (lavori nuovi, grande manutenzione di locali, spese per studi, esperimenti, concorsi, ecc.), e dei quali il governatore abbia riservata a sè la gestione, sono presi esclusivamente per ordine del governatore, che ne dà comunicazione alla Direzione di finanza.

La Direzione di finanza tiene nota di tali impegni e a richiesta di chi ha disposto o deve disporre la spesa provvede per l'emissione degli ordini di pagamento da imputarsi in conto degli impegni stessi. Se gli ordini siano stati emessi a titolo di anticipazione; i rendiconti dell'impiego delle somme sono rimessi alla ragioneria pel tramite della Direzione di finanza.

Art. 204.

L'imputazione di somme allo stanziamento fatto in bilancio per spese casuali è ordinata volta a volta dal governatore; dell'ordine deve risultare sui titoli giustificativi della spesa.

Art. 205.

Gli organici delle bande, delle guardie di finanza e dei marinai indigeni, dei guardafili, delle ordinanze d'ufficio ed in generale quelli di tutti i personali che, non essendo compresi nelle note delle spese fisse, debbono essere pagati coi fondi provenienti dalle anticipazioni, sono fissati dal governatore e sono comunicati alla ragioneria.

Lo stesso dicasi degli organici dei quadrupedi in forza ai vari uffici e servizi civili.

Art. 206.

Agli effetti di cui all'articolo precedente non sono da considerarsi come personali gli adibiti a servizi esclusivamente manuali o assunti per provvedere ad esigenze non di carattere permanente e pagati a giornata a carico di stanziamenti destinati a provvedere ai vari servizi.

Art. 207.

Le spese per le paghe ai personali di cui è detto dall'articolo 205 sono giustificate con situazioni graduali numeriche della forza rimasta in servizio con diritto ad assegni; nelle situazioni devono risultare ad una ad una le variazioni occorse nel periodo di tempo al quale il documento si riferisce.

Per i manovali impiegati in lavori o per qualsiasi altra categoria di personali pagati a giornata sono compilate note nominative con indicazione delle giornate di lavoro, delle paghe stabilite per giornata e delle somme corrisposte in complesso. Le note sono firmate da chi ha eseguito il pagamento e dai due testimoni che lo abbiano presenziato.

Art. 208.

Per le somme pagate con imputazione allo stanziamento di bilancio di cui è detto all'articolo 80, la Direzione di finanza tiene in corrente giorno per giorno, sulla base degli ordini di pagamento emessi e dei versamenti fatti in tesoreria, un registro dei debitori e dei creditori della colonia.

Il registro viene chiuso ad ogni fine di trimestre per stabilire la situazione dei debiti e dei crediti vari per accertare che il totale delle partite sia in relazione coi conti tenuti dalla ragioneria.

Operata la chiusura del registro, il direttore di finanza presenta al governatore la nota dei debitori e dei creditori alla fine del trimestre, con indicazione dei debiti e dei crediti singoli e con accenno alla ragione della loro esistenza e delle pratiche in corso per la liquidazione.

Art. 209.

Le autorità, capi d'ufficio e di servizio che abbiano la responsabilità della gestione di stanziamenti di bilancio, hanno facoltà di costituire fondi permanenti ai funzionari dipendenti che debbano provvedere a servizi pei quali occorrono esborsi di somme. I fondi permanenti sono commisurati ai fondi di un periodo di tempo non superiore ad un mese. Chi paga spese con fondi permanenti ha obbligo di presentare alla scadenza dei periodi prescritti la nota delle spese pagate ed i titoli giustificativi necessari. L'importo delle note viene rimborsato a reintegrazione del fondo. Il fondo permanente costituisce, a tutti gli effetti, un debito del funzionario che l'ha ricevuto verso l'Amministrazione coloniale.

I funzionari che abbiano ricevuto fondi permanenti, tengono al corrente un registro in cui notano il fondo avuto, i pagamenti fatti ed i rimborsi ricevuti; le annotazioni sono fatte mano a mano che i movimenti avvengono.

TITOLO III.

Spese militari

Art. 210.

Gli stanziamenti per le spese militari sono di due specie:

a) stanziamenti da gerirsi in base alla forza effettiva od agli assegni stabiliti in modo fisso dalle disposizioni vigenti;

b) stanziamenti per provvedere alle occorrenze del R. corpo di truppe coloniali all'infuori degli assegni suddetti.

Art. 211.

La gestione degli stanziamenti di cui alla lettera *a)* si svolge direttamente tra i reparti vari amministrativi ed il Governo della colonia.

Il Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali rovvede solo a stabilire le fissazioni delle varie competenze alle quali debba esser fatto fronte con lo assegno destinato ai bisogni vari delle truppe, ed è responsabile verso il Governo della colonia che l'importo delle spese derivanti da tali competenze sia nei limiti delle somme rappresentate da detto assegno.

Art. 212.

La gestione, invece, degli stanziamenti di cui alla lett. *b)* si svolge esclusivamente tra il Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali ed il Governo della colonia.

Art. 213.

Provvede direttamente il Governo della colonia con stanziamenti speciali di bilancio:

a) al versamento al tesoro delle somme rappresentanti la ritenuta ordinaria sugli stipendi di organico degli ufficiali;

b) al pagamento delle spese di trasporto per mare così per gli ufficiali come per la truppa italiana nei viaggi tra la colonia e l'Italia, per destinazione in colonia o per rimpatrio, ed in tutti i casi in cui la spesa debba far carico all'Amministrazione.

Art. 214.

Gli stanziamenti da gerirsi in base alla forza ed agli assegni sono quelli relativi:

a) alla corresponsione agli ufficiali ed alla truppa italiana od indigena dei vari assegni fissi, che debbono essere corrisposti così in contanti come in natura;

b) alla somministrazione delle razioni di foraggio ai quadrupedi.

Tali stanziamenti sono fatti in base alla forza organica stabilita per l'esercizio finanziario ed agli assegni cui hanno diritto uomini e quadrupedi e sono suscettibili degli aumenti o delle diminuzioni dipendenti dalle varianti che durante l'esercizio si verifichino così negli oganici come negli assegni.

Art. 215.

L'ammontare degli assegni fissi in contanti e delle competenze in natura è calcolato in base alle disposizioni del regolamento organico.

Le razioni viveri e le razioni foraggio occorrenti per gli uomini di truppa italiana e pei quadrupedi, sono prelevate dai magazzini della Amministrazione coloniale e vengono addebitate per lo stesso importo pel quale sono calcolate nel conto degli assegni, qualunque sia il costo reale delle razioni.

La composizione normale delle razioni è stabilita dal regolamento organico; il Governo della colonia su proposta del comando del R. corpo di truppe coloniali, in base alla composizione normale delle razioni, stabilisce i tipi diversi di razione così per gli uomini come per i quadrupedi.

Art. 216.

L'assegno di primo corredo per gli uomini di truppa italiana de-

stinati in colonia e per i militari indigeni nuovi arruolati e l'assegno per la rinnovazione ed il mantenimento del corredo per gli uomini di truppa italiana durante il tempo di permanenza nel Regio corpo di truppe coloniali, sono amministrati a cura dei singoli comandanti di reparto, i quali sono responsabili del regolare impiego di tali assegnamenti.

Art. 217.

L'assegno destinato a provvedere ai bisogni vari della truppa serve a coprire le spese occorrenti per tali bisogni ed è speso dai reparti nei modi e nella misura che il Consiglio determina, secondo quanto è detto all'art. 211. Le varie competenze possono dal Consiglio essere assegnate in contanti per mettere i reparti in grado di provvedere (cancelleria, sapone, piccoli oggetti per pulizia, barbiere, ecc.), ovvero direttamente in natura (da prelevarsi dal magazzino generale della colonia a pagamento).

Art. 218.

Il governatore della colonia, sentito il parere del comandante del R. corpo di truppe coloniali, determina quali siano i comandi che debbano agli effetti amministrativi tener nota della forza e delle variazioni che nella forza avvengono, e compilare trimestralmente il « conto generale degli assegni » dovuti in base alla forza ed alle variazioni.

Art. 219.

Il « conto generale degli assegni » serve a stabilire trimestre per trimestre il dovuto a ciascun reparto amministrativo per assegni fissi.

Tale conto dimostra:

a) il nominativo degli ufficiali e dei militari di truppa italiana, e dei quadrupedi in forza al reparto al principio del trimestre;

b) la forza graduale e numerica di ciascun giorno, distinta in forza con assegni interi o ridotti ed in forza senza assegni;

c) le variazioni avvenute in ciascun giorno, in quanto abbiano influenza sulla forza o sugli assegni dovuti;

d) il totale della forza con assegni interi o ridotti nel trimestre;

e) il dovuto per assegni in base alla forza ed alle variazioni;

f) la somma da dedurre per importo razioni viveri e foraggi prelevate durante il trimestre dai magazzini dell'Amministrazione;

g) la somma da dedurre per ammontare delle quote di soldo annuale maturate nel trimestre a favore dei militari di truppa italiana;

h) la somma netta dovuta in contanti, fatte le deduzioni di cui alle lettere *f)* e *g)*.

Art. 220.

Il « conto generale degli assegni » è trasmesso da ciascun reparto alla ragioneria della colonia che, fatti gli opportuni riscontri, lo liquida, stabilisce la somma dovuta effettivamente al reparto per assegni durante il trimestre, e scarica di tale somma il conto delle anticipazioni prelevate dal reparto stesso.

Al « conto generale degli assegni » i reparti allegano:

a) il riassunto dei buoni rilasciati nel trimestre dal riparto ai magazzini dell'Amministrazione per prelevamenti in natura;

b) la dimostrazione trimestrale della gestione del corredo;

c) il rendiconto dell'impiego delle somme prelevate nel trimestre a titolo di anticipazione, opportunamente documentato;

d) una dimostrazione del dovuto per i bisogni vari della truppa in confronto al pagamento per tale titolo nel trimestre.

Art. 221.

Dell'importo degli assegni di primo corredo e degli assegni per rinnovamento e manutenzione corredo ciascun reparto amministrativo si dà credito nella dimostrazione trimestrale di cui è detto alla lettera *b)* dell'articolo precedente.

Nella dimostrazione si dà poi debito delle spese effettivamente fatte nel trimestre per prelevamenti di oggetti nuovi di divisa, per riparazioni o per pagamenti in contanti degli assegni di primo corredo agli indigeni nuovi arruolati. La rimanenza viene riportata dall'uno all'altro trimestre e la dimostrazione dell'ultimo trimestre dell'esercizio si chiude in pareggio per effetto di quanto è detto nell'articolo seguente.

Art. 222.

Per ogni militare di truppa i reparti non possono spendere, durante un esercizio finanziario, più di quanto risulti dovuto per assegno di primo corredo e per assegni di manutenzione e rinnovamento del corredo stesso.

Quanto risulti speso in più per ogni individuo alla fine di ciascun esercizio finanziario o all'atto del rimpatrio o del congedamento, viene prelevato dal credito di soldo annuale dell'individuo stesso ed è portato in entrata sulla dimostrazione trimestrale di cui è detto all'art. 219.

Le somme economizzate sono invece per metà accreditate a titolo di premio al conto del soldo annuale degli individui ai quali le economie si riferiscono e per l'altra metà vengono versate in tesoreria in conto proventi eventuali.

Art. 223.

Dell'importo degli assegni per bisogni vari della truppa ciascun reparto si dà credito nella dimostrazione di cui è detto alla lettera *d)* dell'art. 220.

Nella dimostrazione si dà poi debito delle spese effettive fatte nel trimestre sia per pagare quanto il Consiglio abbia stabilito doversi pagare in contanti, sia per soddisfare l'importo di quanto abbia prelevato a pagamento dai magazzini dell'Amministrazione coloniale per distribuzioni da farsi in natura.

La differenza risultante dalla dimostrazione è riportata di trimestre in trimestre fino al termine dell'esercizio finanziario.

Art. 224.

La ragioneria trimestralmente compila un riassunto delle spese fatte dai reparti per bisogni vari della truppa in confronto cogli assegni dovuti a ciascun reparto e stabilisce la differenza complessiva tra gli assegni e le spese e comunica tale riassunto al Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, al quale ciascun reparto rimette direttamente copia della nota trimestrale delle spese fatte. La rimanenza dei riassunti trimestrali vien riportata di trimestre in trimestre fino al termine dell'esercizio finanziario. Se la rimanenza dell'ultimo riassunto trimestrale sia rappresentata da eccedenza del dovuto sulle spese, l'eccedenza è versata in tesoreria a titolo di « economia nella gestione dell'assegno per bisogni vari della truppa ». Se, invece, vi sia eccedenza delle spese sul dovuto il Consiglio dovrà stabilirne le ragioni e denunziarle al Governo per i provvedimenti di sua competenza. Se la eccedenza di spesa sia giudicata ammissibile, sarà imputata allo stanziamento per spese varie od impreviste di cui è detto al seguente articolo.

Art. 225.

L'ammontare delle quote di soldo annuale maturate in ciascun trimestre a favore dei militari di truppa italiana è imputato trimestralmente, a cura della ragioneria della colonia, allo stanziamento di bilancio relativo ad assegni ed è contemporaneamente accreditato in complesso agli aventi diritto in base alle risultanze del « conto generale degli assegni ».

I conti individuali del soldo annuale sono tenuti da ciascun reparto e l'ammontare dei crediti individuali alla fine di ogni trimestre deve corrispondere alla somma esistente alla stessa data nella Cassa della Amministrazione coloniale a credito degli aventi diritto.

I pagamenti in conto od a saldo del dovuto per soldo annuale sono fatti dai reparti, che ne chiedono rimborso normalmente ogni tri-

mestre. Il rimborso viene dato dal Governo della colonia con ordini di pagamento diretti, imputabili al fondo dei crediti per soldo annuale.

La ragioneria della colonia tiene in evidenza separatamente per ciascun reparto i conti delle partite relative a soldo annuale.

Art. 226.

I reparti pagano direttamente con fondi che prelevano a titolo di anticipazione a carico degli stanziamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 214:

a) gli assegni fissi in contanti agli ufficiali, comprese le indennità di equipaggiamento;

b) gli assegni fissi in contanti alla truppa;

c) le razioni in contanti agli uomini di truppa che siano rimasti esenti dal vitto in comune o che non abbiano potuto partecipare ai ranci;

d) l'importo delle razioni foraggio cui gli ufficiali abbiano diritto e che non siano state prelevate in natura;

e) le spese fatte per procurare i viveri alla truppa italiana cui in circostanze eccezionali non sia stato possibile distribuire le razioni in natura;

f) le spese fatte per foraggiare quadrupedi di truppa, pei quali in circostanze eccezionali non sia stato possibile prelevare la razione in natura;

g) le rette d'ospedale;

h) le spese fatte per il servizio del corredo della truppa italiana e la somma economizzata annualmente nella gestione vestiario;

i) le spese fatte per provvedere ai bisogni vari delle truppe, secondo le assegnazioni del Consiglio.

I pagamenti sono giustificati cogli scontrini quietanzati per gli assegni fissi agli ufficiali; con ricevute per l'indennità di equipaggiamento; coi fogli paga per gli assegni alle truppe; con nota nominativa per le razioni viveri e pane in contanti alla truppa e per le razioni foraggio in contanti agli ufficiali; con ricevute per le spese di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*).

La differenza tra la competenza di assegni e la spesa effettivamente incontrata trimestralmente nei casi di cui alle lettere *e*) ed *f*) è portata a credito o a del debito nel « conto generale degli assegni » o costituisce un vantaggio od un aggravio eventuale del bilancio.

Art. 227.

Per provvedere ai pagamenti di cui l'articolo precedente, le anticipazioni sono richieste al Governo della colonia per i bisogni di un periodo non superiore ad un mese, e dell'impiego di tali fondi i reparti dànno ragione trimestralmente col rendiconto di cui è detto alla lettera *c*) del 2° comma dell'art. 220 da trasmettersi alla ragioneria del Governo.

Le varie partite sono nel rendiconto raggruppate e riepilogate secondo la divisione indicata all'art. 226.

Art. 228.

Gli stanziamenti, la gestione dei quali è di competenza del Consiglio giusta quanto è detto all'art. 212, sono fatti su proposta del Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali e debbono servire ai bisogni seguenti:

a) pagamento di ogni e qualsiasi assegnamento in contanti agli ufficiali, alla truppa italiana ed indigena, all'infuori di quelli fissi bilanciati agli stanziamenti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 210;

b) affitto di locali demaniali destinati a caserme, magazzini, laboratori, alloggi militari, ecc.;

c) manutenzione ordinaria dei locali suddetti;

d) manutenzione ordinaria e rinnovamento di dotazioni di riserva e dotazioni ordinarie d'artiglieria ed accessori, armi portatili ed accessori, carreggio, bardature e finimenti, comprese le spese per il laboratorio speciale d'artiglieria;

e) manutenzione ordinaria e rinnuovamento di dotazioni di riserva e dotazioni ordinarie di materiali del genio, comprese le spese per il laboratorio speciale del genio;

f) spese per manutenzione ordinaria e rinnovamento dei materiali costituenti le dotazioni di riserva (escluse quelle di materiali d'artiglieria e genio);

g) occorrenze varie per il servizio viveri della truppa italiana, combustibile pel rancio, razioni supplementari, oggetti per mense e cucine di sottufficiali, sussidi a mense sottufficiali, distribuzioni straordinarie;

h) cura dei militari presso i reparti; medicinali, oggetti di medicazione, ghiaccio, ecc.;

i) occorrenze varie per i quadrupedi, razioni sale, razioni supplementari o speciali, cura di quadrupedi, ferratura, governo, matricolazione, ecc.;

l) acquisto di quadrupedi per mantenere a numero gli organici e indennità per perdita di quadrupedi di ufficiali;

m) spese per il servizio dell'acqua nei vari presidi;

n) spese per illuminazione di campi militari e dei forti, e spese per manutenzione o rinnovamento di campi per i militari indigeni;

o) spese per trasporti (in ferrovia in Italia per i congedandi, in ferrovia in colonia, per mare tra Massaua ed Assab, per vie ordinarie in colonia, trasporti vari);

p) spese per esercitazioni, escursioni e manovre;

q) spese varie ed impreviste.

Art. 229.

Lo stanziamento di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente si riferisce ai soprassoldi, alle indennità ed agli assegni vari stabiliti da leggi e da disposizioni speciali applicabili a personali militari destinati in colonia, ovvero fissati con decreti del governatore da emanarsi colle procedure prescritte; lo stanziamento è fatto in cifra approssimativa corrispondente al fabbisogno presunto.

Lo stanziamento di cui alla lettera *b*) è fatto sulla base dei canoni di affitto da corrispondere all'erario della colonia per gli immobili adibiti ad usi militari.

Lo stanziamento di cui alla lettera *c*) è fatto in base alla somma che viene assegnata a ciascun locale per la piccola manutenzione e le spese debbono essere contenute nel limite di quella somma.

Gli stanziamenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) vengono fatti in cifre proporzionate ai bisogni presunti da dimostrare dal Consiglio in sede di formazione di bilancio.

Lo stanziamento di cui alla lettera *l*) vien fatto nella cifra ritenuta necessaria per acquistare tanti quadrupedi quanti si crede debbano essere riformati durante l'esercizio. Si tiene pure conto degli eventuali pagamenti da farsi ad ufficiali per importo di quadrupedi morti per cause di servizio o da considerarsi tali.

Gli stanziamenti di cui alla lettera *m*) ed *n*) sono fatti in base alle occorrenze effettive per provvedere ai servizi dell'acqua ed all'illuminazione dei campi e dei forti e per la manutenzione e il rinnovamento dei campi dei militari indigeni.

Lo stanziamento di cui alla lettera *o*) è fatto nella cifra approssimativamente occorrente per qualsiasi specie di trasporto, fatta eccezione pei soli trasporti per mare da e per l'Italia che gravano sopra lo speciale stanziamento di cui è detto all'articolo 213, lettera *b*).

Lo stanziamento di cui alla lettera *p*) è destinato a sopportare le spese per le esercitazioni, escursioni e manovre e cioè: il costo delle munizioni sia pei tiri di istruzione come per le esercitazioni varie, le diarie ad ufficiali, le razioni farina ad indigeni, le spese di accampamenti eventuali ed altre occasionate dalle esercitazioni, escursioni o manovre suddette. La previsione è fatta in base ai

progetti del comando truppe, approvati, quando sia il caso, dal governatore della colonia.

Lo stanziamento di cui alla lettera *q)* si riferisce a tutte le spese che, non dovendo far carico alcuno alla gestione bisogni vari della truppa, e non essendo per loro natura applicabili a nessuno degli altri stanziamenti indicati nell'articolo precedente, debbano essere soddisfatte per conto del R. corpo di truppe coloniali. Tali, ad esempio, gli assegni ad interpreti o ordinanze di ufficio, le spese per stampati regolamentari, quelle riservate, ecc. Lo stanziamento è fatto sulla base degli accertamenti dell'esercizio precedente, quando non debbasi tener conto di speciali circostanze inerenti all'esercizio al quale lo stanziamento si riferisce.

Art. 230.

Per provvedere alle spese imputabili agli stanziamenti di cui all'articolo precedente il Consiglio richiede anticipazioni di fondi e la emissione di ordini diretti a favore dei creditori, quando le spese da soddisfare siano superiori alla somma di L. 300 dovute ad una sola ditta o persona.

Il rendiconto delle anticipazioni ricevute, con le spese raggruppate e riepilogate per ognuno degli stanziamenti fatti in bilancio, è trasmesso alla ragioneria alla fine di ogni trimestre.

Il Consiglio può delegare ai reparti il pagamento di tutte o di alcune delle spese di che si tratta assegnando ai reparti fondi permanenti quando ciò sia ravvisato necessario, e rimborsando periodicamente le spese soddisfatte, da inscriversi nel rendiconto unico da compilarsi dal Consiglio.

La ragioneria, ricevuto il rendiconto, si assicura che le spese soddisfatte siano state esattamente imputate secondo la natura loro, ai vari stanziamenti indicati all'art. 228, e, a revisione fatta, tenendo conto anche degli ordini di pagamento diretti emessi nel trimestre, dà notizia al Consiglio delle somme complessive imputate a ciascun stanziamento nel trimestre trascorso.

Il Consiglio è responsabile che le spese siano fatte in conformità delle prescrizioni vigenti, ed è responsabile che sieno contenute nei limiti degli stanziamenti. Quando rilevi che qualche stanziamento sia per riuscire esuberante od insufficiente ai bisogni, il Consiglio dovrà riferire motivatamente al Governo proponendo le diminuzioni o gli aumenti che siano del caso.

Art. 231.

Quando gli immobili adibiti ad usi militari abbiano bisogno di riparazioni che esorbitino dalla ordinaria manutenzione, il comando del R. corpo di truppe coloniali riferisce al governatore che provvede a quanto sia giudicato necessario.

Similmente il comando richiede al governatore l'assegnazione dei nuovi locali che occorressero per bisogni militari e ritorna a disposizione del Governo quelli che più non servissero per tali bisogni.

Quando si tratti di nuove costruzioni da adibirsi ad usi esclusivamente militari, i relativi progetti dovranno riportare il parere favorevole del comando.

Art. 232.

La costituzione delle varie dotazioni di riserva, la costituzione degli organici di quadrupedi e le dotazioni di ogni specie per gli ordinari bisogni delle truppe sono fatte con fondi speciali da stanziarsi appositamente in bilancio.

Lo stesso dicasi per gli aumenti che siano da apportarsi in tali dotazioni, aumenti che il comando normalmente deve proporre al Governo prima che sia compilato il bilancio di previsione, nello scopo di rendere agevoli i necessari stanziamenti.

Art. 233.

La manutenzione ordinaria ed il rinnovamento delle dotazioni di oggetti per la giacitura della truppa, di mobili di caserma, di oggetti vari di arredamento e di servizio generale, di mobili per alloggi di ufficiali e per uffici, per sale di mensa e di convegno, ecc., sono a carico dell'assegno per bisogni vari della truppa.

Art. 234.

Per gli uomini di truppa italiana od indigena che siano ricoverati in ospedali coloniali, i reparti versano mensilmente allo stabilimento sanitario creditore, a titolo di retta d'ospedale, la differenza tra l'assegno intero e ciò che loro è ancor dovuto in tale posizione.

La spesa effettiva di cura negli ospedali resta a totale carico dell'Amministrazione coloniale, quando si tratti d'infermità dipendenti da cause di servizio.

Art. 235.

Scaduto l'esercizio finanziario e verificati e liquidati i conti generali degli assegni di tutti i reparti, la ragioneria compila una dimostrazione riassuntiva degli assegni che per l'esercizio sono risultati dovuti in base alla forza verificatasi ed alle variazioni, e la rimette alla Direzione di finanza per i provvedimenti opportuni per modificare in conseguenza gli stanziamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 210 fatti in ragione della forza organica.

Similmente dopo ricevuto e verificato il rendiconto di cui è detto all'art. 230 per l'ultimo trimestre dell'esercizio, la ragioneria, tenuto conto anche degli ordini diretti emessi nell'esercizio, comunica alla Direzione di finanza l'ammontare delle spese effettive verificatesi nell'esercizio in ciascuno degli stanziamenti parziali fatti in bilancio per le spese varie di carattere militare e la Direzione di finanza, dopo chiesti al Consiglio gli schiarimenti e le notizie occorrenti per darsi ragione delle differenze tra le spese e gli stanziamenti, riferisce al governatore per le necessarie sanzioni e provvede poi a modificare come occorra lo stanziamento, tenendo conto anche delle spese che al 30 giugno, secondo le comunicazioni del Consiglio, siano rimaste da liquidare o pagare in conto dell'esercizio.

Art. 236.

Il governatore della colonia provvede con suo decreto all'approvazione delle norme amministrative e contabili necessarie per l'esecuzione di quanto è stabilito nel presente titolo e degli stampati da usarsi per tenere i conti delle varie gestioni sia nei riguardi interni, come nei riguardi del Consiglio e dei reparti con l'Amministrazione coloniale.

Art. 237.

Il Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali è costituito:

a) dal comandante del R. corpo di truppe coloniali, presidente;

b) da tre ufficiali superiori residenti in Asmara, compreso il capo di stato maggiore, membri;

c) dal capitano direttore dei conti, membro;

d) da un ufficiale subalterno contabile, segretario senza voto.

I capi di servizio che non facciano parte normalmente del Consiglio possono esser chiamati ad intervenire per riferire sulle questioni inerenti al servizio che dirigono senza però aver voto deliberativo.

Il Consiglio d'amministrazione funziona con le procedure stabilite pei Consigli d'amministrazione dei corpi del R. esercito in Italia.

Art. 238.

Per il versamento a favore del tesoro della ritenuta ordinaria sugli stipendi degli ufficiali la ragioneria della colonia, scaduto l'esercizio, colla scorta dei conti generali degli assegni compila una nota degli ufficiali che effettivamente appartennero durante l'esercizio al RR. corpo di truppe coloniali, e stabilisce la somma da versare al tesoro per la ritenuta prescritta. In base a tal nota viene emesso un ordine di pagamento a carico dello stanziamento fatto, ordine che viene commutato dalla tesoreria in quietanza di entrata nella contabilità di Stato.

Art. 239.

Per i viaggi da e per l'Italia, il comando del R. corpo di truppe coloniali, o i comandi che siano all'uopo delegati, rilasciano le richieste per i biglietti, e le agenzie delle società di navigazione addebitano al Governo della colonia le somme dovute, le quali sono pagate con ordini diretti imputabili allo stanziamento fatto.

Dalla richiesta deve risultare sempre la causale del viaggio, e le note di addebito delle agenzie debbono essere corredate dello apposito scontrino distaccato dalle richieste stesse.

Quando, eccezionalmente, l'importo della spesa di viaggio debba essere pagato in tutto od in parte in contanti, il comando provvede al pagamento ritirando ricevuta, e delle somme pagate richiede mensilmente rimborso al Governo della colonia che vi provvede con ordine diretto.

Trimestralmente la ragioneria compila e rimette al Governo della colonia (Direzione 2ª finanza) un riassunto delle spese per viaggi per mare pagate nel trimestre.

PARTE TERZA

Norme speciali per alcuni servizi

TITOLO I.

Magazzino generale della colonia

Art. 240.

Il magazzino generale della colonia tiene il carico dei materiali, generi ed oggetti che non costituiscono dotazioni per i vari servizi della colonia e per il R. corpo di truppe coloniali o pei quali non siano istituiti magazzini geriti da speciali consegnatari, giusta le prescrizioni del presente regolamento.

Il magazzino generale distribuisce i materiali, generi ed oggetti che ha in carico e che siano richiesti, così allo scopo di sostituire nelle dotazioni permanenti quanto sia stato consumato o sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, come perchè necessari a provvedere ai bisogni e consumi ordinari dei vari servizi e del R. corpo di truppe coloniali, in quanto per tali bisogni o consumi non debba farsi ricorso ad apposite imprese.

Art. 241.

Le distribuzioni del magazzino generale s'intendono fatte a pagamento diretto per parte di chi eseguisca i prelevamenti: epperciò, nei casi in cui sia ammesso il rilascio dei buoni senza pagamento immediato, l'importo dei buoni è, a cura della ragioneria, come vien detto in seguito, imputato all'articolo di bilancio che deve sopportare la spesa o introitato come provento delle vendite del magazzino.

Art. 242.

I materiali, generi ed oggetti del magazzino generale sono in carico a prezzi fissi invariabili per l'esercizio, indipendentemente dal prezzo effettivo di costo, e a tali prezzi fissi vengono ceduti a pagamento.

I prezzi sono stabiliti con disposizione del governatore, sulla proposta della Commissione di collaudo di cui al seguente art. 247.

Art. 243.

Il valore di ciò che esiste in magazzino al principio di ogni esercizio calcolato al prezzo fisso stabilito per le cessioni a pagamento, sotto deduzione del 15 per cento a titolo di beneficio lordo da realizzarsi nella vendita, è imputato allo stanziamento fatto in bilancio per i rifornimenti del magazzino.

Allo stesso stanziamento si imputano, durante l'esercizio, le spese effettive che debbano pagarsi per rifornimenti del magazzino sia per acquisti, come per trasporti ed altre accessorie.

Si imputano pure allo stanziamento le spese per il personale addetto e le spese varie per la gestione del magazzino.

Lo stanziamento è poi reintegrato, dopo scaduto l'esercizio, del valore della consistenza al 30 giugno calcolato nel modo indicato sopra per la consistenza al principio dell'esercizio.

Art. 244.

Il provento delle cessioni a pagamento è imputato allo stanziamento fatto in bilancio per i proventi delle vendite del magazzino generale della colonia.

Art. 245.

La differenza tra gli accertamenti della spesa e dell'entrata secondo i due articoli precedenti, costituisce esercizio per esercizio il profitto o la perdita della gestione del magazzino generale della colonia.

Art. 246.

I rifornimenti del magazzino generale della colonia sono proposti al governatore dall'autorità delegata a sopraintendere al servizio del magazzino, in base alle situazioni trimestrali del consegnatario e tenendo presenti i bisogni che siano per verificarsi.

Il governatore, sentito, quando sia il caso, il parere del Consiglio d'amministrazione della colonia, determina il modo e la misura onde i rifornimenti debbano essere fatti.

Art. 247.

I materiali, generi ed oggetti da introdursi in magazzino da fornitori o da provveditori o da riassumersi in carico per qualsiasi motivo, debbono essere visitati ed accertati da un'apposita Commissione permanente di collaudo da nominarsi dal governatore.

Per l'introduzione e l'accettazione di materiali, generi ed oggetti per giudicare dei quali occorrono speciali cognizioni o pratica particolare, il governatore può ordinare volta per volta che della Commissione entri a far parte qualche funzionario tecnico o specialista. Ove occorra, la Commissione ha sempre facoltà di valersi del consiglio di periti.

Le contestazioni dei fornitori in conseguenza di deliberati della Commissione di collaudo sono risolte in sede di appello ed in via definitiva dal governatore, che giudica sentito il parere di uno o più periti nominati da lui stesso.

Art. 248.

La Commissione permanente di collaudo ha anche l'incarico normale della sorveglianza sulla tenuta del magazzino in riguardo alla miglior conservazione del caricamento, ed all'uopo deve visitare i magazzini almeno una volta ogni trimestre, per riferire al governatore e proporre i provvedimenti che fossero del caso.

Art. 249.

Il magazzino generale della colonia ha sede nella località stessa che è sede del Governo in uno o più locali e può avere succursali nelle varie località della colonia.

Del caricamento del magazzino è responsabile il consegnatario principale: possono però essere nominati, così nella località stessa dove il magazzino ha sede, come in altre località dove esistono succursali, dei sub-consegnatari, i quali rendono i loro conti al consegnatario principale e a lui rispondono della propria gestione.

I rendiconti dei sub-consegnatari per i movimenti avvenuti in quanto sia loro in consegna sono mensili, e vengono rimessi al consegnatario principale, che considera i movimenti come avvenuti nel magazzino principale e li comprende nella sua contabilità.

Art. 250.

Quando siano da scaricare materiali, generi ed oggetti perchè pel loro stato non più suscettibili di essere distribuiti, ovvero quando si siano verificati consumi, cali od avarie normali od eventuali, e in qualunque altro caso in cui sia da provvedere allo scarico di

materiali per altra causa che non sia quella dipendente dalle cessioni a pagamento, il consegnatario fa richiesta di scarico alla Commissione permanente di collaudo, presentando ciò che sia da dichiarare fuori d'uso e dando le ragioni che giustifichino i consumi, i cali e le avarie.

La Commissione si pronunzia sulle richieste, autorizzando lo scarico in quanto sia risultato doversi o potersi ammettere.

Per l'esito da dare ai materiali, generi ed oggetti dichiarati fuori d'uso od avariati, il consegnatario principale riferisce all'autorità di cui è detto all'art. 246 che dispone in conformità delle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 251.

Il consegnatario principale del magazzino compila trimestralmente la dimostrazione dei movimenti di carico e scarico e opportunamente documentata la rimette alla ragioneria della colonia, pel tramite dell'autorità delegata a sopraintendere al servizio del magazzino.

Le distribuzioni a pagamento debbono essere giustificate o da buoni a pagamento diretto, firmato da chi ha fatto i prelevamenti, o da buoni per prelevamenti a credito.

Gli altri movimenti di carico e scarico debbono essere giustificati da verbali di collaudo e d'introduzione, dalle autorizzazioni di scarico e simili.

L'ufficio di ragioneria stabilisce la concordanza tra i conti del magazzino e le partite d'entrata e di uscita verificatesi nel trimestre nella contabilità generale della colonia, nonchè la concordanza tra i buoni per i prelevamenti a credito e le note relative compilate dagli uffici o servizi o dal comando o reparti che avessero l'autorizzazione di eseguire tali prelevamenti e, accertata la esattezza della dimostrazione trimestrale, ne dà il benestare al consegnatario.

Contemporaneamente l'ufficio di ragioneria provvede perchè l'importo dei buoni per prelevamenti a credito, mediante ordini di pagamento da commutare in quietanza, sia introitato come provento di vendita del magazzino ed inscritto in spesa a carico dello stanziamento cui il prelevamento si riferisca.

Art. 252.

Per i prelevamenti con buoni a razioni del tipo prestabilito, comprendenti generi vari, il consegnatario si dà scarico nei suoi conti della quantità di ciascun genere distribuito, previa riduzione delle razioni in quantità di generi, secondo i singoli tipi

La ragioneria dà addebito delle razioni ai prezzi fissi prestabiliti, indipendentemente da quanto sarebbe il loro costo in ragione così dei componenti come dei prezzi fissi stabiliti per la vendita.

Art. 253.

In massima il magazzino non trasforma le materie; quando però le trasformazioni siano ordinate, il consegnatario si dà scarico delle materie impiegate e carico dei prodotti ottenuti, attribuendo ai prodotti il prezzo fisso che sia stabilito per le cessioni a pagamento.

Art. 254.

I prelevamenti a pagamento diretto sono richiesti con buoni firmati da chi ha facoltà di richiedere il prelevamento. Il consegnatario liquida l'importo dei buoni e vi annota il numero della quietanza che deve rilasciare, distaccandola dal bollettario normale da provvedersi nei modi indicati all'articolo.

Sulle quietanze è inscritto a tergo la distinta dei materiali, generi ed oggetti prelevati ed i prezzi singoli. Tanto sulle matrici come sulle quietanze dev'essere fatto riferimento al buono di prelevamento.

Art. 255.

È assolutamente vietato agli uffici e servizi civili ed ai comandi e reparti militari di provvedere direttamente dal commercio quanto loro occorra, ammenochè non si tratti di acquisti, la spesa dei quali gravi sopra assegnamenti fatti in contanti, *à forfait*, per provvedere a qualche speciale bisogno.

Gli uffici, servizi, comandi e reparti suddetti non possono quindi portare in spesa somma alcuna per acquisto di materiali, generi ed oggetti, se non giustificata da quietanza del magazzino generale.

Quando il magazzino generale sia sprovvisto di qualche oggetto richiesto, è ammesso l'acquisto diretto in commercio; ma sul titolo di spesa deve risultare di tale circostanza.

La considerazione che i prezzi stabiliti per le cessioni a pagamento da parte del magazzino siano eventualmente superiori a quelli richiesti dal commercio, o che la qualità sia scadente, non può mai giustificare l'acquisto diretto da parte dei gestori di spesa, i quali, quando abbiano rilievi da fare, devono sottoporli al Governo della colonia per le sue decisioni.

Art. 256.

Le contestazioni tra il magazzino e chi prelevi a proposito della qualità e dello stato d'uso dei materiali, generi ed oggetti in distribuzione, sono sottoposte in primo grado all'autorità che è delegata a presiedere al servizio del magazzino, ed in grado di appello e definitivo alla Commissione permanente di collaudo.

Art. 257.

Per la contabilità delle spese e per quella dei proventi delle vendite valgono pel magazzino generale le norme prescritte ai titoli VI e VII della parte prima.

TITOLO II.

Stabilimenti sanitari

Art. 258.

Per le spese relative al funzionamento di ciascuno degli stabilimenti sanitari in colonia (ospedali, farmacie, lazzaretti, Istituto siero-vaccinogeno, parchi quarantenari, ecc.), sono fissate in bilancio apposite dotazioni.

I proventi (rette d'ospedale, vendita di medicinali, degenze in lazzaretti, diritti per vaccinazione del bestiame, vendita di pus vaccinico, diritti di soste nel parco quarantenario, ecc.), sono imputati al bilancio d'entrata distintamente per ciascun stabilimento.

Art. 259.

Per ciascuno degli stabilimenti sanitari il governatore determina con suo decreto qual'è l'autorità che deve assumerne la direzione amministrativa.

Per quelli di maggiore importanza può tale direzione essere affidata ad uno speciale Consiglio d'amministrazione. In quelli di importanza minore, la direzione amministrativa può essere affidata allo stesso sanitario (medico, veterinario, farmacista) che diriga il servizio.

Ove sia nominato, per qualche stabilimento sanitario, un segretario contabile, la responsabilità di tutta la gestione dello stabilimento verso il Consiglio o verso l'autorità che ne ha la direzione amministrativa, spetta al segretario stesso.

Art. 260.

Gli ospedali della colonia sono destinati alla cura dei personali civili e militari dell'Amministrazione coloniale, nonchè, quando sia ritenuto opportuno o necessario, alla cura degli europei o degli indigeni residenti in colonia.

Art. 261.

Le rette d'ospedale per gli estranei all'Amministrazione sono fissate dal governatore, su proposta dell'autorità che ha la direzione amministrativa dello stabilimento.

Per i funzionari civili della colonia e per gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali le rette sono quelle stabilite dal regolamento

organico; ove non siano stabilite, provvede il governatore in modo analogo a quello indicato nel precedente comma.

Per i militari di truppa italiana ed indigena del R. corpo di truppe coloniali la retta è costituita dalla parte di assegni che non sono dovuti agli individui ammalati pel fatto della degenza all'ospedale, e che i reparti cui amministrativamente appartengono debbono versare per tale titolo una volta per ogni mese.

Per i personali indigeni stipendiati dalla colonia, per qualsiasi titolo, la retta è costituita dalla metà dell'assegno.

Per i militari di truppa italiana od indigena che siano ricoverati in luoghi di cura per malattia od infermità dipendente da cause di servizio, e che perciò continuano a percepire intero l'assegno, non si fa luogo a pagamento di rette.

Art. 262.

Le autorità che hanno l'amministrazione di ospedali provvedono direttamente alla esazione delle rette di ricovero dovute da coloro che furono degenti negli stabilimenti.

I privati, per essere ammessi negli ospedali, e sempre quando per la loro qualità di indigenti l'ammissione non ne sia richiesta dalle autorità regionali, debbono costituire un deposito ragguagliato a quindici giornate di retta, da ricostituirsi allo scadere della quindicina. Il deposito è conservato dall'Amministrazione dello stabilimento ed è liquidato all'uscita dell'ammalato nell'occasione in cui si rilascia per la retta la quietanza definitiva. Può essere fatta eccezione per il deposito, nei casi di ricovero per cure d'urgenza nelle occasioni di infortunio ed altre simili.

L'importo delle rette è addebitato per ciascun degente all'uscita dallo stabilimento:

a) direttamente all'individuo, se trattasi di un privato non indigente;

b) alle autorità regionali, per i ricoverati indigenti;

c) all'ufficio o servizio cui i ricoverati appartengono se trattisi di uno stipendiato dell'Amministrazione coloniale;

d) ai reparti amministrativi se trattisi di ufficiali o di militari di truppa del R. corpo di truppe coloniali;

e) all'ente che abbia richiesta l'ammissione dell'ammalato, per tutti gli altri.

Ricevendo l'addebito, cui spetta, eseguisce il versamento della somma, per la quale lo stabilimento di cura deve rilasciare regolare quietanza.

Art. 263.

Ciascun ospedale compila trimestralmente ed allega al normale rendiconto delle entrate, una dimostrazione dei rimasti degenti durante il trimestre, facendo risultare delle rette dovute, di quelle riscosse nel trimestre e di quelle rimaste da riscuotere pei tuttora degenti o per altri motivi. La rimanenza è riportata da una ad altra dimostrazione fino alla fine dell'esercizio finanziario; l'ammontare delle rette non riscosse a fine d'esercizio viene esatto nel nuovo esercizio a titolo di « residui dell'esercizio precedente ».

Art. 264.

Dopo scaduto l'esercizio ciascun ospedale compila un rendiconto statistico della gestione per dimostrare il risultato, ponendo a confronto le spese dello stabilimento con le entrate delle rette di ricovero e facendo risultare in specchio separato le giornate di ricovero di privati, quelle degli appartenenti all'Amministrazione civile e quelle degli appartenenti al R. corpo di truppe coloniali, e l'importo delle rette riscosse in totale per ciascun gruppo.

Art. 265.

Il primo impianto degli ospedali e quanto occorra per aumenti di dotazione è fatto a spese dell'Amministrazione coloniale con stanziamenti all'infuori di quello ordinario dell'esercizio.

Art. 266.

Sugli stanziamenti ordinari degli ospedali per l'esercizio gravano le spese:

a) per il mantenimento al completo delle dotazioni di ogni genere;

b) per affitto e manutenzione ordinarie dei locali;

c) per i personali sanitari;

d) per i personali pei servizi vari;

e) per il mantenimento e la cura degli ammalati;

f) per occorrenze varie inerenti al servizio dello stabilimento.

Art. 267.

Il governatore, sentito il parere del Consiglio di amministrazione della colonia, determina in qual modo debba normalmente provvedersi pei generi alimentari ed altro occorrenti per gli ospedali.

Art. 268.

I medicinali e gli oggetti di medicazione sono prelevati esclusivamente dalle farmacie che funzionano per conto dell'Amministrazione coloniale e sono pagati alle tariffe stabilite per le relative cessioni.

Art. 269.

Le farmacie dell'Amministrazione coloniale provvedono al fabbisogno di medicinali per tutte le occorrenze del servizio sanitario della colonia, e, ove sia opportuno o necessario, fanno anche servizio per il pubblico.

Art. 270.

Il governatore, sentito il parere del Consiglio di amministrazione della colonia, determina in qual modo e in qual misura le farmacie debbano rifornirsi di medicinali, e stabilisce le norme e le tariffe per le cessioni di medicinali così per gli stabilimenti sanitari e per i bisogni vari dell'Amministrazione, come, quando sia il caso, per e cessioni a privati.

Art. 271.

Per ogni cessione di medicinali le farmacie rilasciano bolletta, a tergo della quale deve risultare la specie e la quantità dei medicinali ed oggetti di medicazione venduti.

Per le distribuzioni al minuto la farmacia non rilascia bolletta se non quando sia richiesta. Le singole riscossioni fatte senza rilascio di bolletta vengono annotate sopra apposito memoriale, che vien chiuso ad ogni fine di giornata, con distacco di bolletta regolare a favore del farmacista per l'importo totale delle vendite eseguite nella giornata. Il memoriale delle vendite giornaliere viene trimestralmente unito alla contabilità in contanti a giustificazione delle bollette rilasciate.

Non sono ammesse vendite a credito, salvo le eccezioni eventualmente ordinate od autorizzate dal governatore della colonia.

Art. 272.

I medicinali e gli oggetti di medicazione sono assunti in carico a prezzi fissi d'inventario stabiliti dal governatore della colonia, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione: tali prezzi fissi sono indipendenti dal costo reale.

L'importo della rimanenza di medicinali e oggetti di medicazione a fine di ogni esercizio è reintegrato alla gestione dell'esercizio scaduto a prezzi d'inventario diminuiti del 15 per cento e tale importo viene caricato come prima partita alla gestione dell'esercizio nuovo.

Art. 273.

Dopo scaduto l'esercizio ciascuna farmacia compila un rendiconto statistico della gestione per dimostrare il risultato, ponendo a confronto le spese coi proventi.

Art. 274.

Il primo arredamento delle farmacie e quando occorra per aumento di dotazione, è fatto a spese dell'Amministrazione con stanziamenti all'infuori da quello ordinario dell'esercizio.

Art. 275.

Sugli stanziamenti ordinari per l'esercizio gravano le spese:

a) per il mantenimento in buon ordine e pel rinnovamento dell'arredamento;

b) per affitto e manutenzione ordinaria dei locali;

c) per il personale di farmacisti;

d) per il personale di servizio;

e) per l'acquisto di medicinali (sotto deduzione del valore della rimanenza al 30 giugno);

f) per occorrenze varie inerenti al servizio della farmacia.

Art. 276.

Le norme per il funzionamento dei lazzaretti sono stabilite volta per volta dal Governo della colonia, che provvede anche, quando ne sia il caso, a fissare l'ammontare delle rette di degenza per i ricoverati non indigenti.

Art. 277.

Per l'Istituto siero-vaccinogeno il governatore per ogni esercizio, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione, stabilisce il programma d'azione e gli stanziamenti di spesa necessari a svolgerlo e stabilisce pure le norme da osservare e i diritti da percepire per le operazioni che l'Istituto deve fare, e per le cessioni a pagamento dei prodotti dell'Istituto.

Art. 278.

Le somme ricavate dalle vendite di animali, dopo che abbiano servito agli scopi dell'Istituto, e dalle vendite delle spoglie di animali abbattuti vengono versate in tesoreria per essere reintegrate a favore degli stanziamenti fatti per l'Istituto.

Art. 279.

Viene similmente reintegrato agli stanziamenti dell'esercizio scaduto e viene caricato a quelli del nuovo esercizio il valore degli animali in essere, dei generi pel loro mantenimento, delle spoglie d'animali non vendute, dei prodotti dell'Istituto in essere al 30 giugno di ogni anno.

Art. 280.

Dopo scaduto l'esercizio l'Istituto compila un rendiconto statistico della gestione per dimostrarne i risultati, ponendo a confronto le spese coi proventi. In tale rendiconto per le operazioni fatte e per i prodotti venduti sono inscritte a credito le somme corripondenti alla tariffa stabilita dall'art. 277, indipendentemente dal fatto eventuale che per ragioni speciali siano stati ordinati interventi gratuiti o a tariffa ridotta, o distribuzioni di prodotti dell'Istituto con eguali concessioni.

Art. 281.

Le norme per il funzionamento dei parchi quarantenari per bestiame in importazione o destinato alla esportazione sono stabilite dal Governo della colonia, che provvede anche a fissare l'ammontare dei diritti da esigersi per la sosta dei bestiami nei parchi.

Art. 282.

Per la contabilità delle spese e per quelle dei proventi valgono, per tutti gli stabilimenti sanitari, le norme generali prescritte ai titoli VI e VII della parte prima.

TITOLO III.

Trasporti

Art. 283.

Pei viaggi di personali tra l'Italia e la colonia, nei casi in cui la spesa sia a carico dell'Amministrazione, deve normalmente profittarsi dei piroscafi della linea postale diretta sovvenzionata. Quando in casi di urgenza o per altri motivi debbansi incontrare spese maggiori per far viaggiare personali per altre linee, occorre l'autorizzazione e la sanzione motivata del governatore.

In massima l'Amministrazione provvede direttamente all'acquisto dei biglietti; solamente in casi eccezionali può essere corrisposto lo importo dei biglietti in contanti; dal documento di spesa dovrà però risultare dell'autorizzazione del governatore.

Art. 284.

Pei viaggi di personali in Italia valgono tutte le norme e condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

Sulle ferrovie della colonia i vari personali, all'atto in cui richiedono il biglietto, ne pagano l'importo alle tariffe stabilite.

Art. 285.

Il trasporto sulle vie ordinarie in colonia dei personali dell'Amministrazione ed eventualmente dei privati è fatto con servizi fissi di corriere postali o con vetture speciali.

Il servizio fisso delle corriere postali normalmente è dato in appalto ad imprese private.

Il servizio delle vetture speciali per i personali dell'Amministrazione che non debbano o non possano usufruire delle corriere, è fatto a gestione diretta, e tale servizio può, per disposizione del governatore, essere esteso anche a privati. I relativi trasporti devono essere tutti effettuati a pagamento, secondo tariffe da stabilirsi dal governatore, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione.

Art. 286.

Al trasporto di personali dove non siano vie ordinarie è provveduto o con mezzi tenuti a disposizione per lo scopo dall'Amministrazione e dati in uso contro un corrispettivo stabilito nel modo indicato per i servizi di vettura, ovvero con mezzi noleggiati volta per volta.

Art. 287.

Le spese di trasporto dei personali per mare, in ferrovia, in via ordinaria e con quadrupedi da sella gravano o sugli stanziamenti appositi fatti in bilancio o su quelli relativi ai vari servizi.

Art. 288.

I materiali provveduti in Italia o all'estero sono in massima acquistati franchi a bordo nel porto d'imbarco o a Massaua: quando si tratti di acquisti di una certa entità e vi sia la convenienza, le spedizioni possono essere appoggiate al deposito dell'Eritrea in Napoli, nello scopo di ottenere le tariffe ridotte, delle quali, pel trasporto per mare, gode l'Amministrazione coloniale.

Gli avvisi di spedizione e le polizze di carico debbono sempre essere fatti indirizzare al Governo della colonia con l'aggiunta dell'indicazione dell'ufficio o del servizio cui i colli sono diretti: il ritiro dalla dogana e l'inoltro a destino in colonia debbono essere curati dall'ufficio o servizio che ha data la Commissione, al quale il Governo rimetterà gli avvisi e le polizze suddette.

Art. 289.

Del ritiro dalla dogana dei colli in arrivo diretti all'Amministrazione coloniale e delle operazioni successive pel recapito dei colli a destino, e del ritiro dalla ferrovia a Massaua di quelli da spedire per conto dell'Amministrazione e delle operazioni successive per la spedizione marittima, è in massima incaricato uno spedizioniere del Governo con tariffa da stabilire mediante contratto.

Art. 290.

Pei trasporti in ferrovia in colonia di materiali dell'amministrazione i pagamenti del dovuto in base alle tariffe vigenti sono fatti volta per volta per ciascun ufficio o servizio che richiede la spedizione, o in una volta sola periodicamente, secondo sia stabilito dal Governo della colonia.

Art. 291.

Ai trasporti di materiali per via ordinaria nell'interno della co-

lonia in massima si provvede col mezzo di impresa, alla quale ciascun ufficio o servizio paga l'importo dei trasporti che ha fatto eseguire liquidati in base alle tariffe contrattuali. Eccezionalmente si provvede con carri, noleggiati volta per volta.

I trasporti a schiena d'animale sono fatti con mezzi noleggiati secondo le consuetudini locali.

Art. 292.

Ai trasporti di materiali tra Massaua e i vari porti e le isole della colonia a mezzo di piroscafi o di bastimenti indigeni noleggiati ed ai trasporti da farsi eseguire in colonia con altri mezzi od in altri modi, che non siano quelli previsti negli articoli precedenti, provvede ciascun capo d'ufficio o di servizio interessato.

Art. 293.

Alle spese pei trasporti dei vari materiali dell'amministrazione coloniale, sia per mare, sia per ferrovia in colonia od in Italia, sia per via ordinaria o a schiena d'animale o in qualsiasi altro modo in colonia, si provvede a carico degli stanziamenti, nei quali sono inscritte le somme relative alla provvista dei materiali da trasporto od al servizio cui i materiali si riferiscono.

Delle spese di trasporto dei materiali occorrenti pel rifornimento del magazzino generale della colonia e dei medicinali ed oggetti di medicazione pel rifornimento delle farmacie, si tiene conto per la determinazione dei prezzi da praticare per le successive cessioni a pagamento.

Art. 294.

Il servizio delle vetture speciali e quello di fornitura muletti da sella ed eventualmente, in quanto non sia possibile appaltarli, i servizi di corriera postale e di trasporti di materiali con carri per vie ordinarie, sono disimpegnati da un'unica azienda per conto dell'Amministrazione coloniale e per le spese relative viene fatto apposito stanziamento in bilancio.

I proventi dei trasporti sono imputati al bilancio d'entrata in unico stanziamento.

Art. 295.

Il capo dell'azienda suddetta, dopo scaduto ciascun esercizio, compila un rendiconto statistico per mettere in evidenza i risultati economici della gestione.

Art. 296.

Le vetture, i carri ed i quadrupedi da tiro e da sella, i finimenti, le bardature e quant'altro occorre per il primo impianto e pei successivi aumenti di dotazione, viene provveduto con stanziamento speciale all'infuori da quello riguardante la gestione ordinaria.

Art. 297.

Fanno carico allo stanziamento ordinario relativo all'azienda dei trasporti a gestione diretta:

a) le spese per rinnovamento o manutenzione delle dotazioni e quelle per tenere a numero l'organico dei quadrupedi e per provvedere ai cambi;

b) una percentuale annua del 15 per cento per ammortamento d'impianto vetture, finimenti, bardature e quadrupedi, percentuale da versarsi a favore del bilancio generale;

c) le spese per il personale;

d) le spese per cocchieri, stallieri, conducenti e simili;

e) le spese per mantenimento quadrupedi;

f) le spese per affitto e manutenzione locali;

g) la spesa per materiali d'ogni genere e le spese varie occorrenti per l'azienda.

TITOLO IV.

Opere pubbliche

Art. 298.

Le disposizioui di questo titolo si riferiscono:

a) alla ordinaria manutenzione delle costruzioni costituenti il patrimonio immobiliare della colonia;

b) alla ordinaria manutenzione delle strade;

c) alla ordinaria manutenzione dei porti e delle opere varie che li costituiscono;

d) alla manutenzione straordinaria delle opere di cui è detto ai tre capoversi precedenti;

e) alla costruzione di opere nuove di qualsiasi specie;

f) ai vari servizi di carattere tecnico in colonia, fatta eccezione di quanto riguarda l'esercizio della ferrovia.

Art. 299.

La manutenzione ordinaria delle costruzioni di cui è detto alla lettera a) è curata direttamente da chi le ha in consegna coi fondi che esercizio per esercizio vengono assegnati all'uopo, e che gravano sullo stanziamento di bilancio relativo ai servizi di manutenzione.

Ciascun consegnatario di immobili provvede alle manutenzioni e ai periodi stabiliti trasmette alla direzione di finanza i conti delle spese fatte.

Il governatore provvede alle ispezioni necessarie per assicurare che le manutenzioni siano opportunamente curate e che le spese siano fatte utilmente.

Art. 300.

Agli effetti di cui all'articolo precedente, l'economo è consegnatario degli immobili tutti destinati in Asmara ad alloggi di impiegati.

I commissari regionali sono consegnatari, nelle varie località, degli immobili di interesse regionale e (fatta eccezione per Asmara) di quelli destinati ad alloggi di impiegati.

Il Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali è consegnatario degli immobili tutti destinati ai bisogni od a servizi militari.

I rimanenti immobili sono in consegna alle autorità, capi d'ufficio o di servizio che siano indicati dal governatore.

Art. 301.

Per la manutenzione ordinaria delle strade è stabilito un apposito servizio.

Lo stanziamento per le spese relative è fatto in separato articolo di bilancio.

Quando il governatore lo ritenga opportuno il servizio può essere, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione, in tutto od in parte appaltato. In tale caso le somme necessarie per i pagamenti alle imprese sono stanziate insieme a quelle occorrenti per la gestione diretta e gli ordini di pagamento a favore delle imprese sono richieste dal capo del servizio della manutenzione stradale.

Art. 302.

La ordinaria manutenzione dei porti e delle opere che li costituiscono è curata dall'ufficio tecnico che ha sede in Massaua e le spese gravano sullo stanziamento di bilancio relativo ai servizi di manutenzione.

Art. 303.

Quando in un immobile qualsiasi occorrono lavori che esorbitino dalla piccola manutenzione, chi ne ha la consegna riferisce al governatore, il quale, ove riconosca la necessità o la opportunità di

provvedere, autorizza la spesa, disponendo che la direzione di finanza tenga impegnata la somma a carico dello stanziamento fatto in bilancio per la grande manutenzione degli immobili.

Nell'autorizzare la spesa il governatore indica volta a volta come debba essere provveduto al lavoro e chi debba curarne la esecuzione. Per le spese occorrenti possono, quando ne sia il caso, essere emessi anche mandati di anticipazione.

Per gli ordini di pagamento da emettersi per le spese di grande manutenzione, chi debba provvedere ai lavori, dirige le richieste alla direzione di finanza.

Il governatore provvede volta per volta a far collaudare i lavori eseguiti.

I certificati di collaudo debbono essere conservati presso la direzione di finanza.

Art. 304.

Procedimento analogo a quello stabilito nell'articolo precedente si segue per i lavori di grande manutenzione che occorrano alle strade, e per quelli necessari alle opere portuali, pei quali il capo del servizio della manutenzione stradale ed il capo dell'ufficio tecnico di Massaua fanno rispettivamente al Governo le relative proposte.

Art. 305.

Le nuove costruzioni sono sempre ordinate dal governatore.

Quelle relative ai fabbricati d'interesse regionale sono deliberate su proposta dei commissari rispettivi normalmente nell'occasione in cui si stabiliscono, prima che incominci l'esercizio, le dotazioni per le varie occorrenze dei commissariati.

Le altre deliberazioni sono prese mano a mano che occorra. La Direzione di finanza prende nota dei singoli impegni che gravano tutti sopra un unico stanziamento fatto in bilancio nella parte straordinaria per costruzione di nuove opere.

Art. 306.

Alle costruzioni di nuove opere d'interesse regionale provvedono direttamente le autorità regionali, salvo che il governatore, trattandosi di lavori con speciali difficoltà tecniche, non creda incaricare dell'esecuzione un ufficio tecnico.

Pei lavori di costruzione, ai quali debbano provvedere direttamente, i commissari domandano speciali anticipazioni alla Direzione di finanza, e colle anticipazioni provvedono al pagamento di ogni spesa, anche quando si tratti di pagamento ad impresari o fornitori per somme superiori alle L. 300.

Il 10 giugno di ogni anno i commissari compilano il rendiconto delle anticipazioni avute nell'esercizio distinguendo le spese fatte fino a tale data per ciascun lavoro autorizzato, ed allegando al rendiconto una relazione dalla quale risulti quali siano i lavori compiuti, e quali quelli non ancora ultimati, ed indicano le somme necessarie ancora per portarli a compimento.

Il rendiconto e la relazione sono trasmessi alla Direzione di finanza, la quale accerta che la spesa per ciascun lavoro, tenendo conto anche delle somme da impegnare per quelli non ultimati, sia nei limiti delle assegnazioni fatte e che la differenza tra le anticipazioni prelevate e la somma spesa sia stata versata in tesoreria a reintegro dello stanziamento, e a rimettere poi i conti alla ragioneria per le verificazioni di sua competenza, partecipando quali sono le somme da considerare in consuntivo come rimaste da pagare per portare a compimento i lavori non ultimati.

Il governatore provvede a far collaudare le nuove costruzioni fatte in ciascun commissariato, esercizio per esercizio, ordinando il collaudo o allorchè gli risulti che ciascun lavoro sia stato ultimato, o dopo scaduto l'esercizio, per i lavori ultimati nell'esercizio. I certificati di collaudo dei lavori dovranno tutti essere conservati presso la Direzione di finanza.

Art. 307.

Alle costruzioni di nuove opere non d'interesse regionale provvede l'ufficio tecnico che sia specialmente designato volta per volta dal governatore.

Se i lavori siano fatti ad impresa, l'ufficio tecnico che li dirige, liquida gli averi degli appaltatori e chiede a loro favore direttamente la emissione degli ordini di pagamento a titolo di acconto o a saldo.

Se invece siano condotti ad economia, l'ufficio tecnico richiede in corso di lavoro le anticipazioni che gli occorrono per le spese da pagare o la emissione di ordini diretti a favore dei creditori per provviste o prestazioni per somme superiori a L. 300.

Le richieste per la emissione di ordini di pagamento per le spese di nuove costruzioni debbono tutte essere rivolte alla Direzione di finanza.

I rendiconti dell'impiego delle somme ricevute a titolo di anticipazione per le spese di lavori a gestione diretta sono compilate al termine di ciascun lavoro. Se però intervenga la fine dell'esercizio viene compilato il rendiconto delle spese fatte fino al 30 giugno.

La Direzione di finanza, per i lavori non ultimati al 30 giugno di ogni anno, provvede perchè la ragioneria consideri nel consuntivo come rimaste da pagare le somme necessarie a portare a compimento i singoli lavori.

Le rimanenze dei rendiconti al 30 giugno sono, mediante ordini di pagamento da commutare in quietanza, reintegrate alle spese dell'esercizio scaduto e considerate come prima anticipazione dello esercizio nuovo in conto residui.

Art. 308.

Per i vari servizi di carattere tecnico in colonia (produzione del l'acqua e del ghiaccio, esercizio di macchine varie, ecc.), sono fatti in bilancio i necessari stanziamenti, la gestione dei quali è affidata dal governatore ad uno degli uffici tecnici della colonia, al quale spetta di richiedere alla Direzione di finanza la emissione degli ordini di pagamento per le spese relative al servizio cui è proposto.

A tali servizi viene provveduto o per mezzo di imprese o a gestione diretta, secondo che sia stabilito dal governatore in base alle prescrizioni del presente regolamento.

TITOLO V.

Agenzie commerciali

Art. 309.

Per le agenzie commerciali che siano istituite e funzionino in Etiopia alla dipendenza e per conto del Governo dell'Eritrea sono istituiti in bilancio speciali stanziamenti di spesa, della gestione dei quali risponde ciascun agente.

Tali stanziamenti sono destinati alle spese effettive pel funzionamento dell'agenzia, secondo viene stabilito dal governatore nell'occasione in cui gli stanziamenti sono fissati.

Art. 310.

All'infuori degli stanziamenti di cui all'articolo precedente gli agenti possono essere autorizzati ad acquistare prodotti dal mercato indigeno, da scambiare con merci di provenienza italiana, istituendo all'uopo una speciale contabilità.

Il governatore determina la somma massima di cui ciascuna agenzia possa essere in debito verso l'Amministrazione coloniale per la speciale contabilità di cui si tratta.

Le somme che siano da pagare per tali contabilità e quelle che in conto di tale contabilità vengano riscosse sono imputate agli articoli di bilancio di cui è detto all'art. 80 del titolo III della parte I del presente regolamento e sono rispettivamente a debito o a credito dell'agenzia.

Spetta alla Direzione di finanza di invigilare ed accertare che

il debito dell'agenzia non ecceda mai la somma stabilita, come sopra è detto.

Art. 311.

Una volta ogni semestre ciascun agente compila il bilancio dell'azienda commerciale, dando un valore alle merci in essere alla fine del semestre, e considerando come in magazzino, quelle di esportazione spedite in precedenza e delle quali non ancora fosse stato realizzato l'importo.

La Direzione di finanza dà le norme particolareggiate per la formazione di tali bilanci, i quali hanno lo scopo di rendere evidenti i risultati economici delle aziende commerciali.

Quando occorra, può essere prescritta la tenuta di contabilità speciali separate per due o più rami di commercio.

Art. 312.

Gli agenti commerciali si procurano i fondi che loro occorrono sul posto accettando versamenti di somme che siano da pagare in Eritrea: solo in via eccezionale richiedono fondi da spedirsi loro materialmente dall'Eritrea.

Art. 313.

Delle somme di cui devono darsi debito per versamenti ricevuti dal pubblico o per somministrazioni avute materialmente e di quelle che esigano per vendite di merci o per qualsiasi altro motivo, gli agenti giustificano l'impiego compilando un rendiconto trimestrale.

Tanto per le partite di entrata come per quelle di spesa deve essere chiaramente fatto risultare quali siano quelle che si riferiscono alle contabilità speciali delle aziende di commercio.

Il rendiconto è trasmesso dagli agenti trimestralmente al funzionario di cui è detto all'articolo seguente.

Art. 314.

In Asmara presso la sede del Governo un funzionario contabile è delegato dal governatore in qualità di corrispondente degli agenti commerciali.

Il corrispondente degli agenti commerciali, ricevendo da ciascuna agenzia il rendiconto trimestrale, si assicura che le somme di cui gli agenti si danno debito siano state già imputate a bilancio mediante ordini di pagamento emessi in precedenza in occasione di pagamenti a terzi richiesti dagli agenti o in occasione di spedizioni materiali di fondi, e per le partite di entrata per le quali tale imputazione non fosse ancora fatta perchè relativa a riscossioni di somme derivanti dall'azienda commerciale, provvede, richiedendo l'emissione di ordini da convertire in quietanza d'entrata a credito degli agenti in conto gestione commerciale.

Ciò fatto verifica i titoli di spesa, accerta che la rimanenza di cui l'agente si riconosce debitore sia esatta e ne dà il benestare all'agente interessato.

I titoli di spesa sono poi separati, secondo che riguardano spese effettive dell'agenzia o spese fatte per le gestioni commerciali e sono inscritti separatamente nei rendiconti che il corrispondente degli agenti deve compilare giusta quanto è detto nell'articolo seguente.

Art. 315.

Il corrispondente degli agenti commerciali compila trimestralmente e trasmette alla ragioneria della colonia due separati rendiconti dell'impiego delle somme addebitate nel trimestre alle varie agenzie in conseguenza degli ordini di pagamento emessi a carico dello stanziamento delle spese delle agenzie e a carico dello stanziamento speciale di cui è detto all'art. 80 del titolo 2° della parte 1ª.

La risultante delle rimanenze di tali due rendiconti deve essere in relazione colle rimanenze dei rendiconti delle varie agenzie.

Il corrispondente degli agenti commerciali, nel richiedere la imputazione degli ordini di pagamento che siano da emettere nel corso di un trimestre, si regola in guisa da evitare che nei rendiconti l'ammontare delle somme in uscita debba superare quello delle anticipazioni. Ove il caso si verificasse nei rendiconti del trimestre ultimo di un esercizio, il di più speso in un rendiconto in confronto alle anticipazioni prelevate, vien caricato allo stanziamento che ebbe di fatto la maggiore spesa e la somma è reintegrata a quello che ebbe una imputazione indebita maggiore.

Art. 316.

Le somme che per conto degli agenti commerciali dovessero essere pagate o dovessero essere riscosse in colonia sono pagate con ordini diretti o versate direttamente in tesoreria con imputazione a bilancio a seconda della loro natura.

Le richieste di emissione degli ordini di pagamento relativi e le domande di autorizzazione di versamento sono fatte per conto degli agenti dal corrispondente loro in Asmara.

Il corrispondente mensilmente trasmette a ciascun agente la nota delle somme pagate con ordini diretti e di quelle versate direttamente in tesoreria, corredate, in quanto occorra, da copie, duplicati o estratti dei documenti giustificativi delle spese e delle entrate, affinchè gli agenti siano informati dei pagamenti e delle riscossioni fatte in conto delle loro gestioni ed abbiano tutti gli elementi loro necessari per rendersi conto dell'andamento delle gestioni stesse e compilare i rendiconti statistici prescritti.

TITOLO VI.

Aziende agrarie

Art. 317.

Per le aziende agrarie che siano condotte a gestione diretta per conto dell'Amministrazione coloniale sono fatti in bilancio speciali stanziamenti così nell'entrata per l'importo dei proventi dell'azienda come in spesa per le erogazioni occorrenti per il loro andamento.

Gli stanziamenti debbono riferirsi alle entrate ed alle spese che effettivamente si verifichino nel corso dell'esercizio, indipendentemente dal fatto che il periodo di una annata agricola coincida o non col periodo dell'esercizio finanziario.

Art. 318.

Di ciascuna azienda agraria è nominato un direttore responsabile il quale gerisce lo stanziamento di spesa e cura che tutti i proventi delle aziende siano versati integralmente in tesoreria.

Gli stanziamenti di spesa sono fatti in base a programmi preventivamente approvati dal Governo: se si tratti di campi sperimentali, è lasciata al direttore responsabile la necessaria libertà di azione, a condizione che le spese nell'esercizio siano mantenute nei limiti delle previsioni.

Art. 319.

La spesa di acquisto di macchine e di attrezzi rurali, di animali da lavoro, di arredamento di case coloniche, di sementi, ecc., fanno carico allo stanziamento dell'esercizio come qualsiasi altra spesa inerente all'andamento dell'azienda.

Quando un'azienda agraria debba cessare di funzionare, i materiali costituenti l'impianto vengono liquidati nel modo che sia volta a volta indicato dal Governo della colonia e l'importo che sia ricavato dalla liquidazione è versato nella tesoreria a titolo di provento della azienda dell'esercizio nel quale la liquidazione avviene.

Art. 320.

Per la riscossione dei proventi e per il pagamento delle spese inerenti alle aziende si osservano le norme generali prescritte nei titoli VI e VII della parte I, e I e II della parte II del presente regolamento.

Art. 321.

Per la vendita di bestiami e dei prodotti del suolo chi ha la responsabilità della direzione dell'azienda sceglie i modi e le epoche

che più stimi opportuni nell'interesse dell'Amministrazione: delle vendite deve farsi risultare con verbali controfirmati dal compratore, e da due testimoni.

Le vendite al minuto di ortaglie od altro saranno fatte esclusivamente alla sede dell'azienda a rivenditori o direttamente a consumatori; per ogni cessione l'incaricato della vendita prende nota sopra apposito memoriale del nome dei compratori, delle cose vendute e delle somme riscosse; ogni settimana viene stabilito sul memoriale l'ammontare delle somme riscosse, pel quale il direttore dell'azienda distacca una bolletta regolare a favore di sè stesso. Il memoriale è poi allegato al rendiconto trimestrale delle entrate a giustificazione delle bollette rilasciate settimanalmente.

Art. 322.

Gli acquisti di bestiame sono fatti secondo gli usi dei vari paesi: le spese sono giustificate da ricevute firmate dal venditore, dal garante e da due testimoni.

Art. 323.

Per le macchine ed attrezzi agricoli, pel bestiame e per quant'altro costituisca la dotazione delle aziende e pei prodotti delle aziende stesse vengono tenuti gli inventari e sono fatte le dimostrazioni periodiche dei movimenti prescritti per i beni patrimoniali della colonia.

Non si tien conto nè del carico, nè dello scarico dei prodotti che siano venduti al minuto senza rilascio di bollette regolari.

I movimenti che avvengono per acquisti o per vendite debbono aver riferimento esatto alla contabilità in contanti.

I movimenti che siano avvenuti senza dar luogo nè a spesa nè a provento (generi raccolti, prodotti di animali, cali naturali, avarie e simili) debbono essere giustificati da verbali muniti dell'autorizzazione di carico o scarico dell'Autorità amministrativa dalla quale il direttore dell'azienda dipende.

Art. 324.

Indipendentemente dalle contabilità normali delle entrate, delle spese e dei materiali relative all'esercizio finanziario e da trasmettersi alla ragioneria nei modi prescritti, ciascun direttore di azienda compila per ogni annata agricola effettiva un rendiconto statistico per dimostrare i risultati economici della gestione dell'annata.

Il periodo di ciascuna annata agricola è stabilito dal Governo della colonia a seconda delle varie località in cui le aziende si svolgono e delle colture che debbano essere fatte. La fine del periodo di un'annata agricola può essere fissata qualche tempo dopo l'inizio dell'annata successiva, in modo che tutta o la massima parte dei raccolti dell'annata precedente abbiano già potuto avere il loro esito.

Il rendiconto statistico è trasmesso alla Direzione di finanza, la quale, verificatane la esattezza, riferisce al governatore sui risultati ottenuti economicamente da ciascuna azienda in ognuna delle dette annate agricole.

Art. 325.

Nel rendiconto statistico si inscrivono a debito ed a credito dell'annata agricola le partite seguenti:

A debito:

a) l'ammontare delle somme pagate nell'annata per l'acquisto di materiali e bestiami per l'azienda, compreso il valore a stima di quanto esistesse all'inizio dell'annata (macchine ed attrezzi agricoli, bestiame, ecc.);

b) spese per sementi, per la lavorazione del suolo, per i raccolti, ecc.;

c) spese ordinarie per l'andamento dell'azienda.

Ed a credito:

a) l'ammontare delle somme riscosse nell'annata per qualsiasi titolo (vendite di prodotti, di bestiame, ecc.);

b) l'ammontare secondo la stima, a prezzo presunto di vendita, di quanto esistesse alla chiusura dell'annata di prodotti non ancora venduti;

c) il valore di stima dell'impianto dell'azienda alla fine dell'annata (macchine ed attrezzi agricoli, bestiame, ecc.).

La stima dell'impianto alla fine dell'annata deve essere fatta col criterio di un deprezzamento annuo variabile tra il 5 e il 10 per cento, a seconda delle varie specie di materiali.

Art. 326.

Per quanto riguarda le zone boschive e quelle lasciate a prato naturale o comunque non coltivate, non è costituita una speciale azienda.

I proventi eventuali che se ne traggano per le concessioni di taglio di piante, raccolta di fieno od altro, sono dai debitori direttamente versate in tesoreria.

Art. 327.

Quando dal Governo sia consentito a servizi civili o a servizi o reparti militari di usufruire di dette zone per raccolta di legname, di legna da ardere, di fieno ed altro, alle quantità da raccogliere dovrà essere attribuito un valore.

L'importo relativo sarà versato in tesoreria, come è detto all'articolo precedente, con imputazione della spesa per parte di chi versa a carico dello stanziamento pel servizio che usufruisce delle cose raccolte.

Art. 328.

I proventi di cui ai due articoli precedenti sono considerati come redditi di beni demaniali e come tali vengono imputati al relativo articolo del bilancio di entrata.

TITOLO VII.

Custodia e trasporto fondi

Art. 329.

Gli uffici postali della colonia che nelle varie località fuori di Asmara sono incaricati di eseguire pagamenti di titoli per conto della tesoreria e di accettare dai gestori e dai debitori a favore della tesoreria, dispongono di due casse forti una corrente ed una di riserva.

La cassa corrente ha una sola chiave tenuta dal titolare dell'ufficio; nella cassa corrente non deve rimanere a fine giornata somma superiore a L. 2000.

La cassa di rirerva ha due chiavi, una tenuta dal titolare dell'ufficio, e l'altra dal controllore dell'ufficio postale di Massaua e da un delegato dall'autorità regionale negli altri uffici.

Art. 330.

Nelle casse di riserva di cui è detto all'articolo precedente, deve essere tenuto un quaderno sul quale sono registrati volta per volta i movimenti di introduzione e di estrazione di denaro. All'atto della inscrizione di tali movimenti, i detentori delle due chiavi debbono apporvi le loro firme a comprova del movimento fatto in loro presenza per accertare la nuova rimanenza del fondo depositato nella cassa.

Art. 331.

Le autorità regionali delle località nelle quali ha sede un ufficio postale, fatta eccezione per Asmara e Massaua, sono in obbligo di sorvegliare, direttamente o per mezzo del delegato alla tenuta della seconda chiave, il servizio di cassa degli uffici stessi.

Tale sorveglianza consiste:

a) col controllo diretto dei conti giornalieri;

b) coll'accertare che il fondo della cassa corrente non oltrepassi il limite prescritto;

c) coll'eseguire verificazioni di cassa;

d) coll'intervento nella verificazione dei fondi che siano stati

spediti dalla tesoreria a titolo di sovvenzione o che debbano essere spediti alla tesoreria perchè esuberanti ai bisogni;

e) col vidimare la situazione di cui è detto all'articolo seguente in segno di accertamento della esistenza del fondo risultante dalla situazione stessa e nelle valute indicate.

Le verificazioni di cassa debbono essere fatte normalmente una volta al mese alla chiusura dei conti mensili; se tutto sia riscontrato regolare non viene compilato verbale. Ogni tre mesi, in giorno non preavvisato, deve eseguirsi una verificazione straordinaria di cassa, compilando apposito verbale da rimettere alla Direzione di finanza.

Per l'ufficio di Massaua, le attribuzioni di sorveglianza sul servizio di cassa spettano al controllore dell'ufficio, che le esercita nei modi accennati per le autorità regionali, fatta eccezione per le verificazioni straordinarie di cassa, che sono eseguite direttamente dal capo del servizio postale e telegrafico della colonia.

Art. 332.

Gli uffici postali della colonia, meno quello di Asmara, compilano il 1° d'ogni mese e rimettono direttamente alla Direzione di finanza una situazione delle varie specie di valute costituenti il fondo di cassa alla fine del mese scaduto, facendo risultare il totale de fondo esistente in corrispondenza col debito del servizio vaglia.

La situazione dovrà indicare anche i movimenti avvenuti nel mese nelle valute speciali (oro decimale, scudi della lega latina, talleri di M. T., lire sterline, ecc.) e far menzione delle sovvenzioni ricevute e delle spedizioni effettive di numerario eseguite nel mese nei rapporti colla tesoreria e con gli altri uffici postali.

La Direzione di finanza prende norma da tali situazioni per ordinare i versamenti e le sovvenzioni che gli uffici non avessero fatto o richiesto di loro iniziativa e colla scorta dei conti della tesoreria accerta l'esattezza dei movimenti nelle valute speciali.

Art. 333.

L'ufficio postale di Asmara eseguisce giornalmente il proprio versamento in tesoreria, in modo che il fondo in denaro residuale in cassa a fin di giornata non superi le L. 2000.

La sorveglianza sul servizio di cassa dell'ufficio di Asmara è esercitata dal controllore e dal capo del servizio postale e telegrafico nei modi accennati per Massaua.

Art. 334.

I vari gestori di entrate e di spese custodiscono i fondi provenienti dalle riscossioni o destinati al pagamento di spese nelle casse forti in consegna ai vari uffici o servizi.

I consegnatari di fondi eventualmente sprovvisti di casse forti, li custodiranno nel modo più sicuro sotto la loro personale responsabilità prendendo le misure che stimano più opportune.

Art. 335.

Le casse di riserva degli uffici postali debbono essere guardate da sentinelle dal tramonto all'alba.

Art. 336.

Le spedizioni di fondi dalla tesoreria ai vari uffici postali o dagli uffici postali alla tesoreria e quelle tra uno ed altro ufficio postale, si fanno in massima mediante consegna del fondo a chi sia incaricato dell'accompagnamento.

Chi riceve fondi in consegna, in occasione di spedizione deve accertare l'esatta consistenza delle valute in oro o in biglietti e farne la verifica. Le valute in argento o in bronzo potranno essere consegnate in sacchetti senza cuciture chiusi e suggellati a piombo, con cartellino portante la indicazione delle valute che il sacchetto contiene, il peso lordo e la firma del funzionario speditore. I sacchetti chiusi sono dall'incaricato dell'accompagnamento verificati limitatamente al peso e sono accettati per la somma dichiarata.

Nell'atto della consegna dei fondi alla tesoreria o all'ufficio cui sono diretti, l'incaricato dell'accompagnamento consegna, mediante contazione, le valute in oro o in biglietti e quelle di altra specie che avesse ricevuto previa contazione, e consegna pure i sacchetti chiusi facendo risultare della corrispondenza tra il peso indicato e il peso effettivo di ciascun sacchetto.

Se chi riceve il versamento intende verificare il contenuto dei sacchetti chiusi, la verifica deve essere fatta in presenza di un rappresentante del mittente da nominarsi dall'autorità regionale locale.

Art. 337.

L'importo delle valute false o fuori corso, le monete false, bucate o comunque non accettabili, restano a carico di chi accompagna il versamento, se accettate previa verifica e contazione, e del funzionario versante se contenute in sacchetti chiusi.

Art. 338.

Della consegna dei fondi all'incaricato dell'accompagnamento e della riconsegna all'arrivo alla tesoreria o all'ufficio cui i fondi sono diretti deve sempre farsi risultare con verbale, di cui un esemplare è da consegnarsi a chi eseguì l'accompagnamento.

La responsabilità di chi ha accompagnato i fondi cessa col ritiro dell'esemplare del verbale di riconsegna.

Art. 339.

La tesoreria rilascia vaglia del tesoro a favore dell'Amministrazione delle poste in Roma per le somme che gli uffici postali versano a titolo di esuberanza di fondi; gli uffici postali si danno debito con la emissione di vaglia postali in oro o in valuta ordinaria a seconda dei casi, delle sovvenzioni che ricevono, dalla tesoreria o di quelle che ricevono da altri uffici.

Art. 340.

Dell'accompagnamento fondi sono normalmente incaricati funzionari di ruolo di 2ª categoria o sottufficiali del Regio esercito; in via eccezionale, quando si tratti di somme non superiori a L. 25,000, possono essere incaricati funzionari non di ruolo o graduati di truppa indigena.

Art. 341.

Le spedizioni dei fondi debbono sempre essere scortate per richieste da farsi dalla Direzione di finanza.

Il comandante della scorta può essere anche consegnatario del fondo, sempre quando la somma in consegna non oltrepassi le L. 25,000.

Il comandante della scorta sostituisce il consegnatario del fondo quando questi, per sopravvenienze durante il viaggio, non fosse in grado di compiere il proprio servizio.

Quando il consegnatario del fondo sia anche comandante della scorta viene in ogni occorrenza sostituito dal più elevato in grado o dal più anziano degli uomini della scorta.

Art. 342.

La Direzione di finanza determina il modo onde i trasporti di fondi debbano essere eseguiti, provvede tutti i mezzi necessari e tiene il turno dei personali da comandare in accompagnamento secondo le istruzioni di massima del governatore.

Il servizio di accompagnamento fondi ha di regola la precedenza su tutti gli altri servizi. Chi non possa, per ragioni valide, eseguire il servizio a suo turno, deve compierlo appena cessata la causa di impedimento.

Art. 343.

Eccezionalmente e solo tra uffici serviti da stazioni ferroviarie o da linee di piroscafi postali le spedizioni di fondi si possono fare senza accompagnamento.

I fondi sono chiusi in pacchi suggellati e, se si tratti di valuta

metallica, in robuste cassette di legno o in bariletti di ferro, legati con fili di ferro, colle estremità assicurate da piombelli.

Della verifica del denaro, della formazione dei colli e della successiva spedizione a mezzo ferrovia e piroscafo è fatto risultare da verbale firmato dal tesoriere e dal controllore per la tesoreria, ovvero dal capo d'ufficio postale e da un altro funzionario (il controllore ove esista) se si tratti di uffici postali.

Le spedizioni marittime debbono essere sempre assicurate. I fondi debbono, a cura del destinatario, essere ritirati dalla stazione d'arrivo o da bordo del piroscafo nel giorno stesso dell'arrivo. L'apertura dei pacchi e dei colli contenenti il numerario e la verifica della consistenza dei valori vien fatta con norme eguali a quelle indicate per la verifica all'atto della spedizione e per la formazione dei colli, facendo risultare con verbale delle relative operazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 26 giugno 1913:

Ferrari cav. Carlo, maggiore generale — Carcasio cav. Salvatore, id. id., collocati a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° luglio 1913, ed inscritti nella riserva.

Con R. decreto del 29 agosto 1913:

Mazzoni cav. Alfredo, maggiore fanteria, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° settembre 1913, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 2 ottobre 1913:

Armigero Augusto, tenente carabinieri Reali, collocato a disposizione Ministero marina, dal 30 settembre 1913.

Con R. decreto del 24 novembre 1913:

Bajo cav. Augusto, collonnello genio, già incaricato delle funzioni di direttore capo divisione Ministero guerra, richiamato in servizio temporaneo e riconfermato nel detto incarico dal 21 novembre 1913.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 25 settembre 1913:

Morelli Ennio, tenente genio — Frova Carlo, id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale a loro domanda.

Massone Filippo, id. genio — Tomiolo Moderato, id. id. — Sacerdoti Nino, sottotenente id., dispensati da ogni eventuale servizio militare per età.

I seguenti ufficiali del genio cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di riserva, a loro domanda:

Sullam cav. Costante, tenente — Vargerio nobile conte di Cesana Francesco, id. — Rossi Enrico, sottotenente — Piglione Carlo, id. — De Marchi Raffaello, id. — Bellezza Ettore, id.

Con R. decreto del 2 ottobre 1913:

Basso Giacinto, tenente fanteria — Selvaggi Francesco, sottotenente id. — Mascarini Manlio, id. id. — Lupo Alessandro, id. id., dispensati da ogni eventuale servizio militare per infermità indipendenti da cause di servizio.

Picone Giuseppe, sottotenente fanteria — Omicini Raffaele, id. id., accettata la volontaria rinunzia al grado.

Con R. decreto del 16 ottobre 1913:

I seguenti ufficiali di fanteria, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, a loro domanda:

Lampronti Giuseppe, capitano — Zauli Ugo, tenente — Ceolini Ernesto, id. — Didero Luigi, id. — Giannini Gustavo, id. — Mattei Marco, id. — Bonfante Giuseppe, id. — La Via Carmelo, id. — Combi Luigi, id. — Cavenaghi Carlo, id. — Girardi Silvio (B), id. — Malagoli Carlo, id. — Vallardi Francesco, sottotenente, id. — Chichiarelli Ventura, id. — Pizzitola Giovanni, id. — Foscarini Remo, id. — Fedele Vincenzo (B), id. — Chiappelli Alberto (B), id. — Piazza Rosario, id. — Novaro Luigi, id.

I seguenti ufficiali di fanteria, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, e sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva:

De Liguoro Vincenzo, capitano — Traversa Enrico, tenente — Parone Eugenio, id. — Radaelli Giuseppe, id. — Smecca Attilio, id. — Borghesan Emilio, id. — Bistoletti Luigi, id. — Fiorilli Pio, id. — Pierantoni cav. Gino, sottotenente — Canci Michele, id.

Cucurullo Tito, (B) sottotenente — Graziani Alfredo, id. — Boaria Girolamo, id. — Zicari Antonio, id. — Preto Ettore, id. — Salatino Francesco Egidio, id.

I seguenti ufficiali di fanteria, sono dispensati da ogni eventuale servizio militare, per età:

Vital Adolfo, tenente — Zerbini Attila, id. — Nicolaci Salvatore, id. — Fergola Giuseppe, id. — Napoli Giovanni, id. — Pinto Matteo, id. — Freschi Agostino, id. — Decugis Giuseppe, id. — Marescotti Gio. Battista, (B) id. — Vaccaro Anco Marzio, id. — Calderoni Guido, (B) sottotenente — Rapetti Carlo, id. — Bianco Enrico, id. — Gelardi Giulio, id. — Bernaudo Giuseppe, id. — Zevola Giuseppe, id. — Stame Francesco, (B) id. — Epifanio Giuseppe, id. — Di Giovanni Giuseppe, id. — Fazio Ermanno, id. — Dello Iojo Giovanni, id.

Con R. decreto del 26 agosto 1913:

Spota Domenico, tenente medico, rimosso dal grado.

Con R. decreto del 30 ottobre 1913:

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, a loro domanda:

Micheroux de Dillon Giambattista, (B) capitano — Arcangioli Vincenzo, tenente — Volpelli Umberto, id. — Donati Lazzaro, id. — Domenici Cesare, id. — Salvatici Pietro, id. — Bini Cima Giacomo, id. — Betti Riccardo, sottotenente — Remondini Carlo, id. — Lacava Francesco, id. — Costa Rocco, id.

I seguenti ufficiali di fanteria, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, e sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva:

De Ruggiero Federico, tenente — Degani Giovanni, id. — Ricchetti Edoardo, sottotenente — Stampacchia Alessandro, id. — Rollando Agostino, id. — Pannone Vincenzo, id.

I seguenti ufficiali di fanteria, sono dispensati da ogni eventuale servizio militare, per età:

Isnardi Pietro, tenente — Zippitelli Michele, sottotenente — Ferroglio Ferdinando, id. — Pettazzi Francesco, id. — Di Maggio Giovanni, id. — Di Gregorio Giuseppe, id.

Con R. decreto del 17 novembre 1913:

Lanza Giuseppe, sergente in congedo, nominato sottotenente di complemento, arma di cavalleria.

Con R. decreto del 24 novembre 1913:

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli

ufficiali di complemento, per età, e sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali medici di milizia territoriale:

Manara Gio. Achille — Giorello Achille — Angheben Roberto.

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, e sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali medici di riserva:

Arena Vincenzo — Garrubba Vincenzo — Tranchida Leonardo — De Luca Fiore.

I seguenti tenenti medici di complemento sono dispensati da ogni eventuale servizio militare, per età:

Moro Emilio — Curti Orazio — Marziale Giuseppe — Lo Cascio Gioacchino — Sarno Raffaele — Ricci Carlo.

Con R. decreto del 30 novembre 1913:

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, a loro domanda:

Pacchioni Oprando, (B) tenente — Franchi Riccardo, id. — Bozzolo Severino, id. — Chiodi Cesare, (B) id. — Teneriello Beniamino, sottotenente.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, e sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva:

Marconi Annibale, capitano — Lucaroni Arturo, tenente — Nuzzi Francesco, id. — Ciulla Enrico, (B) id. — Sammartano Carlo, id. — Peja Luigi, sottotenente — Savazzi Adone, (A) id. — Deferrari Luigi, id. — Candida Filippo, id.

I seguenti ufficiali di fanteria sono dispensati da ogni eventuale servizio militare, per età:

Comencini Mario, tenente — Varenna Giuseppe, id. — Falzone Rosario, id. — Manetta Eugenio, id. — Morando Giov. Battista, sottotenente — Provenzal Fabio, id. — Salomone Antonio, id. — De Vecchis Francesco, id. — Ferruzzi Alberto, id. — Concari Ermenegildo, id. — Bazzoli Arturo, id. — De Rosa Gaetano, id. — Chisini Giovanni, id. — Fiore Ugo, id.

Con R. decreto del 4 dicembre 1913:

I seguenti sottotenenti di fanteria sono promossi tenenti:

Con anzianità 3 ottobre 1912:

Bertini Ugo.

Con anzianità 3 aprile 1913.

Collari Dino.

Con anzianità 29 maggio 1913.

Grillo Angelo — Baldassarini Bindo — Giudice Biagio — Grimaldi Paolo — Lucidi Noè — Scapecchi Guido — Poggi Diodato — Finocchi Giovanni — Mancini Federico — Costantino Pietro (B) — Savatoni Giacomo (B) — Tarchi Agostino — Buatti Attilio (B).

Con anzianità 2 ottobre 1913.

Zardini Francesco (B) — Sibilio Salvatore — Bontà Nicolò (B).

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 16 ottobre 1913:

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere alla milizia territoriale, per età, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di riserva, a loro domanda:

Colocci march. cav. Adriano, tenente colonnello — Benech cav. Evaristo, id. — Turletti Pietro, capitano — Croce Pasquale, id. — Naldi Ciro, id. — Poli Ugo, id. — Giannini Antonio, tenente — Bisi cav. Giulio, id. — Gnaga Ettore, id. — Pace Luigi Maria, id. — Marengo Vincenzo, id. — Ricchieri Pietro Liberale, id. — Pinchera Caio, sottotenente.

R. COMMISSIONE DELLE PREDE

funzionante in esito alla guerra italo-turca

Stato di ripartizione del prodotto della preda per la cattura del piroscafo *Sabah*

L'avv. Giacomo Carretto, consigliere della Corte d'appello di Roma, commissario designato a sensi dell'art. 240 del Codice della marina mercantile, con decreto presidenziale 5 agosto 1913, per formare lo Stato di ripartizione del prodotto delle prede fra gli aventi diritto;

Considerato che con sentenza di questa Commissione 29 gennaio-21 febbraio 1912 venne dichiarata legittima la cattura del piroscafo ottomano *Sabah*, e relativo carico, operata nel porto di San Giovanni di Medua dalla R. nave *Marco Polo* alle ore 7,30 del 1° ottobre 1911;

Che in dipendenza della pronuncia emanata nella sentenza medesima per la confisca della nave e del carico la capitaneria di Brindisi, a sensi dell'art. 228 del codice per la marina mercantile, procedeva alla vendita per pubblici incanti e ne ricavava un prodotto di L. 129.000; alla quale somma va aggiunta quella di L. 1.110,32 per bestiame venduto in precedenza dalla capitaneria medesima; totale L. 130.110,32;

Ritenuto che, come risulta dalla dichiarazione del comandante della R. nave « Marco Polo » e dalle informazioni assunte, la nave stessa mentre procedeva alla cattura trovavasi all'ancora, ed erano in vista durante tale operazione le navi da guerra nazionali « Vettor Pisani », « Lombardia » e cacciatorpediniere « Carabiniere », tutte in moto;

Che risulta del pari come le navi anzidette alle ore 7,30 del 1° ottobre 1911 erano alla dipendenza dell'Ispettorato delle siluranti, contrammiraglio ispettore S. A. R. il Duca degli Abruzzi, col capo di stato maggiore capitano di vascello Millo Enrico, imbarcati sulla « Vettor Pisani », presenti alla cattura, mentre tutte erano alla dipendenza del comandante in capo delle forze navali riunite vice ammiraglio Aubry Augusto, col capo di stato maggiore Capomazza Guglielmo, non presenti alla cattura.

Visti i ruoli completi di equipaggio per ciascuna nave in rapporto alla data del 1° ottobre 1911, e procedendo con le norme stabilite dagli articoli 229 e seguenti Codice per la marina mercantile e del R. decreto 1° dicembre 1912 per la ripartizione delle somme risultanti dalla vendita delle cose confiscate durante la guerra con la Turchia, forma il seguente

Stato di ripartizione:

1. Dal prodotto della vendita in L. 130.110,32 ordina vengano preliminarmente dedotte le spese di procedura e di liquidazione.

2. Preleva dal rimanente un quinto e lo assegna alla Cassa invalidi della marina mercantile.

3. Altri due quinti saranno ripartiti fra gli equipaggi delle navi in due masse. Alla prima massa, in ragione di un terzo della somma costituita dai detti due quinti netti, parteciperanno le sole navi in moto: « Vettor Pisani », « Lombardia » e « Carabiniere »; alla seconda massa, in ragione di due terzi della somma medesima, parteciperanno queste ultime unitamente alla nave all'àncora « Marco Polo ».

4. Devolve il rimanente alle finanze dello Stato.

5. Determina la ripartizione delle due masse, di cui al paragrafo 3°, per ciascuna nave, coi numeri di quote segnati all'unita tabella *A*.

6. Per la prima massa dichiara che il valore della quota verrà costituito dividendo la somma già attribuita alla massa stessa, per il numero intiero delle parti spettanti alle navi in moto, cioè per 1681, ed assegna una di tali quote per ciascuno ai marinai ed equiparati delle R. navi « Vettor Pisani », « Lombardia » e « Carabiniere » come sono enumerati nella tabella *D*; ed agli ufficiali sottufficiali, sottocapi ed equiparati, imbarcati sulle navi stesse, per ciascuno, secondo il grado, assegna il numero di quote indicato nominativamente nelle unite tabelle *B* e *C*.

7. Per la seconda massa dichiara che il valore della quota verrà costituito dividendo la somma già nel paragrafo terzo attribuita alla massa stessa, per il numero intiero delle parti spettanti alle navi tutte, così in moto che all'àncora, cioè per 2410, ed assegna una di tali quote per ciascuno ai marinai ed equiparati delle RR. navi « Marco Polo », « Vettor Pisani », « Lombardia » e « Carabiniere » enumerati nella tabella *D*; mentre agli ufficiali, sottufficiali, sottocapi ed equiparati, imbarcati sulle navi stesse, assegna, secondo il grado, il numero di quote per ciascuno nominativamente indicato nelle unite tabelle *B* e *C*.

8. Oltre alle quote loro spettanti per il grado, assegna al comandante ed all'ufficiale in 2° di ogni nave, il numero di quote loro nominativamente attribuito alla colonna 9 dell'unito stato *A*, da prelevarsi per il comandante e l'ufficiale in 2° del « Marco Polo » nella sola seconda massa giusta il valore di cui al paragrafo 7 del presente stato; e per tutti gli altri così nella prima massa come nella seconda massa.

9. Assegna inoltre agli ufficiali con insegna di comando, ed ai loro capi di stato maggiore nominativamente indicati alle colonne 10 e 14 dello stato *A* il numero complessivo di quote per ciascuno determinato giusta l'art. 13 del R. decreto 1° dicembre 1912 da prelevarsi sulla seconda massa o su ambedue con le stesse norme di cui al paragrafo precedente.

10. Dichiara, per il capitano di vascello Millo Enrico, assorbito,

Piroscafo

A) Stato di ripartizione delle

NOME della nave	*a*) Quote di preda spettanti all'equipaggio — Ufficiali — Numero dei partecipanti (Tabella *B*)	Ufficiali — Numero complessivo delle quote	Sottufficiali-Sottocapi ed equiparati — Numero dei partecipanti (Tabella *C*)	Sottufficiali-Sottocapi ed equiparati — Numero complessivo delle quote	Numero dei marinari ed equiparati cui spetta una sola quota (Tabella *D*)	Totale delle quote spettanti allo equipaggio	*b*) Al comandante della nave e all'ufficiale in 2° — Cognome, nome e qualità	Quote spettanti oltre quelle di cui alla Colonna 2ª
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Marco Polo (all'ancora) .	14	209	74	219	214	642	Scarpis Matteo (comandante)	32,10
							Guida Roberto (ufficiale in 2°)	12,84
Totale quote spettanti alle navi all'ancora						642		44,94
Vettor Pisani (in moto) .	23	334	99	312	285	931	Millo Enrico (comandante) .	46,55
							Pepe Gaetano (ufficiale in 2°)	18,62
Lombardia (in moto) . . .	10	133	44	141	130	404	Giovannini Giovanni (comandante)	20,20
							Giberti Giovanni (ufficiale in 2°)	8,08
Carabiniere (in moto) . . .	4	66	13	42	38	146	Princivalle Enrico (comandante)	7,30
							Cattaneo Carlo (ufficiale in 2°)	2,92
Totale quote spettanti alle navi in moto (1ª massa)						1481		103,67
Totale quote spettanti alle navi all'ancora						642		44,94
Totale quote spettanti alle navi in moto ed all'ancora (2ª massa)						2123		148,61

a sensi dell'art. 13 del R. decreto anzidetto, le quote che gli sarebbero spettate come capo di stato maggiore di S. A. R. il Duca degli Abruzzi, con le quote di maggior valore già assegnategli su ambedue le masse quale comandante la *Vettor Pisani.*

11. Esclude, a sensi dell'art. 3 del R. decreto anzidetto, dalla partecipazione alle quote gli operai borghesi non previsti dalle tabelle di equipaggiamento.

12. Ordina che lo stato di ripartizione con le tabelle allegate venga pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, mandando corrispondersi le rispettive quote assegnate agli aventi diritto dopo trascorso un mese da tale pubblicazione, ove non intervengano contestazioni da presentarsi al presidente della Commissione delle prede nei modi di cui all'art. 20 del regolamento della Commissione stessa, 5 dicembre 1911.

13. Le quote non reclamate fra il termine di quattro anni a datare dal giorno della pubblicazione di questo stato e le somme residuali, restano assegnate alla Cassa invalidi della marina mercantile.

Roma, 10 novembre 1913.

Il commissario ripartitore
G. Carretto.

Il segretario
G. Fusignani.

" Sabah "

quote per ciascuna Regia nave.

C) Ai comandanti (coi rispettivi capi di stato maggiore) di						Totale quote spettanti alle navi
Divisione		Squadra		Armata		
Cognome, nome e qualità	Quote spettanti	Cognome, nome e qualità	Quote spettanti	Cognome, nome e qualità	Quote spettanti	(7+9+11+13+15)
10	11	12	13	14	15	16
S. A. R. Luigi di Savoia, duca degli Abruzzi (ispettore delle Siluranti)	25,68	—		Aubry Augusto (comandante in capo F. N. R.)	12,84	
				Capomazza Guglielmo (capo di stato maggiore) . . .	3,21	
	25,68				16,05	728,67
A. R. Luigi di Savoia, duca degli Abruzzi (ispettore delle Siluranti)	37,24	—		Aubry Augusto (comandante in capo F. N. R.)	18,62	
				Capomazza Guglielmo (capo di stato maggiore)	4,655	
S. A. R. Luigi di Savoia, duca degli Abruzzi (ispettore delle Siluranti)	16,16	—		Aubry Augusto (comandante in capo F. N. R.)	8,08	
				Capomazza Guglielmo (capo di stato maggiore)	2,02	
S. A. R. Luigi di Savoia, duca degli Abruzzi (ispettore delle Siluranti)	5,84	—		Aubry Augusto (comandante in capo F. N. R.)	2,92	
				Capomazza Guglielmo (capo di stato maggiore)	0,73	
	59,24				37,025	1680,935
	25,68				16,05	728,67
	84,92				53,075	2409,605

B) Tabella nominativa degli ufficiali, e quote a ciascuno spettanti.

Grado	Cognome e nome	Numero delle quote
R. nave "Marco Polo".		
Capitano di vascello	Scarpis Maffeo	35
Capitano di corvetta	Guida Roberto	20
Tenente di vascello	De Negri Giacomo	15
id.	Lupi Ernesto	15
id.	Mangili Giulio	15
id.	Gaio Edoardo	15
Sottotenente di vasc.	Grazioli Lante Riccardo	11
id.	Antona Antonino	11
Capitano macchinista	Coda Raffaele	15
Sottotenente macch.	Costagliola Di Fiore Ant.	8
id.	De Luca Vittorio	8
Capitano medico	Mosso Fortunato	15
Tenente medico	Tucci Enrico	11
Capitano commissario	Longhi Enrico	15
« Marco Polo » - Totale quote stato maggiore n.		209
R. nave "Vettor Pisani".		
Capitano di vascello	Millo Enrico	35
Capitano di fregata	Pepe Gaetano	27
Tenente di vascello	Puccio Eugenio	15
id.	Durazzo Bendinelli	15
id.	Carpinacci Riccardo	15
id.	Bossi Luigi	15
id.	Secchi Attilio	15
id.	Biancheri Giovanni	15
id.	Bernucci du Tremoul G.	15
Sottotenente di vasc.	Vicedomini Federico	11
id.	Bergamini Carlo	11
id.	Toscano Antonino	11
Guardiamarina	Carasso Giuseppe	8
Cap. G. navale	Villabruna Francesco	15
Maggiore macchinista	Carniel Vittorio	20
Capitano macchinista	Carino Luigi	15
Sottotenente macch.	Raso Pasquale	8
id.	Villa Moldo	8
id.	Di Martino Catello	8
Capitano medico	Puoti Antonio	15
Tenente medico	Petraccone Pasquale	11
Capitano commissario	Bono Antonio	15
Tenente commissario	Bruno Delio	11
« Vettor Pisani » - Totale quote stato maggiore n.		334
R. nave "Lombardia".		
Capitano di corvetta	Giovannini Giovanni	20
1° tenente di vascello	Giberti Giovanni	15
Tenente di vascello	Cosentini Ugo	15
Sottotenente di vasc.	Miraglia Giuseppe	11
id.	Mondini Federico	11
Capitano macchinista	Rossi Emilio	15
Sottotenente macch.	Boscaro Ferruccio	8
id.	Bassino Pietro	8
Capitano medico	Olivi Girolamo	15
Capitano commissario	Zito Francesco	15
« Lombardia » - Totale quote stato maggiore n.		133
R. nave "Carabiniere".		
Capitano di corvetta	Principalle Enrico	20
id.	Brandis Augusto	20
Tenente di vascello	Cattaneo Carlo	15
Tenente medico	Longobardi Raffaele	11
« Carabiniere » - Totale quote stato maggiore n.		66

C) Tabella nominativa dei sottufficiali, sottocapi ed equiparati e quote a ciascuno spettanti.

Matricola	Grado	Cognome e nome	Numero delle quote
49026	Nocch. 2ª	Arcucci Antonio	5
55384	2° Nocch.	Giuliano Erasmo	3
57279	id.	Luporini Giuseppe	3
66068	id.	Nunziato Antonio	3
41688	C. tim. 2ª	Mennillo Saverio	5
74977	id.	Melillo Gennaro	5
89871	2° C° tim. R. T.	Garrappa Vito	3
17476	2° C.° tim.	Gattoni Italo	3
8744	id.	Menearini Francesco	3
15757	id.	Ferri Luigi	3

Matricola	Grado	Cognome e nome	Numero delle quote
32426	Capo cann. 1ª	Ardenti Antonio	5
81066	2° Capo cann.	Signorini Leonida	3
54448	id.	Quartana Giovanni	3
53750	id.	Vitelli Nicola	3
75302	id.	Di Gennaro Gaetano	3
54190	2° Capo cann. A.	Cozzuto Giovanni	3
44662	Capo torp. E. 1ª	La Bombarda Nicolò	5
33051	Aiutante 2ª	Jovino Felice	5
70353	2° Aiutante	Cioffi Angelo	3
42419	1° Macchinista	Prandi Roberto	5
86944	id.	Marino Luigi	5
8063	id.	Buselli Carlo	5
86663	id.	Gregorutti Giovanni	5
54051	id.	Montobbio Luigi	5
26957	2° Macchinista	Blandino Giovanni	5
82287	Capo meccan. 2ª	Berti Ettore	5
87279	2° Capo meccanico	Scotognella Luigi	3
88608	2° Capo fuoch. A.	Bastasi Ermenegildo	3
33688	id.	Forte Giovanni	3
7285	2° Capo fuoch. A.	Fimmanò Giuseppe	3
67082	id.	L'Abbruzzo Antonio	3
84546	id.	Carrieri Michele	3
26912	M. carpentiere 2ª	Bottalico Giuseppe	5
54400	Capo inf. 2ª	Napoletano Ernani	5
17045	2° Capo furiere	Antonacci Francesco	3
—	Conseg. viveri	Comai Giovanni	5
—	Cuoco ufficiali	Fornaro Fedele	3
—	Cuoco comandante	Falcione Galileo	3
—	Dom. comandante	Di Palma Vito	3
13378	Sotto nocchiere	Satta Ettore	2
47763	id.	Cipriano Francesco	2
47773	id.	Di Donna Salvatore	2
13421	id.	De Meo Adelfio	2
27239	id.	Martini Giulio	2
39265	id.	Loffredo Camillo	2
39133	id.	Conti Domenico	2
49515	id.	Bannino Gaspare	2
18971	Sotto capo tim. R. T.	Cavigli Antonio	2
71409	Sotto capo cann.	Di Domenico Carmelo	2
80876	id.	Livia Giorgio	2
56505	id.	Lato Angelo	2
23996	id.	Giorgi Giuseppe	2
30881	id.	Pezzuti Gio Batta	2
23488	id.	Alfieri Ciro	2
23671	Sotto capo cann.	Ponte Gio Batta	2
26675	id.	Serci Tito	2
81217	Sotto capo cann. A.	Franceschini Attilio	2
81446	Sotto capo torp. E.	Somma Vincenzo	2
19666	Sotto capo torp. E	Silva Angelo	2
23208	id.	Muntoni Vincenzo	2
27625	Sotto capo torp. M. P.	Battaglia Leonardo	2
30110	Sotto capo fuoc. A.	Bianco Domenico	2
55437	Sotto capo fuoc.	Gambetti Luigi	2
72603	id.	Miceli Giovanni	2
15412	id.	Granato Ciro	2
89901	id.	De Sanctis Antonio	2
66820	id.	Giglio Calogero	2
63909	id.	Stagno Vincenzo	2
27528	id.	Piccolo Salvatore	2
85251	id.	Pasqua Placido	2
1024	Sotto capo meccanico	Simonetti Francesco	2
53723	id.	Uvolino Giuseppe	2
69526	Sotto M° faleg.	Quarata Cosimo	2
38478	Sotto capo furiere	Ferrara Luigi	2
« Marco Polo » Totale quote sottuff., sottocapi ed equip. n.			219

R. nave " Vettor Pisani ".

Matricola	Grado	Cognome e nome	Numero delle quote
30284	Nocchiere 1ª	Tribuzio Raffaele	5
63389	2° nocchiere	Brusoni Giovanni	3
62545	id.	Bogliolo Pietro	3
92526	id.	Coppo Claudio	3
55648	id.	Lubrano di Scassacancello Biagio	3
34055	Capo timoniere 2ª	Venturini Pietro	5
69141	id.	Raso Giovanni	5
69821	id.	Betti Eteocle	5
81495	2° capo timoniere	D'Alessandro Aleardo	3
6185	id.	Inglese Ugo	3
74126	id.	Sapio Pietro	3
23230	id.	Lai Severino	3
64766	2° capo timoniere	Corradduzza Angelo	3
29080	Capo cannoniere 1ª	Gelli Antonio	5
64635	2° capo cannoniere	Lo Noce Giuseppe	3

Matricola	Grado	Cognome e nome	Numero delle quote
54603	2° capo cannoniere	Vendramini Silvio	3
1149	id.	Mingolla Giovanni	3
18301	id.	Buscaino Odilio	3
18749	id.	Mazzei Leopoldo	3
27831	2° capo cannonier A.	Perrucci Achille	3
25930	Aiutante 1ª	Sanfilippo Matteo	5
74645	2° aiutante	Della Ragione Pasquale	3
90117	id.	Contarini Mariano	3
33385	Capo torpediniere 1ª E.	Meougni Dionisio	5
27775	Capo torpediniere 1ª S.	Cappellini Alfonso	5
27142	id.	Restuccia Giuseppe	5
54161	2° capo torpediniere E.	Imparato Ciro	3
49284	id.	Carpio Antonio	3
54212	2° capo torpediniere S.	Chiarolanza Giuseppe	3
34141	1° macchinista	Meola Ferdinando	5
86932	id.	Cioffi Fortunato	5
51063	id.	Scalvizzari Vittorio	5
12986	id.	Magnini Carlo	5
87086	id.	Vaccario Alessandro	5
23950	2° macchinista	Pinto Arturo	5
39230	id.	Martignoni Luigi	5
23951	id.	Scaletti Riccardo	5
47625	Capo meccanico 1ª	Mirelli Raffaele	5
53949	id.	Marenco Carlo	5
33884	id.	Cigliano Francesco	5
15010	Capo meccanico 2ª	Romito Gaetano	5
52248	id.	Finiello Francesco	5
20109	Capo fuochista 2ª	Adamo Antonio	5
41599	id.	Cosentino Giuseppe	5
63913	2° capo fuochista A	Barresi Vincenzo	3
64640	id.	Fumarolo Francesco	3
56227	id.	Macina Antonio	3
34966	M.° carpentiere 1°	Lavastano Giuseppe	5
58491	2° m.° carpentiere	Formisano Francesco	3
65013	Capo fur. 2ª	Ciravegna Giuseppe	5
28395	2° capo fur.	Milone Luigi	3
61011	2° capo infermiere	Addati Antonio	3
—	Ass. 2ª G. N.	Gallo Antonio	5
—	Consegnatario viveri	Ruspini Pericle	5
—	Cuoco ufficiali	Spinelli Francesco	3
—	Dom. ufficiali	Vitiello Giuseppe	3
—	Dom. S. A. R.	Massenti Zerigo	3
—	Cuoco amm.	La Mecca Ferdinando	3
12122	Sotto nocchiere	Auditore Antonino	2

Matricola	Grado	Cognome e nome	Numero delle quote
11560	Sotto nocchiere	Cristelli Giovanni	2
80288	id.	Mataluna Angelo	2
48986	id.	Puglia Giuseppe	2
76824	id.	Petrelli Antonio	2
89214	id.	Riello Adriano	2
3603	id.	Venini Onorato	2
30916	Sotto capo timon.	Fiori Riccardo	2
31716	id.	Procacci Alessandro	2
23129	id.	Minervini Giovanni	2
5604	Sotto capo cannon.	Basile Luigi	2
26637	id.	Balestrero Giuseppe	2
26705	id.	Bertola Ferdinando	2
27118	id.	Castellano Giuseppe	2
23072	id.	De Cicco Egidio	2
36750	id.	D'Antoni Bartolomeo	2
21893	id.	Finchi Deo	2
26933	id.	Gallini Tito	2
26550	id.	Geninalo Achille	2
30911	id.	Ponzio Giovanni	2
18621	id.	Sessi Italo	2
45764	id.	Filippo Antonio	2
48712	id.	Aiola Orazio	2
40932	id.	Giovanetti Luigi	2
23826	Sotto capo cann. A.	Pistone Emilio	2
48203	Sotto capo torp. MP.	La Massa Stefano	2
11279	Sotto capo torp. E.	Amato Gioacchino	2
88516	id.	Jervolino Luigi	2
87204	id.	Plaustro Salvatore	2
13222	Sotto capo torp. S.	Mirra Amerigo	2
42016	Sotto capo fuoc. A.	Andriani Cosimo	2
5607	id.	Lopapa Vincenzo	2
44525	id.	Salvi Carlo	2
84889	Sotto capo fuochista	Massafra Francesco	2
73000	id.	Olivieri Francesco	2
16754	id.	Vitali Giuseppe	2
1307	id.	Totella Nicola	2
42770	Sotto m. carpentiere	Zacchia Antonio	2
35722	Sotto capo fur.	Cavallo Onofrio	2
55929	id.	Pupino Cosimo	2
74372	Sotto capo trom.	Mugione Giuseppe	2
« Vettor Pisani » - Totale quote sottuff., sottoc. ed equip. n.			312

Matricola	Grado	Cognome e nome	Numero delle quote
		R. nave « Lombardia ».	
20838	Nocch. 2ª	Gabriellini Giovanni	5
64484	2° nocch.	Coseglia Nicola	3
65321	id.	Scannapieco Raffaele	3
55778	Capo tim. 2ª	Fedele Giuseppe	5
75686	2° capo tim. R. T.	Celli Vincenzo	3
80272	2° capo tim.	Punzo Francesco	3
38933	Capo cann. 1ª	Salvetti Francesco	5
5269	2° capo cann.	Celotto Alfonso	3
55937	Capo torp. E. 1ª	Viola Michele	5
74453	2° capo torp. E.	Capaccio Umberto	3
54819	2° Capo torp. S.	Zorzi Tullio	3
46617	1° Macchinista	Frascadore Carlo	5
76680	id.	Lolli Nidio	5
50254	id.	Lorenzini Edoardo	5
50475	id.	Reale Carlo	5
39562	Capo meccanico 1ª	Cioffi Aniello	5
64623	Capo meccanico 2ª	Abbamonte Francesco	5
28773	id.	Romano Vincenzo	5
22336	id.	Donnarumma Gaetano	5
24997	Aiutante 2ª	Linuzza Giovanni	5
12306	M° carp. 1ª	Padoan Luigi	5
54270	2° Capo infer.	Valconcini Tullio	3
—	Cons. viveri	D'Antonio Salvatore	3
—	Cuoco ufficiali	Lettini Ernesto	3
—	Dom. ufficiali	Signoretto Giuseppe	3
10087	Sotto nocch.	Bertuccelli Angelino	2
62244	id.	Deidda Amedeo	2
76996	id.	Dell'Ernia Giuseppe	2
50578	id.	Dell'Olio Gerolamo	2
47722	id.	Mastropierro Mauro	2
21138	Sotto capo tim. R. T.	Agosti Francesco	2
6286	Sotto capo tim.	Ornano Marco	2
17170	Sotto capo cann.	De Carolis Antonio	2
4919	id.	Polito Catello	2
33540	Sotto capo cann. A.	Borghi Umberto	2
21423	Sotto capo torp. E.	Bonis Guido	2
12352	id.	Campo Sebastiano	2
4504	id.	Farussi Ferdinando	2
13230	id.	Noci Tullio	2
17953	Sotto capo torp. M. P.	Rocchetti Nazzareno	2
954	Sotto capo fuoch.	Boccadamo Costantino	2
29098	id.	Giulioni Giuseppe	2
84393	Sotto capo fuoch. A.	D'Elia Raffaele	2
47057	id.	Magetti Alfredo	2
« Lombardia » - Totale quote sottuf., sottocapi ed equip. n.			141

Matricola	Grado	Cognome e nome	Numero delle quote
		R. nave « Carabiniere ».	
34323	Capo tim. 1ª	Branca Giovanni	5
58195	2° Capo torp. S.	Capasso Pasquale	3
50447	1° Macchinista	Gilone Giovanni	5
21464	id.	Alfarano Vincenzo	5
15197	id.	Pierangelini Alfredo	5
8549	id.	Franco Antonio	5
26518	Sotto capo tim.	Catarzi Virgilio	2
91559	Sotto nocch.	Ghiselli Giovanni	2
24451	Sotto capo cann.	De Giuli Italo	2
27558	Sotto capo meccan.	Fedele Salvatore	2
31679	id.	Dei Gino	2
31674	id.	Puccini Emilio	2
31680	id.	Bigi Egidio	2
« Carabiniere » - Totale quote sottuff., sottoc. ed equip. n.			42

D) Tabella nominativa dei marinari ed equiparati cui spetta una sola quota.

Matricola	Grado	Cognome e nome
	R. nave “ Marco Polo „.	
55986	Marinaro scelto	Viglianisi Luciano
54802	id.	Amato Corrado
45210	id.	Manna Demenico
59523	id.	Barnao Giuseppe
57856	id.	Di Nuovo Raffaele
51452	id.	Di Giovanni Andrea
41980	id.	Peluso Salvatore
56102	id.	Asaro Carlo
50556	id.	Russo Giuseppe

Matricola	Grado	Cognome e nome	Matricola	Grado	Cognome e nome
50270	Marinaro scelto	Colozzo Giuseppe	69711	Marinaro	Da Pozzo Arturo
44822	id.	Alfieri Pietro	64611	id.	Jacono Giorgio
49954	id.	Bramanti Francesco	64723	id.	Lo Bianco Rosario
57708	id.	Di Filippo Pietro	46214	id.	Falanga Antonio
47743	id.	De Tullio Giovanni	47417	id.	Cavaliere Francesco
49004	id.	Rizzo Salvatore	51860	id.	Della Monaca Agostino
42824	Marinaro	Abate Matteo Angelo	54955	id.	De Carolis Nicola
48908	id.	Carretta Arturo	57054	id.	Secondino Mauro
47727	id.	Fasciano Salvatore	59916	id.	Volpi Dante
67191	id.	Leone Emanuele	69162	id.	D'Orio Carmine
67209	id.	La Notte Pasquale	64301	id.	Valenza Antonino
67228	id.	La Selva Francesco	64543	id.	Mogliacci Antonio
67268	id.	Lattanzi Giuseppe	64540	id.	Di Maggio Giuseppe
57693	id.	Liquori Domenico	62691	id.	Palombo Vincenzo
67262	id.	Legrottaglie Nicola	56974	id.	Scognamillo Giuseppe
51032	id.	Minto Domenico	49340	id.	Ardizzone Caito
47403	id.	Micciarelli Giulio	58577	id.	La Forgia Corrado
67208	id.	Mastropasqua Francesco	67694	id.	Ruggiero Giovanni
55738	id.	Morisco Gaetano	67708	id.	Caputo Domenico
67277	id.	Mesto Luigi	67706	id.	Sallustio Pasquale
48133	id.	Romanazzi Giuseppe	67681	id.	Antonelli Vincenzo
67294	id.	Schirone Bartolomeo	67693	id.	Roca Domenico
48742	id.	Ziino Antonino	67692	id.	Rotondi Giuseppe
56715	id.	Sanfilippo Alberto	67683	id.	Manfredini Vitantonio
66048	id.	Scarpa Ruggero	57179	id.	Ciecopiede Tommaso
54094	id.	Prato Nicola	43170	id.	Berretta Gio. Batta
54105	id.	Valenza Natale	59671	id.	Albano Vincenzo
54545	id.	Di Luca Vincenzo	68610	id.	Demola Vito
56397	id.	Lipari Girolamo	65709	id.	Marella Angelo
52506	id.	Scaleo Gennaro	69932	id.	Bombarda Antonio
61721	id.	Bolaccio Francesco	63212	id.	Marinelli Giuseppe
56697	id.	Raffaele Francesco	65490	id.	Tomasoni Federico
44915	id.	Curcio Ciro	61434	id.	Pietricola Antonio
45294	id.	De Luca Pasquale	47651	id.	Capuano Vincenzo
69899	id.	Carotenuto Nicola	57885	id.	Giustolisi Mario
69889	id.	Intartaglia Salvatore	48804	id.	Polignino Antonio
69878	id.	Todisco Salvatore	58636	id.	Binetti Ilarione
57825	id.	Mirabella Benedetto	67260	id.	Legrottaglie Vito
69986	id.	Ricci Enrico	67092	id.	Esposito Agostino
65441	id.	Magi Giuseppe	67402	id.	Salvemini Antonio
63702	id.	Banchetti Dionisio	67255	id.	Sergio Alfredo
65100	id.	Doria Federico	59531	id.	Sallustio Antonio
64276	id.	Cinco Vincenzo	57200	id.	Trupia Francesco
64405	id.	Taiani Nicola	62128	id.	Polidori Ageno

Matricola	Grado	Cognome e nome
63725	Marinaro	Sercia Andrea
62507	id.	Cirillo Salvatore
45163	id.	Greco Francesco
43182	id.	Bombardelli Angelo
48353	id.	Gironi Simeone
61006	id.	Donnian Errico
41284	Timoniere	Ponchietti Pietro
30878	id.	Bellina Gregorio
62824	id.	Maglione Raimondo
44557	id.	Olivieri Carlo
55719	Cannoniere scelto	Mastrorosa Francesco
50652	id.	Carrozzo Niceta
45918	id.	Barone Rocco
24037	id.	Carlisi Calogero
43303	id.	Vaiani Salvatore
26644	id.	Verdinelli Vincenzo
65519	Allievo cannoniere	Baccolo Pancrazio
63778	id.	Camarda Francesco
65103	id.	Mazziali Michele
63112	id.	Marmorato Sebastiano
65442	id.	Marchetti Eugenio
65771	id.	Rapino Enrico
61097	id.	Polacci Roberto
61388	id.	Minieri Gennaro
61032	id.	Conte Aniello
68790	id.	Colella Giuseppe
62435	id.	Bartoli Matteo
68990	id.	Rubaudo Giacomo
63398	id.	Verrina Giuseppe
63896	id.	Carignani Angelo
68938	id.	Longobardi Calcedonio
60940	id.	Cafiero Giuseppe
61309	id.	Mazzei Paolo
68945	id.	Sabia Antonio
61082	id.	Benvenuto Gio. Batta
45486	Cannoniere A.	Esposito Francesco
53056	Torpediniere E.	Duce Cesare
21348	id.	Berardini Italo
68530	Allievo torp. E.	Lubrano Michele
62039	id.	Carlevaro Gio: Batta
54838	Torpediniere M. P.	Lelia Giuseppe
61648	Allievo torp. M. P.	Calcagno Domenico
45352	Fuochista sc.	Pappalardo Antonio
47599	id.	Lobefalo Giovanni
46687	Fuochista scelto	Luciani Carlo
40916	id.	Baratello Aristide
41021	id.	Morelli Romeo
50913	id.	Boscolo Angelo
48403	id.	Di Domenico Salvatore
36486	id.	Dicorato Salvatore
31084	id.	Russo Angelantonio
36220	id.	Lucarelli Francesco
31033	id.	Lupoli Giuseppe
30991	id.	De Vincentis Angelo
36958	id.	Rana Luigi
36363	id.	Palomba Angelo
36360	id.	Simonetti Vincenzo
31663	id.	Lovreglio Domenico
46884	id.	Simoncini Vittorio
44521	Fuochista A. sc.	Santamaria Silvio
34021	Fuochista A.	Mantovani Sirio
41957	id.	Belviso Giuseppe
36340	Fuochista	La Neve Donato
36298	id.	Donatelli Cosimo
36353	id.	Pulpito Giuseppe
34506	id.	Polignini Carlo
40532	id.	Schiavone Giuseppe
49164	id.	Arbue Pietro
60210	id.	Bravetti Carlino
47047	id.	Buonivento Vincenzo
40912	id.	Ferro Silvio
48891	id.	Quattrocchi Giuseppe
53405	id.	Ciavolino Salvatore
53503	id.	Gaito Gennaro
50906	id.	Spinozzi Agostino
51576	id.	Tuvo Carlo
54065	id.	Trucco Giuseppe
46862	id.	Caser Angelo
40911	id.	Giuffrè Felice
40913	id.	Gregolini Domenico
67257	id.	Mitrani Francesco
56011	id.	Cotroneo Giovanni
57974	id.	Menetto Amedeo
54183	id.	Abbruzzese Alberto
53520	id.	Pugliese Gennaro
57631	id.	Cicchetti Bernardo
57643	id.	Figliolia Alfredo
44339	id.	Gal azzo Isac

Matricola	Grado	Cognome e nome
5476	Fuochista	Guarino Egidio
54596	id.	Loffredo Raffaele
56368	id.	Buono Giuseppe
65796	Allievo fuochista	Augelli Leonardo
67515	id.	Valloscuro Ferdinando
67505	id.	Vitti Vito
62719	id.	Lasina Pasquale
60207	Fuochista	Pacifici Valentino
5242	Fuoc. sc. A.	Carbone Pietro
46958	id.	Buccolini Ernesto
46229	id.	Raucci Giuseppe
43435	id.	Caviglia Mario
34590	id.	Carrino Nicola
55653	Fuoch. A.	Perez Nicolò
46792	id.	Camozzo Italo
54417	id.	Festa Vincenzo
4666	id.	Palazzi Cesare
47905	id.	Guardavaccaro Nicola
61541	All. fuoch. A.	Sarrù Federico
40642	id.	Vissà Sante
45505	Op. carp.	Macera Alfonso
47738	id.	D'Elia Felice
55362	Op. faleg.	Petrelli Cosimo
51709	Infermiere sc.	Zappelli Leonello
46113	id.	Amalfitano Giuseppe
42675	id.	Tabani Oreste
36065	Trombettiere	Cozzani Egidio
54053	id.	Cirella Alberto
58756	id.	Arcamone Salvatore

« Marco Polo » - Totale quote n. 214.

Matricola	Grado	Cognome e nome
	R. nave « Vettor Pisani ».	
48491	Marinaro sc.	Accolla Francesco
51445	id.	Ballarini Alfonso
44436	id.	Biancalano Oreste
49055	id.	Bellini Vincenzo
45696	id.	Caravano Deo
55133	id.	Capraro Luigi

Matricola	Grado	Cognome e nome
57718	Marinaro scelto	Caristi Matteo
50771	id.	Chiozza Giacomo
48569	id.	Cacopardo Antonino
55021	id.	Dell'Olio Michele
48042	id.	D'Amante Gaspare
48428	id.	Di Caro Antonino
55215	id.	Dambra Emanuele
57713	id.	Donato Giovanni
54731	id.	Frisenna Angelo
48276	id.	Galletta Paolo
46366	id.	Moscarino Salvatore
45981	id.	Matrone Vincenzo
57754	id.	Monteneri Francesco
48436	id.	Musumeci Giuseppe
48452	id.	Manfrè Giovanni
47275	id.	Mattiozzi Francesco
55108	id.	Policardo Fortunato
42499	id.	Principe Pietro
47746	id.	Paniscotti Domenico
55873	id.	Piccinni Giuseppe
45491	id.	Russo Giovanni
48487	id.	Romeo Sebastiano
57779	id.	Rossitto Salvatore
29760	id.	Russolino Luciano
57730	id.	Squadrito Gerolamo
54332	id.	Scotto Gio. Batta
48312	id.	Trombetta Giuseppe
47492	id.	Urbinati Luigi
42693	Marinaro	Arnetto Giuseppe
54801	id.	Amato Pietro
48501	id.	Materia Pasquale
48506	id.	Mezzapica Nicola
47919	id.	Novelli Pasquale
55623	id.	Nobile Giuseppe
67229	id.	Poti Antonio
67326	id.	Pirelli Francesco
59652	id.	Passanise Gaetano
55134	id.	Poliferno Salvatore
48504	id.	Previti Giovanni
43213	id.	Quaglierini Amilcare
55806	id.	Ricciardi Brizio
55926	id.	Rizzi Onofrio
67254	id.	Rizzo Vincenzo
67249	id.	Rizzo Giacomo

Matricola	Grado	Cognome e nome	Matricola	Grado	Cognome e nome
48466	Marinaro	Riganò Giuseppe	48073	Marinaro	Lo Console Carlo
46720	id.	Rossi Giovanni	45933	id.	Laganà Costantino
57798	id.	Ravesi Gaetano	47793	id.	Leotta Giovanni
59653	id	Spinali Sebastiano	67269	id.	Laraspata Marino
57023	id.	Sardano Salvatore	67265	id.	Legrottaglie Gerolamo
43270	id.	Sorrentino Rosolino	66595	id.	Lanzafame Giuseppe
48474	id.	Taranto Raffaele	67304	id.	Mastropasqua Mauro
57742	id.	Tuccio Francesco	50007	id.	Caffarella Gaetano
48439	id	Urso Sebastiano	46109	id.	Mattera Francesco
43728	id.	Ulivari Attilio	41955	id.	Mirabito Giuseppe
51499	id.	Audretta Saveriano	48459	id.	Mazzullo Carlo
61065	id.	Angelino Antonio	50348	id.	Venosi Pietro
36836	id.	Barile Nicola	47344	id.	Vianello Angelo
48310	id.	Barca Pancrazio	57679	id.	Violante Nicola
48152	id.	Bisceglie Michele	51489	id.	Vianello Giovanni
55292	id.	Blundetto Tommaso	47273	id.	Vescia Michele
57711	id.	Briguglio Giuseppe	42195	id.	Zinno Giovanni
47846	id.	Borgosano Nunzio	54764	id.	Secondo Donato
48434	id.	Bonaccorso Salvatore	65946	id.	Monaco Roberto
47312	id.	Bellini Giuseppe	70106	id.	Vinaccia Luigi
59772	id.	Bozzi Simone	70142	id.	Grassi Alfredo
54738	id.	Bongiorno Pietro	70138	id.	Borgogna Salvatore
68568	id.	Cannito Nicola	70060	id.	Contina Giuseppe
68613	id.	Capurso Saverio	67687	id.	Amante Giovanni
56670	id.	Cannata Gaetano	48164	id.	Cassano Giuseppe
47790	id.	Castorelli Santo	52585	id.	Capuano Giuseppe
59525	id.	Capurso Damiano	48774	id.	Bertoldo Emanuele
54799	id.	Catina Giuseppe	57225	id.	Tagliapietra Angelo
48676	id.	Cristaldi Gaetano	65510	id.	Paci Rodolfo
55044	id.	Casale Antonino	55826	id.	Miceli Salvatore
45794	id.	Criscuolo Giuseppe	48516	id.	Tringali Salvatore
57716	id.	Campagna Carmelo	49401	id.	Piacentino Antonio
41210	id.	Costa Luciano	56364	id.	Brocco Agostino
45818	id.	Donnarumma Sebastiano	54706	id.	Bartoli Giovanni
55916	id.	Desora Cosimo	56418	id.	Mazzolla Salvatore
48034	id.	Foti Giuseppe	27274	Timoniere	Fiore-Donato Alfeo
48354	id.	Fuggetta Gaetano	21827	id.	Gavagnin Giuseppe
48949	id.	Foti Stefano	36568	id.	Pisanelli Giov. Battista
67313	id.	Fabrizio Onofrio	41266	id.	Tedde Gavino
63919	id.	Figuccio Antonio	49615	id.	Sadun Giorgio
59453	id.	Gianino Salvatore	50778	id.	Lagorio Aristide
67136	id.	Gravante Salvatore	69559	Allievo timoniere	Scuderi Santo
59674	id.	Galeandro Gievanni	64236	id.	D'Uva Giovanni
45621	id.	Giannone Gennaro	61925	id.	Formosa Alfredo

Matricola	Grado	Cognome e nome	Matricola	Grado	Cognome e nome
65994	Allievo timoniere	Della Longa Attilio	55922	Cannoniere sc.	Zirilli Santo
62927	Timoniere	Ursino Francesco	48317	id.	Paino Antonio
57828	id.	Ursino Giacomo	23603	id.	Barbagallo Gustavo
46707	Cannoniere scelto	Arveda Giulio	67365	Allievo cannoniere	Nappi Giuseppe
47700	id.	Bertè Vincenzo	67263	id.	Lo Conte Michele
45596	id.	Morello Domenico	54162	Cannoniere scelto	Esposito Catello
47175	id.	Astori Michele	43443	Cannoniere A.	Mungai Leonildo
52808	id.	Aonzo Onorio	52521	id.	Buonfino Domenico
53572	id.	Abbatino Nicola	46515	id.	Truscelli Antonino
51248	id.	Barboni Cesare	47199	id.	Serra Ernesto
53444	id.	Bottiglieri Davide	42860	Torpediniere M. P.	Cantoro Emilio
49222	id.	Coppai Battista	60817	Allievo torped. M. P.	De Felice Carlo
55284	id.	Carnemolla Vincenzo	65516	id.	Bettinazzi Marcello
53239	id.	Coscarelli Adolfo	65038	id.	Menotti Erminio
47452	id.	Colombo Marco	23462	Torpediniere E.	D'Angelo Vincenzo
52921	id.	Calcagno Federico	46542	id.	Laraspata Giuseppe
63579	id.	Di Nocera Giovanni	46585	id.	Lenci Lencio
52855	id.	De Barbieri Paolo	26234	Torpediniere S.	Santovincenzo Adolfo
46425	id	De Falco Giovanni	49892	id.	D'Aversa Oronzo
50648	id.	Fersino Francesco	47200	id.	Ferrarin Vittorio
53064	id.	Fossati Salvatore	49733	Allievo torped. S.	Larini Romolo
52793	id.	Galeazzi Dino	63221	Allievo torped. E.	Rizzolo Michele
55476	id.	Loconte Vito	61653	id.	Isolabella Virgilio
56046	id.	Lo Pinto Giambattista	61374	id.	D'Alessandro Umberto
22980	id.	Maragno Giuseppe	47358	Fuochista scelto A.	Casaro Pietro
54480	id.	Manzi Antonio	45849	id.	Coscione Ciro
47453	id.	Marin Giovanni	48393	id.	Gonnella Vito
52943	id.	Magistri Giovanni	52510	id.	Muriello Vincenzo
27301	id.	Mattia Umberto	48981	id.	Porcelli Salvatore
44167	id.	Napoli Pietro	55930	id.	Ranieri Gaetano
51146	id.	Navolla Antonio	40984	id.	Zanni Giuseppe
51924	id.	Nicorelli Angelo	48720	id.	Pluchini Francesco
48642	id.	Pinzello Antonio	63264	Fuochista A.	D'Esposito Vincenzo
51136	id.	Pezzotti Giacomo	62484	id.	Fatti Giordano
43859	id.	Puccio Pietro	49189	id.	Leone Pietro
53071	id.	Pulmonare Carlo	53664	id.	Mangini Giuseppe
53200	id.	Persico Federico	63031	id.	Mantero Giovanni
53015	id.	Perrata Francesco	60796	id.	Natale Angelo
51838	id.	Rum Filippo	47479	id.	Nicolai Enrico
48689	id.	Scattareggia Natale	47481	id.	Nordio Antonio
52633	id.	Sogliuzzo Emiddio	44927	id.	Pepe Ciro
45369	id.	Spinelli Anselmo	45968	id.	Riva Antonio
57845	id.	Trevisi Salvatore	55591	id.	Selvatico Gaetano
56933	id.	Urtis Giovanni	44234	id.	Marcenaro Francesco

Matricola	Grado	Cognome e nome
38828	Allievo fuoch. A.	Zuanazzi Angelo
33382	id.	Vallebona Angelo
55370	Fuochista scelto	Bonfiglio Francesco
35146	id.	Berretta Adamo
48855	id.	Carlucci Michele
45638	id.	De Rosa Luigi
45651	id.	Ferraro Antonio
46936	id.	Forini Silvio
45652	id.	Lipona Achille
48362	id.	Mizzi Andrea
48273	id.	Morabito Giacomo
48601	id.	Ruello Giovanni
46880	id.	Sfriso Vincenzo
47720	id.	Salvemini Vincenzo
48670	id.	Tolone Giuseppe
55072	id.	Varricchio Vincenzo
57714	id.	Rando Letterio
54904	Fuochista	Ariosto Sante
54901	id.	Arena Nicola
46952	id.	Baldassari Aldo
47244	id.	Bagnarelli Albano
56088	id.	Casenza Cosimo
59645	id.	Di Turi Vito
67487	id.	Daniele Vincenzo
55598	id.	Di Pasquale Gabriele
55181	id.	De Francesco Gaetano
57473	id.	Esposito Gennaro
47354	id.	Imperatore Augusto
52476	id.	Iaccarino Gaetano
51304	id.	Lucarini Ernesto
57700	id.	Murteo Rocco
48357	id.	Messina Antonio
48356	id.	Miuzzo Salvatore
67238	id.	Marasciulo Carlo
55340	id.	Massari Lorenzo
53787	id.	Pierro Giovanni
68540	id.	Panico Giuseppe
57820	id.	Russo Santo
45907	id.	Salvarezza Raffaele
59067	id.	Saia Sebastiano
47373	id.	Traini Giulio
55117	id.	Venusino Salvatore
58550	id.	Biviano Antonio
38125	id.	Sportiello Lorenzo
55157	Fuochista	Siliato Salvatore
57118	id.	Scaglione Pietro
54133	id.	Marino Salvatore
55388	Oper. carpentiere	Giordanella Giorgio
54214	id.	Tagliafico Giuseppe
51456	id.	Venieri Romolo
45783	id.	Sammarco Giuseppe
43957	id.	Bozzo Enrico
55009	Trombettiere	Francioso Alberto
56569	id.	Romano Cosimo
43818	Infermiere sc.	Gotta Pietro
36210	id.	Coppola Gio. Batta
47756	Marinaro scelto	Briguglio Giovanni
51824	Marinaro	Oliva Luigi
47977	id.	Carcione Emilio

« Vettor Pisani ». - Totale quote n. 285.

Matricola	Grado	Cognome e nome

R. nave "Lombardia ".

Matricola	Grado	Cognome e nome
48785	Marinaro scelto	Bordonaro Francesco
52067	id.	Brongo Erasmo
48725	id.	Cuocci Luigi
47446	id.	Doria Antonio
51005	id.	Ercolessi Romolo
49610	id.	Gerardi Mariano
49325	id.	Ghio Gio. Batta
51350	id.	Polini Eugenio
50301	id.	Imbesi Domenico
51229	id.	Ragaini Alfredo
50232	id.	Robertazzi Gennaro
55650	id.	Scagliusi Francesco
44394	id.	Sorci Filippo
47632	id.	Turco Cosimo
45972	id.	Torlino Matteo
41003	Marinaro	Alfonsi Gustavo
47397	id.	Apoloni Giuseppe
47398	id.	Apoloni Sante
44379	id.	Baccelliere Vincenzo
47271	id.	Belletti Mariano
51058	id.	Beverini Giuseppe

Matricola	Grado	Cognome e nome
47157	Marinaro	Bianchi Luigi
65931	id.	Collini Gaspare
51170	id.	Corsi Amedeo
50953	id.	Cosenza Nazareno
66000	id.	D'Attilio Cesare
45326	id.	De Angelis Luigi
46859	id.	Dei Rossi Luigi
46729	id.	Di Felice Ilario
46220	id.	Di Somma Vincenzo
55260	id.	Giuffrè Giovanni
40975	id.	Gerundini Nazzareno
60732	id.	Giolli Pietro
56000	id.	Gulmo Antonio
65189	id.	Marcaccio Beniamino
47368	id.	Marcaccio Pietro
65910	id.	Marchetto Domenico
47239	id.	Mazzanti Primo
43738	id.	Micheri Dandolo
65804	id.	Monferrante Michele
35466	id.	Napoli Giovanni
47294	id.	Nazzeconi Enrico
58361	id.	Penini Albino
44305	id.	Poggi Luigi
47295	id.	Rogante Tomaso
65857	id.	Renzetti Tomaso
45251	id.	Russo Alfredo
66007	id.	Saccà Fedele
47259	id.	Stortini Angelo
47288	id.	Tosoni Enrico
65182	id.	Venanzi Sante
47364	id.	Zampini Basilio
67525	id.	Vurro Giovanni
65732	id.	Caratella Francesco
42660	Timoniere	Della Porta Enrico
47183	Timoniere R. T.	Viaro Giusto
24129	Cannoniere scelto	Anzuini Ferruccio
46690	id.	Ballatori Ottavio
44682	id.	Mantero Giglio
50097	id.	Oristano Alfredo
45628	id.	Palma Raffaele
52748	id.	Pucci Miladino
41778	id.	Rossi Giovanni
57076	id.	Russo Luca
46811	id.	Trevisan Angelo
31720	Cannoniere scelto	Tirelli Giuseppe
65067	Allievo cannoniere	Cibistioni Ettore
65146	id.	Antognini Enrico
46861	Cannoniere A.	Stolfo Ferdinando
40775	id.	Vian Giovanni
35614	Torp. E.	Covelli Francesco
36112	id.	Garnier Federico
54363	Torp. S.	Cascetta Luigi
53182	id.	De Feo Pasquale
32672	id.	De Silva Antonio
52553	id.	D'Urso Nicola
41451	id.	Forni Angelantonio
26889	id.	Masoni Umberto
35470	id.	Palma Antimo
38498	id.	Pisarri Nicola
24333	Torp. E.	Scolari Alfredo
42674	id.	Menconi Lino
48442	Torp. M. P.	Abbrescia Francesco
47631	id.	Pisacane Paolino
54797	id.	Tricarico Pompeo
43702	Fuochista sc.	Beinnati Fedele
44601	id.	Bonanno Salvatore
47044	id.	Diotallevi Anselmo
43693	id.	Fattori Guglielmo
47302	id.	Luciani Pietro
41020	id.	Magrini Mario
46969	id.	Marchetti Domenico
44814	id.	Nardoni Giovanni
46713	id.	Montini Francesco
45942	id.	Panunzio Mauro
46794	id.	Scalabrin Giuseppe
46837	id.	Soncin Mario
44229	id.	Venturini Giuseppe
45895	id.	Vitiello Giovanni
65748	Fuochista	Barone Silvio
65772	id.	Canale Alberto
65647	id.	Celi Semplicio
65608	id.	Corsi Luigi
51247	id.	Detti Dario
47131	id.	Donaggio Fortunato
65083	id.	Fattorini Ulderico
56727	id.	Messina Giuseppe
65658	id.	Micozzi Giovanni
65626	id.	Odoardi Tommaso

Matricola	Grado	Cognome e nome
51181	Fuochista	Rapino Tommaso
51212	id.	Recchini Arcangelo
53764	id.	Santaniello Catello
65337	id.	Soncini Primo
55725	id.	Sottile Stefano
65631	id.	Vianello Florio
49659	Fuoch. sc. A.	Benazzi Angelo
40985	id.	Padoan Giovanni
44445	id.	Terzi Giacomo
46947	Fuochista A.	Alessandrelli Umberto
46715	id.	Carlini Carlo
23615	id.	De Francesco Michele
67070	id.	Frulli Egidio
53309	id.	Garibaldi Giovanni
53976	id.	Maria Nicolò
65574	id.	Petrini Colombo
65251	id.	Serafini Angelo
51023	Oper. carpentiere	Orsoni Enea
55325	Trombettiere	Gallo Gabriele
48063	id.	Fazio Orazio
51147	Infer. sc.	Marchi Gottardo

« Lombardia ». - Totale quote n. 130.

Matricola	Grado	Cognome e nome
	R. nave " Carabiniere "	
58495	Marinaro sc.	Berlen Nicola
50544	id.	Perrone Pasquale
58032	id.	Cetica Achille
58069	id.	Ferrantino Raffaele
54903	id.	Augusta Carlo
58587	Marinaro	Jacoviello Vito
58067	id.	Aurilia Antonio
43813	id.	Ghiglione Emilio
51386	id.	Roncallo Giuseppe
52975	id.	Celentano Vincenzo
58089	id.	Tandurella Andrea
48583	Cannoniere sc.	Susino Francesco
47050	id.	Guidetti Eugenio
47856	id.	Musumeci Giuseppe
55659	id.	Cardile Mario
36280	Cannoniere A.	Monastero Pompilio
40763	Tim. R. T.	Prosdocimo Guido
52497	Torp. S.	Capuano Carlo
36028	id.	Calosi Arturo
34894	id.	Bracco Cristino
40811	id.	Cantaluppi Giuseppe
26901	Torp. E.	Careddu Dono
51585	Fuoch. sc.	Bonanini Matteo
54632	id.	Sobrero Pietro
51556	id.	Barberotti Angelo
50446	id.	Balestreri Michele
54610	id.	Mangone Raimondo
48427	id.	Morganti Francesco
55850	Fuochista	Padovano Vito
56597	id.	Pellicano Giuseppe
54503	id.	Bentivoglio Nunziato
45380	id.	Formicola Carlo
34611	id.	Pulvirenti Francesco
40898	Fuoch. sc. A.	Bottion Guerrino
43815	id.	Greborio Bartolomeo
52550	id.	Giglio Giosuè
46280	id.	Graus Raffaele
41672	Tim. R. T.	Zani Napoleone

« Carabiniere ». - Totale quote n. 38.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il sig. Guglielmi Arturo fu Luigi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 65 ordinale, n. 294 di protocollo e n. 4220 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Livorno in data 4 novembre 1913, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 129,50, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1913.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Dettore Aurelio fu Pietro Andrea i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 dicembre 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 dicembre 1913, in L. 100,35.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 29 dicembre al giorno 4 gennaio 1914 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 100,40.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

27 dicembre 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 %, *netto*	99.16 08	97.41 08	97 44 88
3.50 % *netto* (1902)	97.98 75	96.23 75	96 27 55
3 %, *lordo*	63.87 50	62.67 50	63 29 43

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Come è noto, la Triplice alleanza con tre note identiche ha risposto alle proposte inglesi circa i confini meridionali albanesi, riservando ad altro campo la discussione, e cioè tenendo assolutamente separata ogni altra questione a cui si riferisce la proposta inglese circa le isole egee occupate dalla Grecia ed il dodecaneso tenuto in pegno dall'Italia. Come è facile supporre, la risposta non ha soddisfatto la stampa francese la quale avrebbe voluto veder sbarazzato il terreno d'ogni questione perchè l'alta banca potesse alla fine trattare il prestito turco. Ma, ripetiamo, la Triplice alleanza non ha creduto di abbinare quesioni d'indole diversa, pur dichiarando di intraprendere la discussione anche sulla questione delle isole. La *Neue Freie Presse*, pubblicando la nota pura e semplice con cui la Triplice ha risposto alla proposta inglese, ha creduto di potere aggiungere le condizioni per le quali l'Italia avrebbe accondisceso alla proposta inglese per le isole; ma le trattative in merito essendo scrupolosamente segrete, le notizie della gazzetta austriaca sono state ufficiosamente smentite da un comunicato dell'*Agenzia Stefani*.

***

Come avviene sempre delle notizie balcaniche in genere, alle affermazioni susseguono le smentite.

E però è stata smentita anche la notizia delle dimissioni del ministero serbo Pasic, smentita che tuttavia alla sua volta si dimostra infondata giusta i seguenti dispacci da Belgrado, 27:

Il ministero Pasic ha presentato le sue dimissioni, ma il Re non le ha accettate, esprimendo la sua piena fiducia nel Gabinetto.

*** Si dichiara nei circoli competenti che il Governo non ha ancora date le sue dimissioni e che per il momento non ha ragione di ritirarsi, poichè ha alla Scupstina la maggioranza assoluta.

Il Governo attenderà la riunione di lunedì dell'Assemblea.

Nei circoli politici si dice che prima della seduta di ieri della Scupstina il ministro della guerra aveva offerto le sue dimissioni perchè le domande di credito che egli aveva proposto per il suo dicastero erano state notevolmente ridotte dai suoi colleghi del Gabinetto, ed egli si è trovato così in opposizione con gli altri ministri.

Prendendo occasione da questa crisi ministeriale le opposizioni avrebbero organizzato un attacco comune contro il Ministero.

*** Il Governo ha chiamato telegraficamente i deputati della maggioranza, attualmente assenti, sperando così di ottenere il numero legale per domani alla Scupstina.

***

Anche il Gabinetto bulgaro è in crisi da parecchio tempo.

In merito si hanno questi dispacci:

Vienna, 27. — La *Neue Freie Presse* ha da Sofia che il presidente del Consiglio Radoslavoff è stato ricevuto dal Re al quale ha presentato le dimissioni del ministro degli esteri Ghenadieff che sono state accettate.

Provvisoriamente Radoslavoff assumerà anche il portafoglio degli esteri, ma questo, in seguito, sarà probabilmente affidato al ministro delle finanze Tontcheff, il quale sarà sostituito dal ministro del commercio Bukaloff oppure dal ministro della pubblica istruzione Pecheff.

Sofia, 27. — La Sobranie è convocata per giovedì prossimo.

Dopo la conclusione della pace con la Turchia, Ghenadieff aveva offerto le dimissioni al presidente del Consiglio ed aveva rinnovato la sua offerta in seguito al risultato delle elezioni legislative. Iersera, durante l'udienza del Re, Ghenadieff ha insistito nel proposito di lasciare il suo posto.

La questione sarà risolta fra poco.

***

Il segretario generale del Comitato centrale Unione e progresso, Nidha Sciukri bey, in un' intervista col corrispondente del *Temps* a Costantinopoli, ha fatto alcune dichiarazioni circa la missione militare tedesca in Turchia.

Di ciò informa il seguente dispaccio da Parigi, 28:

Sciukri bey ha dichiarato che i turchi non rendono i tedeschi responsabili del loro disastro nella prima guerra balcanica. Essi riconoscono di essere essi soli la causa della propria disfatta.

Per quanto riguarda la scelta del 1° corpo d'armata per la missione tedesca, Sciukri bey ha fatto osservare come questo corpo si trovi a Costantinopoli; e come ogni misura presa al centro possa più facilmente giovare all'esercito intero.

A questi motivi tecnici se ne aggiungono altri di alta previdenza politica. Dando a ufficiali tedeschi, estranei alle competizioni politiche e perciò interamente neutri, il comando del corpo d'armata nel quale la politica potrebbe produrre i peggiori effetti, si taglierà corto a qualsiasi velleità che potessero avere gli ufficiali turchi di fare della politica.

Sciukri bey poi disse che la missione tedesca non avrà alcuna attribuzione militare che possa da vicino o da lontano connettersi con problemi di politica interna o estera. Egli ha soggiunto che perchè fosse possibile un attentato contro l'indipendenza turca bisognerebbe ammettere che tutti gli ufficiali ottomani che saranno posti agli ordini degli istruttori tedeschi fossero dei traditori, ciò che è assurdo.

R, ACCADEMIA DEI LINCEI

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 21 dicembre 1913

Presidenza del senatore prof. F. D'OVIDIO

L'accademico segretario Guidi presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando le seguenti del corrispondente prof. Brugi: « Una trascurata notizia intorno ai primordi dello studio di Padova » — « Il nome dell'azione nel livello procedurale del diritto greco-romano ». Fa inoltre particolare menzione del lavoro del prof. Favaro: « Amici e corrispondenti di Galileo Galilei. XXX. Niccolò Aggiunti »; della « Relazione finale al Consiglio del Touring Club italiano sulla Carta d'Italia » di L. V. Bertarelli; e del volume « The Origin and Development of Babylonian Writing » del prof. Barton dell'Università di Bruyn Mawr.

Il socio Lanciani richiama l'attenzione della Classe su di una pubblicazione del Nicolle, la quale, apparsa vari anni indietro, non fu forse apprezzata come meritava.

La pubblicazione ha per titolo: « Un catalogue d'oeuvres d'art conservées à Rome à l'époque impériale. Texte du papyrus latin VII de Genève », e di essa il socio Lanciani dà una particolareggiata notizia, concludendo che il papiro doveva contenere una guida ai musei pubblici e privati e alle varie opere d'arte della città.

Il socio Tommasini offre l'opera del senatore Guido Mazzoni intitolata: « L'Ottocento » che fa parte delle collezioni Vallardi; di quest'opera il senatore Tommasini si occupa a lungo, intrattenendosi sugli argomenti trattati dall'autore, e mettendone in rilievo i pregi.

Il socio Gatti presenta un volume avente per titolo: « Studi critici offerti da antichi discepoli a Carlo Pascal nel suo 25° anno di insegnamento » e ne discorre accennando ai vari lavori che compongono il volume suddetto.

Il socio Kehr offre un volume pubblicato in questi giorni dall'Istituto storico prussiano, in cui il dott. Schneider si occupa della storia dell' « Amministrazione pubblica in Toscana dalla fondazione del Regno dei Longobardi sino alla caduta degli Imperatori Svevi ».

Il socio Kehr accompagna la presentazione del lavoro con un cenno bibliografico e con parole di vivo encomio.

Il socio Pigorini presenta una nota a stampa del corrispondente prof. Ghirardini sopra una arcaica necropoli di cremati scoperta in Bologna fuori porta San Vitale, e riassume le osservazioni dell'autore, dalle quali risulta che la necropoli stessa, per i caratteri suoi, conferma che la civiltà villanoviana è una evoluzione di quella degli Italici delle terremare, e che l'immigrazione loro scese dalle Alpi orientali.

Il socio Grassi, a nome del socio Struever, presenta la memoria del dott. Rosati, intitolata: « Studio cristallografico della Maucherite e della Placodina » perchè sia sottoposta all'esame di una Commissione.

Il corrispondente Mariani, relatore, a nome anche del corrispondente Savignoni, legge una relazione con la quale si propone la inserzione nei « Monumenti antichi » della Memoria del prof. Della Seta: « Vasi di Campagnano ».

Le conclusioni della Commissione sono approvate dalla Classe.

Vengono poscia presentate le seguenti Memorie e Note per la inserzione negli Atti:

1. Barnabei. « Notizie sulle scoperte di antichità per lo scorso mese di novembre ».
2. Columba. « Questioni di topografia palermitana dell'età normanna », pres. dal socio Salinas.
3. Garbasso. « Sopra il fenomeno di Stark-Lo Surdo ».
4. Gateaux. « Sui funzionali continui », pres. dal socio Volterra.
5. Lo Surdo. « Sul fenomeno analogo a quello di Zeeman nel campo elettrico », pres. dal corrisp. Garbasso.
6. Bellucci e Grassi. « Sistema anidride solforosa-canfora », pres. dal socio Paternò.
7. Plancher, Ravenna e Zambonini. « Sulle basi che si formano per la alchilazione dei pirroli », pres. dal socio Ciamician.
8. Plancher e Zambonini. « Azione del cloroformio sul tetrametilpirrolo », pres. Id.
9. Plate. « Ricerche sull'azione di nitrati isolati sul periodo germinativa dell'*Avena sativa* », pres. dal socio Pirotta.
10. Granata. « Ciclo di sviluppo di *Haplosporidium limnodrili* n. sp. », pres. dal socio Grassi.

CRONACA ARTISTICA

ALL'AUGUSTEO.

Il maestro svizzero Gustavo Doret, ben noto qual direttore d'orchestra, riportò ieri un vero successo nel dirigere il domenicale concerto.

All'Augusteo il consueto elegante, colto e distinto pubblico riempiva la sala e fu largo di applausi al valente musicista.

Incontrarono molto la *Sinfonia* in *re min.* del Frank, un notturno del Duparc, *Aux etoiles*, molto grazioso, ed il preludio pieno di effetto della *Suite Namouma* del Lalò. Vennero pure assai bene eseguite ed applaudite le *ouvertures* dell'*Egmont* del Beethoven e del *Flauto magico* di Mozart.

⁂ Domenica prossima 4 gennaio, alle ore 16, concerto diretto da V. Gui. Si eseguirà fra altro la *suite* in *si min.* di Bach-Mahler, una sinfonia di Haydn, l'*ouverture* del *Segreto di Susanna* del Wolff-Ferrari, *Ivtar* del D'Indy e un poemetto sinfonico dello stesso Gui.

LICEO MUSICALE DI SANTA CECILIA.

Col 15 gennaio 1914 sarà iniziato presso il Liceo musicale di Santa Cecilia, dal maestro Alaleone, un corso di cultura per musicisti, aperto a tutti.

Scopo di questo corso, parallelo a quello tenuto per gli alunni interni, è di fornire agli aspiranti musicisti e a tutte le persone amanti della musica, quella cultura di nozioni fisiche, storiche ed estetiche che è indispensabile per conoscere le basi dell'arte musicale.

Le lezioni avranno luogo il mercoledì e il sabato, alle ore 16, a cominciare da sabato 17 gennaio.

Per iscriversi rivolgersi alla segreteria del Liceo, via dei Greci, n. 18, nelle ore antimeridiane dei giorni feriali.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM., il Re e la Regina, ieri mattina, si recarono in automobile all'Ambasciata di Francia per visitarvi il quadro della *Gioconda*.

Gli augusti Sovrani furono ricevuti da S. E. Camillo Barrère, ambasciatore di Francia, da S. E. la signora Barrère e dagli alti funzionari dell'Ambasciata.

Erano anche presenti il direttore dell'Accademia di Francia, sig. Alfredo Besnard, la signora Besnard,

mons. Duchèsne ed altri personaggi della colonia francese.

I Sovrani si trattennero circa mezz'ora a palazzo Farnese e poscia fecero ritorno alla Reggia.

S. A. R. il principe ereditario di Svezia giunse ieri sera in Roma alle ore 22,55 e ripartì subito per Napoli alle ore 0,25 di questa notte.

Cortesie internazionali. — Il presidente della repubblica francese, Poincaré, ha conferito a S. E. il ministro della pubbl. istruz. italiano, on. Credaro, la Gran Croce della Legione d'onore, al direttore generale delle Belle arti, comm. Corrado Ricci, la Croce di grand'ufficiale, al prefetto di Firenze, conte Cioia, ed al direttor generale della pubblica sicurezza, comm. Vigliani, la commenda, al direttore della Galleria di Firenze, comm. Poggio, la croce di ufficiale ed al capo di Gabinetto di S. E. Credaro, comm. Casaglia, quella di cavaliere nello stesso ordine.

Onoranze ai rimpatrianti. — Ieri l'altro, con il diretto delle otto e trenta proveniente da Bologna, arrivarono a Milano 185 soldati reduci dalla Libia.

Un centinaio circa appartenenti ai reggimenti di Brescia e di Bergamo proseguirono per le rispettive guarnigioni. Gli altri scesero a Milano, ove hanno i loro reggimenti, l'80° fanteria ed il 27° artiglieria da campagna.

Una larga rappresentanza di ufficiali e truppa dei due reggimenti di guarnigione a Milano si trovava alla stazione al loro arrivo.

I soldati rimpatriati sfilarono con la musica in testa per le vie della città; fatti segno ad una dimostrazione da parte della popolazione.

La partenza della « Gioconda ». — Ieri mattina alle ore 8, la « Gioconda », dopo essere stata meta d'un ininterrotto pellegrinaggio di più giorni, nuovamente rinchiusa nella sua elegante custodia, fu dal direttore generale delle antichità e belle arti, comm. Corrado Ricci, trasportata dal museo Borghese al palazzo Farnese Quivi, con i più vivi ringraziamenti, venne riconsegnata a S. E. l'Ambasciatore di Francia, Camillo Barrère.

Alle ore 5 pom. il dottor Modigliani, direttore della Pinacoteca di Brera, andò a prendere la tavola leonardesca per trasportarla a Milano, dove, sempre per gentile concessione del Governo francese, sarà esposta al pubblico in una delle sale della Pinacoteca o al Castello Sforzesco.

Oltre che dal dottor Modigliani, la « Gioconda » è stata scortata nel viaggio da Roma a Milano dal signor Leprieur, vice-direttore del museo del Louvre.

In onore del sen. Talamo. — Ieri, nella « Casa moderna » della Società romana dei Beni stabili, in via Famagosta, ebbe luogo una festa geniale in onore dell'ing. senatore Talamo.

Ad essa presero parte non solo gli inquilini dell'edifizio, ma una rappresentanza degli inquilini degli altri stabili dell'Istituto.

Nella sala della scuola era stato eretto un ricco « Albero di Natale » con doni svariatissimi.

Alle ore 16 giunse il festeggiato con la sua signora, accolti da una salve di nutriti applausi.

Onoranze a Faldella e a Bistolfi. — Il 31 corr., nel Palazzo municipale di Torino, avrà luogo la solenne funzione della consegna di due artistiche targhe a Giovanni Faldella e a Leonardo Bistolfi, perchè contemporaneamente insigniti della Croce di cavaliere dell'ordine civile di Savoia.

Le onoranze saranno fatte anche a nome dei sindaci di Vercelli e di Casale Monferrato.

Commemorazioni. — Ieri a Reggio Calabria la cittadinanza, come negli anni precedenti, commemorò solennemente le vittime del terremoto del 28 dicembre 1908.

Un lungo corteo, composto di numerosi sodalizi con bandiere, e di una folla immensa, con a capo il R. commissario cav. Andreoli, si recò al cimitero presso la tomba delle innumerevoli vittime.

Pronunziarono commosse parole il colonnello Ussani, del 20° fanter, iache depose sulla tomba una magnifica corona di bronzo, e il R. commissario cav. Andreoli in nome della città.

Inoltre furono commemorati i soldati periti sotto le macerie della caserma Mezzacapo. Parlò il maggiore Foramitti.

Alla stazione centrale, dove i ferrovieri resero omaggio alla memoria dei loro compagni periti, parlò l'applicato Vitale, e vennero deposte due corone; una dell'Amministrazione delle ferrovie e l'altra dei ferrovieri residenti a Reggio.

La città ieri era in lutto.

*** Anche a Messina ebbe luogo la commemorazione delle vittime del terremoto del 28 dicembre 1908.

Alle ore 10 un imponente corteo, con musiche e con alla testa il prefetto, il R. commissario e varie altre notabilità cittadine, partendo dalla piazza del Duomo della distrutta città, attraversò via Primo Settembre e per il viale San Martino si recò al cimitero. Quivi il R. commissario con elevate parole commemorò le vittime della terribile catastrofe, auspicando alla pronta risurrezione della città.

Agli edifizi pubblici ed a molti privati sono state esposte le bandiere a mezz'asta.

Liquidazione della Mutuelle Lyonnaise. — Il Ministero di agricoltura, industria e commercio comunica:

« Col 31 dicembre p. v. hanno termine i pagamenti delle quote di riparto da parte del R. commissario liquidatore della Mutuelle Lyonnaise. E' quindi opportuno che sia affrettata la presentazione delle domande di rimborso.

A decorrere dalla detta data le quote non riscosse dagli associati od aventi diritto saranno depositate a norma di legge alla Cassa depositi e prestiti (Intendenza di finanza di Milano). Gl'interessati pertanto, per esigere la propria quota, dovranno presentare domanda alla detta Cassa, insieme con la polizza originale e con gli altri eventuali titoli comprovanti il proprio diritto.

Col 1° gennaio 1914 l'ufficio di liquidazione in Milano, via Cappellari, n. 7, sarà chiuso e gli interessati dovranno rivolgersi per informazioni e schiarimenti al Ministero di agricoltura (Direzione generale del credito e della previdenza) ».

Marina militare. — La R. nave *San Giorgio*, partita venerdì mattina da Messina, navigò l'intera giornata alla velocità di 9 miglia.

Nel golfo di Squillace trovò vento fresco da grecale e mare molto agitato e quindi, per misura prudenziale, anzichè continuare per Taranto si recò ad ancorare a Capo Rizzuto, che è un ancoraggio ben riparato dai venti del nord.

La navigazione compiuta dimostrò le buone condizioni della nave malgrado le avarie riportate.

Ieri dopo regolare navigazione arrivò a Taranto, attraversò il canale navigabile, ed entrò nell'arsenale.

Marina mercantile. — Il postale *Siena*, della Veloce, il 25 proseguì da Trinidad per gli scali dell'America centrale — Il 27, i postali *Città di Torino* e *Bologna*, della Veloce, proseguirono il primo da Dacar per Napoli ed il secondo da Teneriffa per Barcellona — Ieri il *Cordova*, del Lloyd Italiano, passò da Gibilterra diretto a Genova — Il *Regina d'Italia*, del Lloyd Sabaudo, partì da Buenos Aires per Santos — Il *Firenze*, della S. M. I, partì da Porto Said per gli scali italiani — Il *Porto di Rodi*, idem, partì da Alessandria per gli stessi scali — Il 25, il *Duca d'Aosta*, della N. G. I., partì da Santos per Buenos Aires — Il *Principe di Piemonte*, del Lloyd Sabaudo, ieri l'altro passò da Gibilterra diretto a Napoli.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

NEW YORK, 27. — In seguito ad una violenta mareggiata, seguita ad una tempesta, dieci persone sono annegate a Barnegat. La costa di New Jersey è stata devastata.

I danni si elevano ad un milione di dollari a Seabright ed in altre città.

Si segnalano pure gravi danni sulla costa di Long Island, ove parecchi villaggi sono distrutti.

SIGMARINGEN, 27. — È morta la principessa Leopoldo di Hohenzollern, nata infanta di Portogallo.

PARIGI, 27. — *Camera dei deputati.* — Si approva senza discussione un progetto di mozione, presentato da parecchi membri della Commissione dei lavori pubblici, così concepito:

La Camera invita il Governo a studiare ed a preparare un accordo con gli Stati vicini alle nostre frontiere per il regolamento internazionale del regime delle acque, in tutte le applicazioni possibili, specialmente l'idraulica agricola, l'elettricità e la navigazione internazionale.

VIENNA, 27. — La Delegazione ungherese ha tenuto la seduta di chiusura.

Il ministro degli esteri conte Berchtold ha trasmesso alla Delegazione i ringraziamenti del Sovrano per l'abnegazione dimostrata e per i lavori compiuti.

L'oratore ha ringraziato infine la Delegazione a nome dei ministri comuni per la fiducia loro dimostrata durante la sessione.

Queste parole del ministro degli esteri sono state accolte con grandi applausi.

Quindi la seduta fu tolta, ed è stata così chiusa la sessione delle Delegazioni.

PARIGI, 27. — *Senato* — (Seduta pomeridiana). — Si discute il progetto per l'aumento del soldo agli ufficiali e ai sott'ufficiali.

Il Senato respinge con 153 voti contro 112 l'emendamento Bérard appoggiato dal presidente del Consiglio e dal ministro della guerra, tendente a ristabilire la disposizione approvata dalla Camera e soppressa dalla Commissione del Senato, che esclude dal beneficio della legge i generali.

Il Senato approva all'unanimità dei 293 votanti l'insieme del progetto.

Si passa quindi alla discussione dell'esercizio provvisorio di due mesi.

Ribot fa una vivace critica della discussione finanziaria, la quale - egli dice - non merita che un nome: il disordine. (Applausi).

Sebbene contrari all'emendamento Bérard, il presidente del Consiglio, Doumergue, e il ministro della guerra, Neulens, lo avevano appoggiato per non ritardare l'applicazione della legge rendendone necessario il ritorno alla Camera.

Ribot non crede che sia possibile fare approvare rapidamente una imposta sul capitale, come è stato fatto in Germania, dove esisteva già da lungo tempo un'imposta sulla ricchezza e dove si è abituati al sistema della dichiarazione severamente controllata.

Egli rimprovera a Caillaux di fare piuttosto opera di capo partito che di finanziere.

Si debbono evitare lotte violente di persone, perchè sopra i partiti vi sono la Francia e la Repubblica. (Applausi).

Il ministro delle finanze Caillaux, facendo una esposizione della situazione finanziaria, dimostra che permane un disavanzo di 794 milioni.

Il bilancio del 1915 si presenterà con un disavanzo di 450 milioni, non comprese le spese per il Marocco. Le spese militari straordinarie hanno superato le previsioni.

Un primo progetto di 420 milioni per il rinnovamento del nostro armamento è stato portato a 920 milioni.

Egli ricorda anche il conto aperto per l'applicazione della legge dei tre anni per la marina.

Un prestito di liquidazione sembra indispensabile. Il Governo lo vuole contrarre, ma con un ammortamento in un tempo abbastanza breve.

Egli non presenterà progetti di prestito prima che sia stato stabilito il programma delle spese. Occorre tornare alla regolarità del bilancio, se non si vuole esporsi ai più gravi imbarazzi.

Il Governo studia attualmente con esattezza il programma delle spese del bilancio.

Occorre pensare a nuovi oneri per 600 milioni.

Cento milioni saranno forniti dalla imposta sul reddito.

Per il resto dobbiamo chiedere - egli dice - i primi sacrifici alle classi della nazione che si trovano maggiormente in grado di sopportarli.

Ricordatevi di ciò che è stato fatto in Germania.

Non si è esitato a stabilire un'imposta che pesa per la maggior parte sulle classi ricche.

Il Governo vi chiederà dunque di sanzionare anzitutto il programma delle spese straordinarie, poi di occuparvi delle imposte indispensabili ed infine di esaminare il prestito di liquidazione necessario.

Il Governo fa assegnamento per questo sul Senato, sempre così vigile custode delle finanze del paese.

Esso comprenderà che il credito della Francia è una delle condizioni della sua grandezza.

La discussione è rinviata a lunedì.

La seduta è indi tolta.

COSTANTINOPOLI, 27. — Informazioni ufficiali annunciano che il Sultano è ristabilito.

BRESLAVIA, 27. — Il cardinale Kopp è sofferente da qualche tempo da disturbi acuti nelle vie digerenti, che stante l'età del malato parvero non privi di gravità.

Adesso però la malattia tende a migliorare.

VIENNA, 27. — La *Wiener Zeitung* pubblicherà domani l'ordinanza che esonera dalle sue funzioni il ministro senza portafoglio Dlugosz.

BERLINO, 27. — Il bilancio preventivo della Prussia per il 1914 si pareggia in 4.846.349.109 marchi. Delle spese 303.357.491 marchi, ossia il 6,3 per cento delle spese totali, sono iscritti nella parte straordinaria del bilancio, contro 244.986.956 marchi, ossia il 5,6 per cento delle spese totali, iscritti nella parte straordinaria del bilancio del 1913.

Il pareggio è raggiunto, come nel 1913, senza ricorrere ad un prestito.

La legge di bilancio contiene come l'anno scorso l'autorizzazione di emettere buoni del tesoro fino all'ammontare di 100 milioni per rinforzare provvisoriamente le disponibilità della cassa generale dello Stato.

È prevista una spesa di 19.300.000 marchi per il miglioramento degli stipendi di talune classi di funzionari; dei quali 15.500.000 sono destinati all'amministrazione delle ferrovie.

Il debito dello Stato ammonta a 10.355.537.144 con un aumento di 453.768.040 in confronto del 1913.

Sul debito totale 7.810.792.695 riguardano l'amministrazione delle ferrovie e 198.731.379 l'amministrazione delle miniere.

COSTANTINOPOLI, 27. — Il gran visir ha promesso agli ambasciatori di Russia e di Germania che il Consiglio dei ministri esaminerà le proposte da loro fatte col loro passo comune circa le riforme in Armenia, e che la decisione del Governo sarà comunicata lunedì prossimo.

L'ambasciatore di Germania parte oggi in congedo.

PARIGI, 28. — Stamane ha nevicato abbondantemente a Parigi e nei dintorni.

Le comunicazioni telefoniche e telegrafiche coll'interno e coll'estero sono interrotte e difficili.

GIBILTERRA, 28. — I marocchini hanno diretto un fuoco di fucileria contro il vapore *Ludgate* naufragato a Sainai, sul litorale africano.

Il *Pelayo*, che incrociava nelle vicinanze, ha subito inviato 40 soldati di fanteria coloniale con cannoni a tiro rapido a bordo del *Ludgate*, il quale, mercè i proiettori elettrici del *Pelayo*, ha potuto bombardare i marocchini, costringendoli a fuggire sulle colline.

Le loro perdite sono sconosciute. Non vi sono feriti a bordo del *Ludgate*.

Le operazioni di scarico e di disincaglio del *Ludgate* continuano sotto la protezione delle navi da guerra.

VIENNA, 28. — Il deputato Grabmayr pubblica nel *Naues Wiener Tagblatt* un articolo nel quale fa la sintesi dei lavori compiuti nella sessione delle Delegazioni, ricordando il voto, unanimemente espresso, di veder evitato tutto ciò che potrebbe turbare gli intimi rapporti della Monarchia austro-ungarica con l'Italia.

Un'eco di tale voto si ha nel grande discorso del ministro degli esteri italiano, on. marchese Di San Giuliano, che esclude qualsiasi dubbio sulle direttive della politica italiana e che, per quanto riguarda i rapporti austro-italiani, si è pronunziato con una chiarezza ed un calore che tornano veramente graditi agli animi nostri.

Abbiamo il diritto di considerare come un nuovo consolidamento dell'idea della triplice le vive approvazioni che hanno salutato le parole del marchese Di San Giuliano, non soltanto nella Camera, ma in tutto il paese.

BRISBANE, 29. — Un dispaccio da Thursday annuncia che il vapore *Tasmania*, in viaggio per Giava, ha lanciato un radiotelegramma, il quale annunzia che esso ha naufragato a Bramble Bay.

La nave si trova in pericolosa posizione.

A bordo vi sono molti passeggeri, tra i quali i commissari Adams e Stalmith.

GIBILTERRA, 29. — Il vapore inglese *Ludgate* è stato disincagliato da un vapore di salvataggio ed è giunto a Gibilterra.

SAN SEBASTIANO, 29. — Un formidabile incendio ha distrutto il teatro del Circo.

Il fuoco si è pure comunicato a case vicine.

La tempesta ostacola l'opera di soccorso.

Altri edifici sono minacciati dalle fiamme. Le truppe hanno abbandonato le caserme vicine al luogo dell'incendio. Gli abitanti sono invasi dal panico.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

28 dicembre 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	761.8
Termometro centigrado al nord	13.2
Tensione del vapore, in mm.	7.96
Umidità relativa, in centesimi	71
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	10
Stato del cielo	1/2 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	13.7
Temperatura minima, id.	6.9
Pioggia in mm.	gocce

28 dicembre 1913.

In Europa: pressione massima di 770 sul mare di levante, minima di 741 sul mare del Nord.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque abbassato fino a 12 mm. sulle regioni alpine; temperatura per lo più in aumento; cielo coperto sulle regioni alpine e alto versante tirrenico; sereno al nord, vario altrove; qualche pioggerella sparsa; abbondanti brinate e gelate. Venti forti intorno a sud.

Barometro: massimo a 767 in Sicilia, minimo di 759 in Piemonte e Lombardia.

Probabilità: venti molto forti sulle coste tirreniche tra sud e ponente, forti tra sud e levante sulle coste adriatiche e regioni settentrionali, moderati intorno a sud altrove; cielo vario sulle regioni meridionali, nuvoloso sul versante adriatico, nuvoloso con pioggie alto e medio versante tirrenico e regioni settentrionali; mare Tirreno, specie l'alto versante e attorno la Sardegna molto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 28 dicembre 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	3/4 coperto	agitato	13 7	10 0
Sanremo	—		—	—
Genova	coperto	agitato	12 3	10 4
Spezia	coperto	molto agit.	12 3	4 1
Cuneo	coperto		5 1	— 2 1
Torino	coperto	—	2 0	— 1 2
Alessandria	3/4 coperto	—	3 7	1 0
Novara	coperto	—	6 7	— 2 0
Domodossola	coperto	—	6 5	— 3 0
Pavia	coperto	—	2 5	0 6
Milano	coperto	—	4 8	1 1
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	8 8	0 0
Brescia	nebbioso	—	4 5	— 1 8
Cremona	coperto	—	4 6	0 7
Mantova	—	—	—	—
Verona	coperto	—	4 1	0 8
Belluno	coperto		1 2	— 3 9
Udine	coperto		4 1	0 0
Treviso	coperto	—	4 3	0 5
Vicenza	coperto	—	5 0	2 2
Venezia	coperto	calmo	4 0	0 0
Padova	coperto	—	4 3	0 5
Rovigo	coperto	—	4 3	0 1
Piacenza	1/2 coperto	—	6 8	— 2 5
Parma	coperto	—	5 2	— 1 4
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	5 2	— 1 0
Modena	coperto	—	6 1	— 1 1
Ferrara	coperto	—	6 4	— 0 6
Bologna	3/4 coperto	—	6 0	0 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	9 2	— 1 4
Pesaro	3/4 coperto	calmo	11 3	7 0
Ancona	1/2 coperto	calmo	12 1	6 0
Urbino	coperto	—	7 9	4 2
Macerata	3/4 coperto	—	12 1	6 4
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	14 0	2 4
Perugia	coperto	—	6 8	3 5
Camerino	—		—	—
Lucca	coperto		10 6	— 0 2
Pisa	coperto	—	11 6	5 5
Livorno	coperto	legg. mosso	12 8	7 6
Firenze	coperto		7 4	6 0
Arezzo	—		—	—
Siena	3/4 coperto	—	8 1	2 1
Grosseto	coperto		12 0	0 0
Roma	coperto	—	11 8	6 9
Teramo	sereno	—	12 3	10 0
Chieti	sereno	—	11 4	4 0
Aquila	sereno	—	6 5	2 0
Agnone	3/4 coperto	—	9 7	1 9
Foggia	sereno		12 0	0 0
Bari	sereno	legg. mosso	8 8	2 4
Lecce	1/2 coperto	—	11 6	4 6
Caserta	coperto	—	10 5	4 6
Napoli	coperto	mosso	11 3	5 1
Benevento	coperto		10 1	5 1
Avellino	coperto		7 7	0 0
Mileto	—		—	—
Potenza	3/4 coperto	—	7 5	1 4
Cosenza	sereno	—	11 0	— 2 6
Tiriolo	3/4 coperto	—	18 0	— 2 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	16 4	10 8
Palermo	1/2 coperto	calmo	16 4	5 8
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	13 0	9 5
Caltanissetta	nebbioso	—	12 7	6 3
Messina	3/4 coperto	calmo	13 4	7 6
Catania	coperto	calmo	14 2	7 1
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	15 8	9 0
Sassari	sereno	—	12 5	6 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*